SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 3 marzo 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 27/L

LEGGE 10 febbraio 2005, n. **27.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con annessi ed Atto Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996.

05G0043

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 18 febbraio 2005.

Piani di ripartizione dei contributi dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese per le elezioni suppletive della Camera dei deputati, svoltesi il 24 e 25 ottobre 2004 nei collegi uninominali n. 3 della III circoscrizione Lombardia 1, n. 10 della X circoscrizione Liguria, n. 30 della XI circoscrizione Emilia-Romagna, numeri 4 e 6 della XII circoscrizione Toscana, n. 1 della XIX circoscrizione Campania 1 e n. 11 della XXI circoscrizione Puglia.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 9-*bis* della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

Visto il regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, approvato dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 26 luglio 1994;

Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 16 febbraio 2005 ha approvato i piani di ripartizione dei contributi dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali per le elezioni suppletive della Camera dei deputati del 24 e 25 ottobre 2004;

Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Gli uffici procederanno all'erogazione dei contributi secondo quanto previsto nella predetta deliberazione.

Roma, 18 febbraio 2005

Il Presidente: CASINI

Il segretario generale: ZAMPETTI

ALLEGATO

XIV LEGISLATURA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO
DI PRESIDENZA N. 232/2005

Oggetto: Piani di ripartizione dei contributi dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese per le elezioni suppletive della Camera dei deputati svoltesi il 24 e 25 ottobre 2004 nei collegi uninominali n. 3 della III circoscrizione Lombardia 1, n. 10 della X circoscrizione Liguria, n. 30 della XI circoscrizione Emilia-Romagna, numeri 4 e 6 della XII circoscrizione Toscana, n. 1 della XIX circoscrizione Campania 1 e n. 11 della XXI circoscrizione Puglia.

Riunione di mercoledì 16 febbraio 2005.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto l'art. 9-bis della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto dall'art. 1 della legge 27 luglio 1995, n. 309;

Visto il Regolamento di attuazione della menzionata legge n. 515 del 1993, approvato dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 26 luglio 1994;

Considerato che occorre procedere alla determinazione dei piani di ripartizione dei contributi dello Stato ai partiti e movimenti politici per il rimborso delle spese sostenute per le elezioni suppletive della Camera dei deputati svoltesi il 24 e 25 ottobre 2004 nei collegi n. 3 della III circoscrizione Lombardia 1, n. 10 della X circoscrizione Liguria, n. 30 della XI circoscrizione Emilia-Romagna, numeri 4 e 6 della XII circoscrizione Toscana, n. 1 della XIX circoscrizione Campania 1 e n. 11 della XXI circoscrizione Puglia;

Visti il numero degli abitanti dei collegi elettorali sopra menzionati e gli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevati dall'Istituto nazionale di statistica ai fini della rivalutazione dell'indice di lire 800 per le elezioni suppletive svoltesi successivamente all'entrata in vigore della ricordata legge n. 309 del 1995;

Visti i risultati delle elezioni suppletive in oggetto e le dichiarazioni di collegamento per il rimborso delle spese elettorali ovvero di accettazione della candidatura rese dai candidati risultati eletti e da quelli che hanno conseguito almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi;

Delibera:

I piani di ripartizione dei contributi dello Stato per il rimborso delle spese per le elezioni suppletive della Camera dei deputati svoltesi il 24 e 25 ottobre 2004 nei collegi n. 3 della III circoscrizione Lombardia 1, n. 10 della X circoscrizione Liguria, n. 30 della XI circoscrizione Emilia-Romagna, numeri 4 e 6 della XII circoscrizione Toscana, n. 1 della XIX circoscrizione Campania 1 e n. 11 della XXI circoscrizione Puglia sono determinati secondo i prospetti allegati alla presente deliberazione di cui fanno parte integrante.

L'erogazione dei contributi sopra indicati è subordinata al deposito del consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento, nonché, in pendenza dei controlli demandati alla Corte dei conti e dei termini per la definitività dei piani di ripartizione, alla presentazione della garanzia fideiussoria prevista dall'art. 2 del Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1994. Gli interessi maturati sul deposito bancario dei contributi saranno erogati nei tempi tecnici necessari.

ALLEGATO 1
(alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 232 del 16 febbraio 2005)

Piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati svoltasi il 24 e 25 ottobre 2004 nel collegio uninominale n. 3 della III circoscrizione Lombardia 1 (L. 10 dicembre 1993, n. 515, art. 9-bis)

Candidati		Voti conseguiti dal candidato	Partiti e Movimenti politici aventi diritto al contributo	Contributo
Zaccaria Roberto	Candidato eletto	19.047	L'ULIVO INSIEME PER L'ITALIA	€ 31.172,24
Bresciani Luciano	Candidato che ha conseguito almeno il 15% dei voti	16.105	LA CASA DELLE LIBERTA'	€ 26.357,37
	Totale voti	35.152	Totale contributo da erogare	€ 57.529,61

ALLEGATO 2
(alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 232 del 16 febbraio 2005)

Piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati svoltasi il 24 e 25 ottobre 2004 nel collegio uninominale n. 10 della X circoscrizione Liguria (L. 10 dicembre 1993, n. 515, art. 9-bis)

Candidati		Voti conseguiti dal candidato	Partiti e Movimenti politici aventi diritto al contributo	Contributo
Zara Stefano	Candidato eletto	21.064	PAESE NUOVO	€ 36.738,10
Suriani Roberto Angelo detto Roberto	Candidato che ha conseguito almeno il 15% dei voti	12.315	LA CASA DELLE LIBERTA'	€ 21.478,81
	Totale voti	33.379	Totale contributo da erogare	€ 58.216,91

ALLEGATO 3
(alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 232 del 16 febbraio 2005)

Piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati svoltasi il 24 e 25 ottobre 2004 nel collegio uninominale n. 30 della XI circoscrizione Emilia-Romagna (L. 10 dicembre 1993, n. 515, art. 9-bis)

Candidati		Voti conseguiti dal candidato	Partiti e Movimenti politici aventi diritto al contributo	Contributo
Tedeschi Massimo	Candidato eletto	36.491	L'ULIVO INSIEME PER L'ITALIA	€ 42.113,06
Villani Luigi Giuseppe	Candidato che ha conseguito almeno il 15% dei voti	24.306	LA CASA DELLE LIBERTA'	€ 28.050,75
	Totale voti	60.797	Totale contributo da erogare	€ 70.163,81

ALLEGATO 4
(alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 232 del 16 febbraio 2005)

Piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati svoltasi il 24 e 25 ottobre 2004 nel collegio uninominale n. 4 della XII circoscrizione Toscana (L. 10 dicembre 1993, n. 515, art. 9-bis)

Candidati		Voti conseguiti dal candidato	Partiti e Movimenti politici aventi diritto al contributo	Contributo
Giacomelli Antonello	Candidato eletto	27.066	L'ULIVO INSIEME PER L'ITALIA	€ 49.013,34
Calderisi Giuseppe	Candidato che ha conseguito almeno il 15% dei voti	5.446	FORZA ITALIA	€ 9.862,06
	Totale voti	32.512	Totale contributo da erogare	€ 58.875,40

ALLEGATO 5
(alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 232 del 16 febbraio 2005)

Piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati svoltasi il 24 e 25 ottobre 2004 nel collegio uninominale n. 6 della XII circoscrizione Toscana (L. 10 dicembre 1993, n. 515, art. 9-bis)

Candidati		Voti conseguiti dal candidato	Partiti e Movimenti politici aventi diritto al contributo	Contributo
Galante Severino	Candidato eletto	29.654	L'ULIVO INSIEME PER L'ITALIA	€ 51.377,37
Gnaga Simone	Candidato che ha conseguito almeno il 15% dei voti	6.734	FORZA ITALIA	€ 11.667,07
	Totale voti	36.388	Totale contributo da erogare	€ 63.044,44

ALLEGATO 6
(alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 232 del 16 febbraio 2005)

Piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati svoltasi il 24 e 25 ottobre 2004 nel collegio uninominale n. 1 della XIX circoscrizione Campania 1 (L. 10 dicembre 1993, n. 515, art. 9-bis)

Candidati		Voti conseguiti dal candidato	Partiti e Movimenti politici aventi diritto al contributo	Contributo
D'Antoni Sergio Antonio	Candidato eletto	13.399	L'ULIVO INSIEME PER L'ITALIA	€ 35.495,84
Laboccetta Amedeo	Candidato che ha conseguito almeno il 15% dei voti	12.421	FORZA ITALIA	€ 32.904,98
	Totale voti	25.820	Totale contributo da erogare	€ 68.400,82

ALLEGATO 7
(alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 232 del 16 febbraio 2005)

Piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati svoltasi il 24 e 25 ottobre 2004 nel collegio uninominale n. 11 della XXI circoscrizione Puglia (L. 10 dicembre 1993, n. 515, art. 9-bis)

Candidati		Voti conseguiti dal candidato	Partiti e Movimenti politici aventi diritto al contributo	Contributo
Ria Lorenzo	Candidato eletto	30.537	L'ULIVO INSIEME PER L'ITALIA	€ 34.893,66
Barba Vincenzo	Candidato che ha conseguito almeno il 15% dei voti	20.490	LA CASA DELLE LIBERTA'	€ 23.413,28
	Totale voti	51.027	Totale contributo da erogare	€ 58.306,94

05A01793

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 febbraio 2005.

Modifica del decreto 13 gennaio 2005, recante: «Riconoscimento, al sig. Calicchio Fabio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 13 gennaio 2005 con il quale si riconosceva il titolo di «Ingegnere» conseguito in Svizzera dal sig. Calicchio Fabio, cittadino italiano, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto come anno di nascita «26 maggio 1968» al posto di «26 maggio 1971», come risulta dalla documentazione in atti;

Vista l'istanza di correzione inviata dal sig. Calicchio Fabio, pervenuta in data 3 febbraio 2005;

Decreta:

Il decreto datato 13 gennaio 2005, con il quale si riconosceva il titolo di «Ingegnere», conseguito in Svizzera da Calicchio Fabio, nato a Dornach (Svizzera) il 26 maggio 1971, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri sez. A settore civile-ambientale, è modificato come segue: la data «26 maggio 1968» è sostituita dalla data «26 maggio 1971».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 13 gennaio 2005.

Roma, 11 febbraio 2005

Il direttore generale: MELE

05A01572

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 febbraio 2005.

Emissione delle monete d'argento da € 10 celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006».

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il quinto comma dell'art. n. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Considerato che occorre autorizzare la terza emissione delle monete d'argento da € 10 celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006»;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la terza emissione delle monete d'argento da € 10 celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006», da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso gr.	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza in + o -	legale	tolleranza in + o -
	10,00	34	925	3‰	22	5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: al centro rappresentazione del logo ufficiale della XX edizione dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, a sinistra «R», a destra in basso «m», sigla dell'autore della moneta R. Mauri, sotto, «torino 2006» ed i cinque cerchi del Comitato Olimpico Nazionale, in tondo la scritta «REPUBBLICA ITALIANA».

sul rovescio: al centro rappresentazione del pittogramma della manifestazione Olimpica Torino 2006, relativo alla disciplina del «PATTINAGGIO di VELOCITÀ» con elementi grafici stilizzati; tra la figura, la firma dell'autore «MOMONI»; al centro il valore «10 EURO»; a destra in basso l'anno di emissione «2005»; in tondo «XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI».

sul bordo: zigrinatura spessa discontinua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta, da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 7 febbraio 2005

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

05A01863

DECRETO 7 febbraio 2005.

Emissione delle monete d'oro da € 50 celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006».

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il quinto comma dell'art. n. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Considerato che occorre autorizzare la terza emissione delle monete d'oro da € 50 celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006»;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la terza emissione delle monete d'argento da € 50 celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006», da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso gr.	
Oro	euro	mm.	legale	tolleranza in + o -	legale	tolleranza in + o -
	50,00	28	900	1‰	16,129	5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: al centro rappresentazione del logo ufficiale della XX edizione dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, a sinistra «R», a destra in basso «m», sigla dell'autore della moneta R. Mauri, sotto, «torino 2006» ed i cinque cerchi del Comitato Olimpico Nazionale, in tondo la scritta «REPUBBLICA ITALIANA».

sul rovescio: in primo piano, rappresentazione della statua equestre di Emanuele Filiberto di Savoia in Piazza S. Carlo a Torino; sotto alla base, la firma dell'autore «U. PERNAZZA», al fianco sinistro, in trasparenza, pittogramma del tedoforo della manifestazione olimpica; in basso a sinistra l'anno di emissione «2005»; a lato il valore «50 EURO»; in tondo «XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI».

sul bordo: zigrinatura continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta, da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 7 febbraio 2005

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

05A01864

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 dicembre 2004.

Piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini.

IL MINISTERO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 21 giugno 1988 concernente «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali»;

Visto l'art. 117, comma 2, della Costituzione così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2001;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità del 10 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 6 maggio 1991 concernente «Norme per la profilassi di malattie animali»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 concernente il riordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali e in particolare l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 3 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 1991 concernente il «Riconoscimento del centro per lo studio e le ricerche sulle encefalopatie animali e neuropatologie comparate dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, quale centro di referenza nazionale;

Visto il decreto del Ministero della sanità 29 gennaio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 34 dell'11 febbraio 1997 concernente «Misure integrative per la sorveglianza permanente delle encefalopatie spongiformi trasmissibili degli animali»;

Visto il decreto del Ministro della sanità dell'8 aprile 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 25 maggio 1999 recante «Norme per la profilassi della scrapie»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2001, n. 70 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 26 marzo 2001 recante il «Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanità»;

Visto il regolamento n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 147 del 31 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione il controllo e eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;

Vista la decisione 2002/1003/CE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 349 del 24 dicembre 2002 che fissa i requisiti minimi per uno studio dei genotipi della proteina prionica delle razze ovine;

Vista la decisione n. 2003/100/CE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 41 che fissa requisiti minimi per la istituzione di programmi d'allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili;

Vista la decisione n. 2003/848/CE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 322 del 9 dicembre 2003 che approva i programmi di eradicazione e di sorveglianza delle TSE degli Stati membri e di alcuni Stati aderenti per il 2004 e che fissa il livello di contributo finanziario della Comunità e che dispone per l'Italia un finanziamento pari 3.210.000 euro per l'attuazione di un piano di controllo ed eradicazione della scrapie;

Visto il regolamento (CE) n. 1915/2003 della Commissione che modifica il regolamento n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 283 del 31 ottobre 2003 per quanto concerne l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini e nei caprini e le regole per il commercio di ovini e caprini e di embrioni vivi;

Considerato che il regolamento n. 999/2001 prevede che in ogni singolo Stato membro venga effettuata una sorveglianza nei confronti della scrapie;

Considerato che il regolamento (CE) n. 1915/2003 che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 prevede, in caso di conferma di un focolaio di scrapie, la possibilità di ricorrere all'abbattimento degli ovini sulla base di criteri genetici connessi alla resistenza o sensibilità alla malattia;

Considerato che l'attività di sorveglianza per la scrapie ha rilevato la presenza di tale malattia in diversi greggi del territorio nazionale;

Considerato che la decisione n. 2003/100 prevede che in ogni singolo Stato membro dell'Unione europea vengano adottati piani di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei confronti delle diverse razze ovine;

Valutata la necessità di creare in ambito nazionale allevamenti in grado di soddisfare la domanda di capi geneticamente resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il ripopolamento delle aziende ovine colpite da tale malattia;

Ritenuto necessario in armonia con le disposizioni comunitarie, istituire piani di selezione genetica nelle razze ovine autoctone o allevate sul territorio nazionale diretti a incrementare nella popolazione ovina le caratteristiche di resistenza genetica alle encefalopatie spongiformi trasmissibili senza che siano compromessi gli aspetti zootecnici e produttivi delle razze coinvolte;

Considerato che l'attuazione dei piani di selezione genetica riveste carattere di interesse nazionale;

Considerate infine le maggiori garanzie per la salute del consumatore dei prodotti di origine animale provenienti da greggi geneticamente resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili;

Visto il parere favorevole espresso nella seduta del 25 novembre 2004 dalla Conferenza dello Stato con le regioni;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

1) azienda: qualsiasi luogo in cui gli animali oggetto del presente decreto sono detenuti, mantenuti, allevati, su base permanente o temporanea;

2) greggi di elevato merito genetico: i greggi che risultano iscritti al libro genealogico (LG) nonché tutti i greggi nei quali la percentuale di montoni in età riproduttiva iscritti al libro genealogico è equivalente o superiore al 50% del totale dei montoni in età riproduttiva presenti in allevamento;

3) greggi commerciali: i greggi che non soddisfano le condizioni dei greggi di alto merito genetico in relazione alle percentuali di presenza di montoni in età riproduttiva iscritti al libro genealogico;

4) analisi genetiche: analisi dei polimorfismi ai codoni 136 154 171 del gene della PrP effettuate da laboratori riconosciuti;

5) prelievo ufficiale: prelievo di sangue necessario per la esecuzione delle analisi genetiche di cui al presente decreto eseguito dal veterinario della ASL competente per territorio, oppure il prelievo di sangue o il prelievo di materiale biologico effettuato per il medesimo fine, esclusivamente nei greggi iscritti al libro genealogico rispettivamente dal veterinario o dal personale tecnico appartenente alle associazioni allevatori all'uopo riconosciuti e formati dagli assessorati regionali competenti;

6) piano nazionale di selezione: le linee guida redatte dal Ministero della salute riguardanti le modalità di esecuzione dei piani dì selezione genetica, profilassi e controllo;

7) piani regionali di selezione genetica per la resistenza degli ovini alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST): i piani predisposti dalle autorità regionali competenti in conformità allo schema di selezione nazionale di cui all'allegato I parte *A* emanato dal Ministero della salute e finalizzati al progressivo incremento dei caratteri di resistenza genetica degli ovini alle EST;

8) piani alternativi di profilassi e controllo per la lotta alle EST degli ovini: i piani predisposti dalle autorità regionali competenti, non conformi allo schema di selezione genetica nazionale di cui all'allegato I parte *A* e adottati qualora sussista il rischio che l'applicazione dello schema di selezione genetica nazionale possa avere effetti negativi sulla consistenza della razza soggetta al piano.

Art. 2.

Piani di selezione e di profilassi e controllo regionali

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a predisporre piani di selezione genetica per la resistenza alle EST nei confronti delle razze ovine autoctone o che costituiscono un patrimonio rilevante nel territorio regionale.

2. Nella stesura dei piani di cui al comma 1, le singole regioni e le province autonome si attengono ai requisiti minimi previsti dall'allegato I parte *A* del presente decreto.

3. I piani di cui al comma 1, approvati dalle regioni e province autonome sono inviati alla commissione nazionale di coordinamento presso il Ministero della salute - Direzione generale della sanità veterinaria.

4. Qualora le regioni e le province autonome sulla base della situazione epidemiologica e tenuto conto delle frequenze dei caratteri di resistenza genetica nella razza interessata prevedano effetti negativi sulla consistenza di popolazione dovuti alla applicazione degli schemi di selezione nazionali previsti nell'allegato I parte *A* istituiscono piani alternativi di profilassi e controllo per la lotta alle EST.

5. I piani di profilassi e controllo di cui al precedente comma 4 sono predisposti secondo i requisiti minimi di cui all'allegato I parte *B* e sono presentati alla Commissione nazionale di coordinamento per una loro valutazione ed inviati successivamente alla Commissione europea per una loro approvazione.

6. Gli indennizzi relativi agli animali obbligatoriamente macellati nell'ambito delle azioni del presente decreto, sono indennizzati ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, al netto degli introiti derivati dalla macellazione.

Art. 3.

Campo di applicazione

1. L'adesione ai piani previsti dall'art. 2, ai commi 1 e 4, è su base volontaria sia per i greggi di elevato merito genetico o commerciali fino al 1° aprile 2005. A partire da tale data l'adesione ai piani diventa obbligatoria per tutti i greggi di elevato merito genetico.

Art. 4.

Raccolta dei dati relativi ai piani di selezione genetica

1. Presso il Centro di referenza nazionale per le encefalopatie animali e neuropatologie comparate (CEA) dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Torino è istituita la Banca dati nazionale selezione genetica (BDNSG).

2. Le regioni e province autonome trasmettono alla BDNSG di cui al comma 1, i dati relativi alla attività di genotipizzazione in conformità alle informazioni di cui all'allegato II.

3. Gli esiti delle prove di genotipizzazione sono trasmessi dai laboratori settimanalmente alla Banca dati regionale della regione di appartenenza del gregge.

4. I dati di cui al comma 2 relativi ai campioni accettati e refertati nel corso del trimestre stesso. vengono trasmessi trimestralmente dalle regioni e dalle province autonome tramite apposito tracciato record e relativi codici entro il 20 del mese successivo al termine di ciascun trimestre.

Art. 5.

Funzioni dei diversi enti coinvolti nei piani

1. Alla esecuzione dei piani di cui all'art. 2 concorrono:

a) Ministero della salute;

b) commissione nazionale di coordinamento;

c) regioni e province autonome;

d) Istituto superiore di sanità - Dipartimento di sanità alimentare ed animale;

e) centro di referenza nazionale per le encefalopatie animali e comparate (CEA);

f) ASSONAPA;

g) istituti zooprofilattici sperimentali;

h) laboratorio gruppi sanguigni di Cremona e laboratorio Istituto zootecnico caseario della Sardegna;

i) aziende sanitarie locali.

2. Il Ministero della salute:

a) definisce le linee guida tecniche e organizzative del Piano nazionale a cui le regioni si attengono per la predisposizione dei singoli piani regionali;

b) adegua gli obiettivi del piano nazionale a quelli individuati dalla commissione europea nell'ambito dei piani di selezione, controllo e profilassi delle EST ovicaprine;

c) assolve a tutti i debiti informativi richiesti dalle istituzioni comunitarie;

d) presenta alla commissione europea piani di selezione o di profilassi e controllo delle EST ai fini dell'ottenimento dei previsti cofinanziamenti comunitari di cui alla decisione n. 90/424/CEE;

*e)*può stipulare convenzioni con l'Istituto superiore di sanità ai fini delle attività di cui al comma 6.

3. Presso il Ministero della salute è istituita la Commissione nazionale di coordinamento, che si riunisce con frequenza almeno semestrale, costituita da:

a) un rappresentante del Ministero della salute - Direzione generale della sanità veterinaria;

b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) un rappresentante dell'ASSONAPA;

d) un esperto dell'Istituto superiore di sanità (ISS)- Dipartimento di sanità alimentare ed animale;

e) un esperto del Centro di referenza nazionale per le encefalopatie animali (CEA) presso l'IZS di Torino;

f) due esperti rispettivamente dell'Istituto zooprofilattici sperimentali del Lazio e Toscana e dell'Istituto zooprofilattico della Sardegna;

g) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza Stato-regioni che attuino nei territori di competenza piani di selezione genetica per la resistenza alle EST o di profilassi e controllo;

4. La commissione di cui al comma 3 ha il compito di:

a) fornire al Ministero della salute il supporto tecnico per l'aggiornamento delle linee guida ed organizzative del piano nazionale;

b) provvedere a coordinare le attività delle singole regioni nell'ambito di attuazione dei singoli piani di selezione genetica o di profilassi e controllo verificandone al contempo la rispondenza agli obiettivi nazionali e comunitari;

c) provvedere a definire idonee strategie di divulgazione e promozione del piano nazionale;

d) adeguare gli schemi di selezione e le qualifiche degli allevamenti in funzione di eventuali nuove evidenze tecnico-scientifiche, epidemiologiche, dell'impatto di tali schemi sulla zootecnia nazionale o in ottemperanza a direttive comunitarie;

e) indicare e coordinare le metodiche atte alla identificazione individuale, alle modalità di certificazione genetica del singolo capo e della qualifica acquisita dai greggi aderenti al piano nazionale;

f) fornire il supporto tecnico scientifico alle regioni nell'ambito della attuazione dei piani;

g) predisporre entro il 15 marzo di ogni anno, sulla base delle relazioni prodotte dalle commissioni di coordinamento regionali e dei report prodotti dal CEA, una relazione complessiva sull'andamento dei piani regionali e sui risultati conseguiti;

h) il funzionamento della commissione non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Regioni e province autonome:

a) in funzione della realtà zootecnica locale predispongono piani regionali di selezione genetica o piani alternativi di profilassi e controllo per la resistenza alle EST;

b) gestiscono gli aspetti amministrativi e finanziari dei singoli piani;

c) assolvono ai debiti informativi di carattere finanziario ed epidemiologico richiesti dal Ministero della salute dal CEA e ISS;

d) incentivano l'adesione al piano da parte degli allevatori, coordinano e valutano la sua progressione con particolare riferimento alle eventuali problematiche insorte, risultati conseguiti in funzione delle scadenze previste nonché il loro impatto sulla zootecnia regionale;

e) entro il 31 gennaio di ogni anno le regioni redigono una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti e la inviano alla commissione nazionale di coordinamento.

6. Istituto superiore di sanità:

a) fornisce il supporto tecnico-scientifico al Ministero della salute per l'attuazione del piano di selezione nazionale;

b) effettua le verifiche ispettive e tecniche finalizzate al rilascio delle autorizzazioni per i laboratori esterni al Servizio sanitario nazionale che effettuano le analisi genetiche;

c) valuta le diverse metodiche di analisi genetica utilizzabili nell'ambito del piano. Fornisce consulenza e supporto tecnico ai laboratori che effettuano le analisi;

d) organizza ring test finalizzati alla verifica della concordanza ed attendibilità delle procedure analitiche utilizzate dai laboratori che eseguono analisi genetiche;

e) effettua controanalisi su campioni oggetto di contenzioso;

f) svolge attività ispettiva e di verifica nei laboratori che eseguono analisi genetiche di cui al presente decreto su specifica richiesta del Ministero della salute.

7. Centro di referenza nazionale per le encefalopatie animali e comparate (CEA):

1) fornisce consulenza tecnico-scientifica al Ministero della salute e valuta nuove metodiche di genotipizzazione per verificare la possibilità di miglioramento del piano nazionale in termini di accuratezza dei risultati, di rese e costi;

2) realizza e gestisce la BDNSG attraverso la raccolta, verifica e elaborazione dei dati provenienti dalle banche regionali;

3) fornisce i dati ufficiali relativi all'andamento del piano al fine di assolvere i debiti informativi a livello nazionale e comunitario;

4) predispone i tracciati record necessari all'aggregazione locale ed al trasferimento dalle banche dati regionali dei dati relativi ai singoli piani regionali al CEA;

5) produce per il Ministero della salute entro il 20 del secondo mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre report periodici trimestrali riferiti allo stato di avanzamento del piano. Detti report contengono le seguenti informazioni:

1) numero di test effettuati per regione, per mese e per motivo di prelievo;

2) distribuzione degli allevamenti aderenti al piano per regione e per tipo;

3) distribuzione delle frequenze alleliche e genotipiche su base regionale e nazionale, per razza sesso e anno di nascita;

4) segnalazione di eventuali nuovi polimorfismi genetici e di altri codoni coinvolti nella resistenza alla malattia;

8. ASSONAPA:

1) è responsabile del disegno, organizzazione e gestione degli aspetti tecnici relativi al piano di selezione nell'ambito dei greggi iscritti al libro genealogico secondo le linee guida di cui all'allegato I parte *A* e sotto il coordinamento dei servizi veterinari regionali competenti per territorio;

2) detiene la base dei dati relativa ai programmi di selezione genetica per la resistenza alle EST dei greggi iscritti al libro genealogico e ne trasmette mensilmente e comunque entro il quindicesimo giorno del mese successivo i dati alla Banca dati regionale di competenza;

3) tramite i veterinari e tecnici delle associazioni allevatori esegue i prelievi ufficiali di sangue e materiale biologico nei greggi iscritti ai libri genealogici per la esecuzione di prove genetiche necessarie alla attuazione del piano;

4) a tal fine, i veterinari e i tecnici di cui all'art. 1, comma 1, punto 5, verificano sotto la propria responsabilità l'identificazione individuale del capo da sottoporre a genotipizzazione;

5) i tecnici e veterinari appartenenti alle associazioni allevatori utilizzano per l'invio dei campioni la scheda di cui all'allegato IV o una scheda equivalente contenente almeno le stesse informazioni.

9. Le aziende sanitarie locali, oltre ad adempiere alle specifiche disposizioni previste dai singoli piani regionali, svolgono i seguenti compiti:

a) accettano e archiviano le schede di iscrizione degli allevamenti aderenti ai piani regionali di cui all'allegato III;

b) verificano la corretta identificazione individuale dei capi appartenenti ai greggi sottoposti ai piani e di quelli sottoposti a genotipizzazione;

c) eseguono per quanto di competenza i prelievi dei campioni ufficiali per la genotipizzazione nei greggi soggetti al piano, utilizzando l'apposita scheda di accompagnamento di cui all'allegato IV;

d) controllano il rispetto dei tempi di eliminazione dei soggetti con genotipo indesiderato;

e) verificano i requisiti sanitari dei greggi ed effettuano l'attività di sorveglianza e vigilanza nei confronti delle EST;

f) certificano la genetica dei singoli capi appartenenti a greggi iscritti LG, di alto merito genetico o commerciali e conferiscono le qualifiche di resistenza genetica ai dei greggi;

g) controllano il rispetto dei requisiti relativi alla movimentazione in entrata ed uscita dalle aziende dei capi appartenenti ai greggi sottoposti ai piani.

Art. 6.

1. L'attività di genotipizzazione prevista dal presente decreto è svolta da:

a) IZS del Lazio e Toscana - sezione di Roma, IZS della Sicilia - sezione di Palermo, IZS della Sardegna - sezione di Sassari e dall'IZS del Piemonte e Valle d'Aosta - sezione di Torino, con finanziamenti a carico degli stanziamenti previsti dalla legge 19 gennaio, n. 3;

b) laboratori gruppi sanguigni e laboratorio Istituto zootecnico caseario della Sardegna, autorizzati dal Ministero della salute previa verifica tecnica e parere favorevole dell'Istituto superiore di sanità.

2. Rimane salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di affidare l'attività di genotipizzazione ad ulteriori Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio già dotati delle attrezzature necessarie. A tali istituti viene riconosciuto un rimborso per i test effettuati nei limiti delle risorse disponibili e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 7.

1. Gli oneri derivanti dal presente decreto gravano sul capitolo 4391 dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2004 e sul corrispondente capitolo per i successivi esercizi quale anticipazione del cofinaziamento comunitario per l'esecuzione dei test di genotipizzazione e abbattimento degli animali sensibili da riassegnare da parte del fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, al predetto capitolo sullo stato di previsione di spesa del Ministero della salute.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 58

ALLEGATO I

PARTE A

SCHEMA DI SELEZIONE GENETICA NEI GREGGI ADERENTI AL PIANO

Principi generali del piano di selezione genetica.

1. Il piano si basa sui principi di selezione attraverso la linea maschile. Tuttavia, laddove questo favorirà la progressione del piano, potrà essere incentivata l'applicazione di schemi di selezione che comprendano l'impiego di riproduttori di sesso femminile. L'applicazione di tali schemi sarà subordinata alla valutazione delle commissioni regionali di coordinamento del piano.

Obiettivi del piano:

obiettivo del piano è quello di incrementare la frequenza dei caratteri di resistenza genetica alle EST nella popolazione ovina al fine di:

a) concorrere all'eradicazione delle EST degli ovini;

b) concorrere alla creazione di greggi a «basso rischio» di EST;

c) contribuire alla tutela della salute umana ed animale.

L'incremento dei caratteri di resistenza viene realizzato attraverso:

a) eliminazione dell'allele VRQ tramite il divieto di utilizzo di riproduttori portatori di tale allele;

b) incremento della frequenza dell'allele ARR negli allevamenti aderenti al piano;

c) costituzione di serbatoi di arieti omozigoti resistenti (ARR/ARR), utili anche per il ripopolamento degli allevamenti infetti;

d) progressiva diminuzione della frequenza dell'allele ARQ negli allevamenti aderenti al piano.

2. Condizioni obbligatorie generali per i greggi partecipanti:

a) tutti gli allevamenti partecipanti al piano debbono essere ufficialmente indenni o indenni da brucellosi ed in regola con gli adempimenti sanitari previsti dalla legislazione nazionale;

b) tutti i capi facenti parte dei greggi aderenti al piano sono identificati in maniera tale da garantire una duratura e precisa connessione tra il marchio identificativo dell'animale e la certificazione attestante il genotipo;

c) tutti gli allevamenti partecipanti al piano, di qualsiasi categoria, si impegnano ad introdurre esclusivamente montoni certificati e di genotipo rispondente ai requisiti degli schemi di selezione;

d) tutti gli animali con sintomatologia neurologica riferibile alle EST di età superiore ai 12 mesi nonché tutti gli animali di età superiore ai 18 mesi morti negli allevamenti partecipanti al piano, sono denunciati all'autorità sanitaria competente per territorio (ASL) e sottoposti agli accertamenti diagnostici per le EST (Test rapido) presso i laboratori dell'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio. In caso di esito positivo confermato dal CEA, il soggetto colpito, laddove non ancora genotipizzato, verrà sottoposto ad analisi genetica;

e) qualora, in seguito agli accertamenti effettuati su animali morti o sospetti, fosse confermata la presenza di EST in allevamento, si applicano le misure di controllo previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di eradicazione dei focolai di malattia;

f) in tutti gli allevamenti partecipanti al piano, tutti i maschi in età riproduttiva ad esclusione degli agnelli o agnelloni destinati al macello, sono sottoposti a prove di genotipizzazione;

g) i maschi portatori dell'allele VRQ devono essere macellati entro i 30 giorni successivi alla determinazione del loro genotipo; questi animali non possono uscire dall'allevamento, tranne che per essere macellati;

h) le femmine del gregge eventualmente genotipizzate per le quali risulti noto il genotipo recante l'allele VRQ devono essere macellate entro 30 giorni;

i) è fatto divieto di usare a fini riproduttivi all'interno del gregge i montoni, compresi i donatori di sperma per la fecondazione artificiale, che non siano quelli certificati nell'ambito del programma.

3. Il piano prevede l'autorizzazione all'impiego a fini riproduttivi di montoni classificati - a seconda del genotipo - nelle seguenti classi di preferenza:

Genotipo	Riproduttori di 1ª classe
ARR/ARR	Suscettibilità minima o nulla
	Riproduttori di 2ª classe
ARR/ARH	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Si suppone tuttavia una suscettibilità scarsa
ARR/AHQ	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Si suppone tuttavia una suscettibilità scarsa
ARQ/ARR	Suscettibilità scarsa
	Riproduttori di 3ª classe
ARQ/ARQ	Suscettibilità elevata
ARQ/AHQ	Suscettibilità elevata
AHQ/AHQ	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente piano, si considera una suscettibilità elevata
ARQ/ARH	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente piano, si considera una suscettibilità elevata
ARH/ARH	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente piano, si considera una suscettibilità elevata
AHQ/ARH	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente piano, si considera una suscettibilità elevata
	Divieto di impiego come riproduttori
VRQ/VRQ	Suscettibilità elevata
VRQ/ARQ	Suscettibilità elevata
VRQ/ARH	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Portatore dell'allele maggiormente suscettibile
VRQ/AHQ	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Portatore dell'allele maggiormente suscettibile
VRQ/ARR	Suscettibilità scarsa ma portatore dell'allele maggiormente suscettibile

1) Razze con frequenza dell'allele ARR/$>$ 40%:

a) per queste razze tenuto conto della elevata frequenza dell'allele ARR si prevede di mettere in atto uno schema di selezione che consenta di giungere in breve tempo alla condizione di omozigosi ARR/ARR nelle aziende senza però penalizzare eccessivamente i caratteri produttivi;

b) i greggi partecipanti non possono utilizzare riproduttori maschi diversi dalle classi di arieti indicate nella tabella sottostante;

c) per ogni gregge partecipante, fermo restando l'utilizzo delle sole classi di arieti indicate, la scala di utilizzo decrescente per preferenza è indicativa e non vincolante per l'allevatore;

d) sono vietate vendita e introduzione di montoni di classe 3 tra greggi aderenti al piano ad esclusione dei montoni iscritti al LG, è comunque consentito l'utilizzo di montoni di classe 3 nelle singole aziende se provenienti da rimonta interna;

e) per i greggi aderenti, trascorsi massimo 5 anni dall'inizio dell'attuazione del piano, viene consentito soltanto l'utilizzo di montoni di classe 1 e 2 e dal 10º anno solo di montoni di classe 1.

Classe montoni	Razze con ARR $>$ 40%
1	Da allevamento iscritto al LG
2	Da allevamento iscritto al LG
1	Da allevamento di elevato merito genetico
2	Da allevamento di elevato merito genetico
1	Da allevamento commerciale o da rimonta interna
2	Da allevamento commerciale o da rimonta interna
3	Tra allevamenti LG o da rimonta interna

2) Razze con frequenza dell'allele ARR/$<$ 40% :

a) per queste razze tenuto conto della bassa frequenza dell'allele ARR si prevede di effettuare uno schema di selezione che consenta di giungere in tempi ragionevoli al superamento della soglia del 40% di frequenza dell'allele ARR/ nei greggi coinvolti;

b) i greggi partecipanti non possono utilizzare riproduttori maschi diversi dalle classi di arieti indicate nella tabella sottostante;

c) per ogni gregge partecipante, fermo restando l'utilizzo delle sole classi di arieti indicate, la scala di utilizzo decrescente per preferenza è indicativa e non vincolante per l'allevatore;

d) sono vietate vendita e introduzione di montoni di classe 3 tra greggi aderenti al piano ad esclusione tra greggi iscritti al LG mentre è consentito l'utilizzo di montoni di classe 3 nelle singole aziende solo se provenienti da rimonta interna;

e) per i greggi aderenti al piano, trascorsi massimo 7 anni, viene consentito l'utilizzo solo di arieti di classe 1 e 2 e dal 10º anno solo di montoni di classe 1.

Classe montoni	Razze con ARR $<$ 40%
1	Da allevamento iscritto al LG
1	Da allevamento di elevato merito genetico
1	Da allevamento commerciale o da rimonta interna
2	Da allevamento iscritto al LG
2	Da allevamento di elevato merito genetico
2	Da allevamento commerciale o da rimonta interna
3	Tra allevamenti LG o da rimonta interna

4) Modalità di attuazione dell'acquisto di riproduttori.

Il piano vuole garantire il miglioramento dei caratteri di resistenza alle EST tenendo al contempo in considerazione i programmi di valorizzazione dei caratteri morfo-funzionali di razza. Pertanto, nell'ambito degli allevamenti aderenti al piano, l'acquisto di montoni di classe 1 e 2 provenienti da allevamenti commerciali aderenti e non aderenti al piano, è consentita fintanto che la quota di greggi di elevato merito genetico di una determinata razza non abbia superato la soglia del 60% sul totale degli allevamenti presenti a livello regionale.

Tale regola è valida a condizione che i greggi di elevato merito genetico siano comunque in grado di garantire una piena copertura dei fabbisogni del piano attraverso la disponibilità di riproduttori che uniscano un elevato valore genetico complessivo, ai caratteri di resistenza alle EST. La limitazione all'acquisto dei riproduttori dai soli greggi ad elevato merito genetico è soggetta alla autorizzazione della Commissione nazionale di coordinamento su richiesta delle Commissioni regionali e sulla scorta di riscontri oggettivi prodotti da questa.

Livelli di qualifica degli allevamenti.

Ogni gregge aderente al piano di selezione può accedere ad una delle seguenti qualifiche:

Livello I . . . . . . Greggi composte unicamente da ovini con genotipo ARR/ARR

Livello II . . . . . Greggi interamente composte da soggetti recanti almeno un allele ARR e montoni ARR/ARR

Livello III . . . . Greggi la cui progenie discende unicamente da montoni con genotipo ARR/ARR

Livello IV . . . . Greggi la cui progenie discende unicamente da montoni recanti almeno un allele ARR

Livello V . . . . . Greggi aderenti al piano

5. Controlli nei greggi aderenti al piano:

1) prelievi con cadenza almeno annuale, sono effettuati in tutti i greggi iscritti al libro genealogico dai veterinari ufficiali delle ASL in azienda o al macello al fine di verificare la veridicità dei livelli di qualifica acquisiti e la rispondenza tra singolo certificato e marchio identificativo;

2) campionamenti casuali sono effettuati nelle aziende aderenti al piano non iscritte al LG da parte dei veterinari ufficiali delle ASL al fine di verificare la veridicità dei livelli di qualifica acquisiti e la rispondenza tra singolo certificato e marchio identificativo;

3) nel caso di greggi di livello I, test rapidi a campione sono effettuati su soggetti di età superiore ai 18 mesi per rilevare la eventuale presenza di EST;

4) le dimensioni e le modalità di campionamento di cui al comma 2 e 3 saranno definite dal CEA sulla base dell'andamento dei dati disponibili al termine del primo anno di attuazione del piano e diffuse con apposita nota da parte del Ministero della salute.

PARTE B

REQUISITI MINIMI PER LA REDAZIONE DI UN PIANO DI PROFILASSI E CONTROLLO DELLE EST OVINE ALTERNATIVO AI PIANI DI SELEZIONE GENETICA PER LA RESISTENZA ALLE EST.

1. Le regioni qualora intenzionate ad effettuare sul proprio territorio un piano di profilassi e controllo delle EST ovine alternativo ai piani di selezione genetica o diverso dallo schema di selezione nazionale devono presentare alla Commissione nazionale di coordinamento presso il Ministero della salute - Direzione generale della sanità veterinaria uno schema di programma che includa obbligatoriamente nei greggi aderenti almeno l'effettuazione di test rapidi su tutti i soggetti sopra i 18 mesi venuti a morte e l'esame di tutti i soggetti di età superiore ai 12 mesi con sintomi neurologici riferibile alle EST

2. I piani presentati devono contenere almeno le seguenti informazioni:

a) razza e dati sulla popolazione ovina soggetta al piano;

b) motivi che giustificano l'attuazione di un piano basato su criteri alternativi alla selezione genetica o diverso dallo schema di selezione nazionale con particolare riferimento alle frequenze genetiche osservate nella popolazione soggetta al piano;

c) analisi costi/benefici del piano, eventuali finanziamenti o premi per gli allevatori;

d) la zona geografica di applicazione;

e) sistema di identificazione utilizzato e modalità di certificazione individuale e aziendale;

f) tipo di dati raccolti nel database;

g) modalità di utilizzo dei riproduttori maschi ed eventuale costituzione di gruppi di monta;

h) misure di sorveglianza dei greggi con particolare riguardo ai controlli nelle aziende aderenti, alla movimentazione di soggetti in entrata ed uscita dalle stesse e al monitoraggio tramite utilizzo di test rapidi sulle categorie a rischio che devono prevedere almeno il controllo di tutti i soggetti sospetti di infezione di EST di età superiore ai 12 mesi o morti di età superiore ai 18 mesi;

i) le varie qualifiche applicabili alle aziende;

j) criteri utilizzati per consentire l'invio al macello dei soggetti provenienti dai greggi aderenti al piano e per l'utilizzo del latte per consumo umano;

k) le misure da adottare su animali e prodotti qualora vi sia il riscontro di un caso di EST nel gregge;

l) le misure da adottare nel caso l'azienda perda la qualifica riconosciuta;

m) le misure di controllo a campione per confermare lo status sanitario raggiunto dalle aziende.

ALLEGATO II

REQUISITI MINIMI RELATIVI AI DATI DA INVIARE DA PARTE DELLE REGIONI ALLA BANCA DATI NAZIONALE

1. Ogni singola banca dati regionale deve contenere almeno i seguenti dati relativi ai piani di selezione genetica effettuati:

1) Anagrafica aziende partecipanti (eventualmente divise in due tabelle collegate):

proprietario o ragione sociale;

codice aziendale;

indirizzo (comune e provincia);

codice ASL di competenza;

coordinate geografiche (latitudine e longitudine);

categoria (greggi iscritte a LG, di elevato merito genetico o commerciali);

livello di qualifica;

specie allevate (con indicazione anche della eventuale presenza di caprini);

razze allevate;

numero di riproduttori maschi presenti per razza;

numero di riproduttori femmine presenti per razza;

numero di riproduttori maschi iscritti a LG per razza;

numero di riproduttori femmine iscritte a LG per razza.

2) Tabella individuale (singole analisi):

codice ASL di prelievo;

data di prelievo;

codice aziendale di allevamento;

codice aziendale (eventuale) di provenienza;

codice identificativo dell'animale;

codice del bolo o del microchip se impiegati;

motivo del prelievo (agnelli o montoni, femmine per gruppi di monta, animali del campione casuale di verifica, genotipizzazioni per la gestione di focolaio di scrapie);

data di nascita del capo;

sesso;

razza;

iscrizione a LG;

alleli;

protocollo di accettazione e identificativo individuale del campione;

data di accettazione;

data del rapporto di prova e responsabile della diagnosi;

destinazione del capo (con indicazione del codice aziendale di destinazione se venduto o del codice del macello se macellato).

2. I dati di cui al comma 1 sono inviati trimestralmente alla DBNSG utilizzando i tracciati record da questa predisposti che vengono diffusi con apposita nota del Ministero della salute entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

ALLEGATO III

DOMANDA DI ADESIONE AL PIANO NAZIONALE DI SELEZIONE GENETICA PER LA PROFILASSI DELLA SCRAPIE

Al Responsabile del Servizio di Medicina Veterinaria della AUSL ....

Il sottoscritto Cognome .... Nome ....

In qualità di Proprietario □ Responsabile □ Detentore □

Ragione sociale allevamento ....

Codice aziendale |_|_|_|_|_|_|_|_|

Partita IVA impresa ....

Codice fiscale ....

Comune ....

Via / località ....

Telefono ....

Tipologia dell'azienda latte □ carne □

in selezione □ commerciale □

Capi presenti:

totale ovini .... totale caprini ....

di cui

razza razza ....

riproduttori ovini maschi .... N. capi .... riproduttori caprini maschi ....

riproduttori ovini femmine .... riproduttori caprini femmine ....

dettaglio capi ovini iscritti LG totale capi iscritti..........

razza N. capi razza n.capi

riproduttori ovini maschi .... riproduttori ovini femmine ....

....

CHIEDE

Di aderire al piano "Piano Nazionale di Selezione Genetica per la Profilassi della scrapie"

DICHIARA

1) di accettare gli obblighi derivati dalla adesione a detto piano, impegnandosi a seguire strettamente le prescrizioni che verranno impartite dal Servizio Veterinario dell'AUSL;
2) di avvalersi della collaborazione tecnica del Dott. ...., Medico Veterinario, tel. ...., iscritto all'Albo della provincia di .... n. ....;

Li' .... Firma del richiedente

ALLEGATO IV

PIANO NAZIONALE DI SELEZIONE GENETICA DEGLI OVINI PER LA PROFILASSI DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI

SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI

Verbale n. ____________ ASL ____________ Prelevatore ______________________ Data prelievo |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Proprietario: ______________________ Codice azienda (allevamento) |_|_|_|_|_|_|_|_| Comune ______________Provincia _____

N. progr.	Etichetta Codice a barre	Codice azienda (1)	Codice identificativo del capo (2)	Codice bolo o microchip	Motivo prelievo (3)	Nascita (4)			Sesso (M, F)	Razza	Capo iscritto a LG (Sì/No)
						Giorno	Mese	Anno			
1											
2											
3											
4											

(1) da inserire solo nell'eventualità prevista dalla nota (2)
(2) Codice identificativo del capo: data l'importanza del presente dato, si ricorda di inserire il codice completo, verificandone sempre la correttezza. La completezza deve essere garantita soprattutto nelle situazioni in cui il codice fosse composto da un codice aziendale diverso da quello già riportato in intestazione (ad es. 000TV000+numero progressivo).

(3) Per il motivo del prelievo utilizzare i seguenti codici:
1 agnelli o montoni del Piano Nazionale
2 femmine per la definizione dei gruppi di monta
3 maschi o femmine del campione casuale di verifica del Piano Nazionale
4 genotipizzazioni per la gestione di un focolaio di Scrapie ovina

(4) indicare sempre almeno mese (anche presuntivo) e anno di nascita

Firma
del Titolare dell'Impianto

Veterinario prelevatore
Timbro e Firma

05A01766

DECRETO 12 gennaio 2005.

Delega di attribuzioni del Ministro della salute per taluni atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato sen. avv. Cesare Cursi, on. prof. Antonio Guidi e sen. avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1998, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 300, così come modificato dalla legge 3 agosto 2001, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, con il quale il sen. avv. Cesare Cursi e l'on. prof. Antonio Guidi sono stati nominati Sottosegretari di Stato al Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2001, con il quale sono stati individuati i compiti e le attribuzioni da conferire ai predetti Sottosegretari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2004, con il quale il sen. avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati è stata nominata Sottosegretario di Stato al Ministero della salute;

Ritenuto, pertanto, di dover rimodulare, a seguito della nomina del sen. avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati, l'assegnazione dei compiti e delle attribuzioni da conferire ai Sottosegretari di Stato al Ministero della salute;

Decreta:

Art. 1.

1) Ai Sottosegretari di Stato sen. avv. Cesare Cursi, On. prof. Antonio Guidi e sen. avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati è conferita la delega a trattare, sulla base delle indicazioni del Ministro, gli affari inerenti le materie indicate rispettivamente nei successivi articoli 2, 3 e 4. Al fine di assicurare il coordinamento, tra le attività esperite in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato operano in costante raccordo con il Ministro stesso.

2) Nelle materie ad essi delegate, i Sottosegretari di Stato firmano i relativi atti e provvedimenti; tali atti sono inviati alla firma per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro.

Art. 2.

Al Sottosegretario di Stato sen. avv. Cesare Cursi è conferita la delega a trattare gli affari di competenza ministeriale nelle seguenti materie:

attività di contenzioso in materia di personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;

igiene, prevenzione e sicurezza del lavoro;

rapporti con il Coni per le problematiche relative alla medicina dello sport;

sanità pubblica veterinaria, alimenti e nutrizione limitatamente ai seguenti settori;

procedure ed altri adempimenti comunitari ed internazionali; import ed export di animali e prodotti di origine animale e controlli alle frontiere esterne;

additivi, aromi, imballaggi, contaminanti, tecnologie alimentari, nuovi alimenti, igiene generale della distribuzione e vendita degli alimenti;

sanità animale ed anagrafe del bestiame;

igiene dei prodotti di origine animale;

tutela del benessere animale; riproduzione animale fecondazione artificiale; igiene zootecnica; igiene veterinaria e lotta al randagismo;

farmaco veterinario;

prodotti dietetici, integratori alimentari e prodotti salutistici;

alimentazione animale;

alimenti di origine vegetale;

prodotti fitosanitari;

rapporti giuridici ed economici in materia di assistenza sanitaria nell'ambito dell'Unione europea ed in ambito extracomunitario;

assistenza sanitaria all'estero ai lavoratori italiani;

interventi straordinari in materia di assistenza sanitaria in Italia in favore di emigrati, di apolidi, di rifugiati politici e di stranieri;

assistenza sanitaria e medico legale del personale navigante; supporto delle funzioni della commissione medica d'appello avverso i giudizi di inidoneità permanente al volo;

indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;

professioni sanitarie relativamente all'area infermieri, veterinari e farmacisti;

funzioni consultive medico - legali nei ricorsi amministrativi o giurisdizionali concernenti pensioni di guerra e di servizio e nelle procedure di riconoscimento di infermità dipendenti da cause di servizio, non-

ché nei ricorsi per la corresponsione di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

Art. 3.

Al Sottosegretario di Stato on. prof. Antonio Guidi è conferita la delega a trattare gli affari di competenza ministeriale nelle seguenti materie:

partecipazione alle attività sanitarie del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica, promozione dell'attuazione di programmi, raccomandazioni e normative delle citate organizzazioni;

attività connesse alla stipula degli accordi bilaterali in ambito sanitario e dell'attuazione dei relativi programmi di attività, inventario degli accordi bilaterali in ambito sanitario e delle scienze mediche; rapporti con le ambasciate, basi di dati sanitari di Stati esteri;

prevenzione limitatamente ai seguenti settori:

coordinamento degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera;

promozione della salute con particolare riferimento ai gruppi sociali ed alle fasce di età più vulnerabili, integrazione socio - sanitaria, disabilità e riabilitazione, invalidità civile;

promozione di comportamenti e stili di vita per la salute e relativi interventi in materia di dipendenza da farmaci e sostanze da abuso e di AIDS;

incidenti stradali e domestici; aspetti connessi alla protezione civile;

industrie insalubri e ad alto rischio; sostanze e preparati chimici;

salute mentale.

Art. 4.

Al Sottosegretario sen. avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati è conferita la delega a trattare gli affari di competenza ministeriale nelle seguenti materie:

professioni sanitarie con lauree specialistiche relativamente all'area dei medici, odontoiatri, chimici, biologi, fisici e psicologi;

Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie;

problemi di bioetica in materia sanitaria;

supporto al Ministro nelle attività di rappresentanza presso le Istituzioni nazionali ed internazionali (attività dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS); attività sanitarie delle altre agenzie e organismi specializzati delle Nazioni unite; rapporti con gli uffici OMS in Italia; attuazione delle convenzioni delle raccomandazioni e dei programmi sanitari internazionali; coordinamento dell'assistenza sanitaria in caso di visite di Stato e di Governo; rapporto sulla salute in Italia nel contesto internazionale);

dispositivi medici;

prevenzione limitatamente ai seguenti settori:

sanità penitenziaria;

analisi dei modelli socio-sanitari di sviluppo territoriale; strutture delle aziende UU.SS.LL per la prevenzione; piani attuativi locali; determinanti di salute.

Art. 5.

1) Non sono compresi nelle deleghe di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 gli atti ed i provvedimenti da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, quelli da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica, quelli che abbiano contenuto normativo, le circolari, gli atti di nomina di amministrazione ordinaria, straordinaria, e di controllo degli enti, degli istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero, gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali negli enti, società, commissioni e comitati, nonché quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro a sé avocati o direttamente compiuti.

2) Nell'espletamento dei compiti di cui agli articoli citati al comma precedente, i Sottosegretari concorderanno preventivamente con il Ministro le azioni pertinenti.

Art. 6.

1) I Sottosegretari di Stato, sulla base delle indicazioni del Ministro, sono delegati a rispondere alle interrogazioni parlamentari e ad intervenire presso le Camere e le relative commissioni per il compimento delle attività richieste dai lavori parlamentari, nonché a partecipare alle Conferenze: Unificata, Stato-regioni e Stato-città e autonomie locali, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.

2) Ai Sottosegretari di Stato potranno essere delegati di volta in volta atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzella Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2005

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 47

05A01860

DECRETO 3 febbraio 2005.

Sostituzione dell'allegato al decreto del Ministero della sanità del 21 giugno 2001, contenente l'elenco delle aziende zootecniche o impianti di allevamento autorizzate ad acquistare prodotti intermedi, per esclusivo consumo aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, relativa alla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto legislativo n. 90 del 3 marzo 1993, contenente disposizioni di attuazione della direttiva 90/167/CEE, con la quale sono state stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1993 contenente disposizioni applicative del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90;

Visto, in particolare l'art. 6 del decreto ministeriale 16 novembre 1993;

Viste le istanze presentate dai titolari di aziende zootecniche o impianti di allevamento, volte ad ottenere l'autorizzazione ministeriale per l'acquisto dei prodotti intermedi per esclusivo consumo aziendale;

Visti gli attestati di idoneità rilasciati alle aziende suindicate dai servizi veterinari delle aziende A.A.S.S.L.L. competenti per territorio, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato decreto 16 novembre 1993;

Visto il decreto del Direttore generale del dipartimento degli alimenti e nutrizione e sanità pubblica veterinaria, 5 marzo 1997, riportante l'elenco delle aziende zootecniche o impianti di allevamento autorizzate ad acquistare prodotti intermedi per esclusivo consumo aziendale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1997;

Visto il decreto del Direttore generale della sanità pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione, 21 giugno 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 188 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 164 del 17 luglio 2001 che sostituisce l'allegato al decreto ministeriale 5 marzo 1997, riportante l'elenco delle aziende zootecniche o impianti di allevamento autorizzate ad acquistare prodotti intermedi per esclusivo consumo aziendale;

Considerato che alcune aziende zootecniche o impianti di allevamento, già autorizzati ad acquistare prodotti intermedi, ed inserite nell'allegato al decreto dirigenziale 21 giugno 2001, hanno modificato la ragione sociale o hanno cessato l'attività in questione;

Ritenuto necessario sostituire l'allegato al decreto dirigenziale 21 giugno 2001;

Decreta:

Art. 1.

Le aziende zootecniche o impianti di allevamento, così come individuati ed elencati nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, sono autorizzate all'acquisto ed all'utilizzazione di prodotti intermedi per l'esclusivo consumo aziendale, secondo le modalità indicate nella normativa vigente.

L'allegato al presente decreto sostituisce l'allegato al decreto dirigenziale 21 giugno 2001.

Art. 2.

Eventuali modifiche relative alle condizioni di autorizzazione riportate in allegato devono essere preventivamente comunicate al Ministero della salute - Direzione generale della sanità veterinaria, e degli alimenti e alle aziende A.A.S.S.L.L. competenti per territorio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

	AZIENDE ZOOTECNICHE AUTORIZZATE ALL'UTILIZZO DI PRODOTTI INTERMEDI			
	REGIONE ABRUZZO			
	Da notizie forniteci dal servizio veterinario Regionale non risultano presenti sul territorio, di codesta regione aziende zootecniche che utilizzano prodotti intermedi.			
	REGIONE BASILICATA			
	Da notizie forniteci dal servizio veterinario Regionale non risultano presenti sul territorio, di codesta regione aziende zootecniche che utilizzano prodotti intermedi.			
	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE			
	Da notizie forniteci dal servizio veterinario di codesta Provincia Autonoma non risultano presenti sul territorio, aziende zootecniche che utilizzano prodotti intermedi.			
	REGIONE CALABRIA			
	Da notizie forniteci dal servizio veterinario Regionale non risultano presenti sul territorio, di codesta regione aziende zootecniche che utilizzano prodotti intermedi.			
	REGIONE CAMPANIA			
	AZIENDE	**SEDE LEGALE**	**PROVINCIA**	**SPECIE ALLEVATA**
1	Agricola Verde Soc. Coop a.r.l.	Via Nazionale	NA	Avicola
2	Soc.Colella s.a.s.Marcello& C.	C.DA aria di Settembre	NA	Avicola
3	Agravicola Mana s.a.s.	Via Brescia	NA	Avicola
4	Egizio Salvatore	Via Quattromani	NA	Avicola
5	Amodio Augusto	Cupo S.Patrizia	NA	Suina
6	Marciano Francesco	Via Pomiliano,63	NA	Suina
7	Soc.Coop.Suinicola Valdiano	Località Ferrari	SA	Suina
8	Paradiso Antonio	C/da Perazzeta	BN	suina bovina
9	Avicola Malafronte s.a.s.	Gragnano	NA	Avicola
	REGIONE EMILIA ROMAGNA			
	AZIENDE	**SEDE LEGALE**	**PROVINCIA**	**SPECIE ALLEVATA**
1	A.A. Bizentina di Cappi Alfredo e C. s.s.	Via Spagna n.50 Castelvetro	MO	Suina
2	AGRIPARMA	VIA VALPARMA 92	PR	Suina
3	AGRIPARMA DI LINA DR ANDREA & C. S.S.	VIA VALPARMA 92,	MO	Suina
4	Alberici Gustavo	Via Prato Bovino, 107	RE	Suina
5	ALL. SOTTOBOSCO SNC DI SAETTI ALBERTO E C.	CASELLE 100	MO	Suina
6	ANDREOLI VITTORIO	VIA MATTEOTTI 240	MO	Suina
7	Attolini Erasmo e Gino S.S.	Via F.lli Cavatorti, 49	RE	Suina
8	AZ AGR.BORSARI E BURSI	VIA DI MEZZO 194	MO	Suina
9	Az. Agr. Adorni Ugo di Adorni Severino	Via Traversetolo, 108	PR	Suina
10	AZ. AGR. ANNOVI UGO	VIA CASALI 3	MO	Suina
11	AZ. AGR. BACCHELLI GIUSEPPE	VIA BARCHETTA 484	MO	Suina
12	AZ. AGR. BARONI ETTORE GIULIANO	VIA CHIESA 31	MO	Suina
13	Az. Agr. Barzanti Angelo	Dovadola, Via Casetto Piano 7	FC	Suina
14	AZ. AGR. CAMPAGNOLI F.LLI	VIA RAMPA 8	MO	Suina
15	Az. Agr. Castellina di Filippini Adriano	Via E. Tirelli, 5	RE	Suina
16	Az. Agr. Codeluppi Bruno S.S.	Via Amendola, 88	RE	Suina
17	AZ. AGR. CRISTONI FILIPPO	VIA PAROLLARA 17 A	MO	Suina
18	Az. Agr. F.lli Coromano	Meldola, Via Gatti 20	FC	Suina
19	Az. Agr. Fantini Franco	Santa Sofia, loc. Saviada, Via Forese 197	FC	bovini, suini, avicoli
20	AZ. AGR. Flli RICCO' ERASMO e LUIGI ss	V. Valbrina 27	RE	Suina
21	Az. Agr. Fontanelle di Ferrari Teresio	Via Della Stampa , 1	CR	Suina
22	AZ. AGR. GARIMBERTI MAURO	V. Fornace, 31	RE	Suina
23	Az. Agr. GIGLIO S.c.r.l.	Via Giglio n. 6	MO	Suina
24	AZ. AGR. IL CORLETO S.S.	VIA TAMPELLINI 17	MO	Suina
25	AZ. AGR. IL MELOGRANO S.S. DI FISCHETTI MARIA ROSALIA	VIA MORELLO CONFINE N. 139	MO	Suina
26	Az. Agr. La Quercia di Vecchi Gabriele	Via Fornacelle, 37	RE	Suina
27	AZ. AGR. LA SORGENTE S.S.	VIAZZA DI SOPRA 25	MO	Suina
28	AZ. AGR. MAGGIOLO F.LLI	VIA CANALETTO 43	MO	Suina
29	Az. Agr. Maldini di Maltoni Anna Maria	Meldola, Via Giordano Bruno 19	FO	Avicola
30	az. agr. ovomontano s.s. di marchetti e c.	via campodolio 124	MO	Avicola
31	Az. Agr. San Francesco di Bocchini U. & C.	Meldola, Via Fratta 19	FC	Suina
32	AZ. AGR. SANT'ELENA DI STRADI GATTAI LUISA & C.	VIA S.ONOFRIO 34	MO	Suina
33	Az. Agricola Orlandi di Orlandi Pietro e C.	Strada Provinciale Vignola Sassuolo n.30	MO	Suina
34	AZ. AGRICOLA PRAMORETO S.C.A.R.L.	VIA PRAMORETO	MO	Suina
35	AZ. AGRIRICO AZ. AGR. DI FERRI MARCO & C. S.S.	VIA IMPERATORA 18	MO	Suina
36	Az. VACCARI DAVIDE	Via C. Colombo n. 93	MO	Suina
37	Az.Agr. Beltrami ss	V. Casaletto, 4	RE	Suina
38	Az.Agr. Bigliardi Andrea	V. Pescarola, 3	RE	Suina
39	AZ.AGR. CAMPO BO' s.s.	Via Resga, 20/A - Basilicagoiano	PR	Suina
40	Az.Agr. Cantarelli Fortunato	V. Este, 2	RE	Suina
41	Az.Agr. Codeluppi Aldo	V. Cantone, 2	RE	Suina
42	Az.Agr. Compagnoni Faustino	V. Bonazzi, 3	RE	Suina
43	Az.Agr. Dott. Livio Zubiani	V. Pieve, 12/1	RE	Suina
44	AZ.AGR. DRUGOLO s.r.l.	Via Drugolo, 2	BS	Suina
45	Az.Agr. Franzini Iliano	V. Selna II, 3	RE	Suina
46	AZ.AGR. LE PROVANE S.S.	VIA ATTIRAGLIO 555/3	MO	Suina
47	Az.Agr. Lupi Franco	V. Pelosa, 12	RE	Suina
48	Az.Agr. Misti Angelo	V. Manfredini, 16	RE	Suina
49	Az.Agr. Nuvolone di Manfredini Flli	V. Bosa, 26	RE	Suina
50	Az.Agr. Pavarini Mirco	V. S. Giovanni, 19	RE	Suina
51	Az.Agr. Zambelli Davide	V. Manfredini, 5	RE	Suina
52	Az.Agr. Zambelli Ugo	V. Manfredini, 4	RE	Suina
53	AZIENDA AGRIPARMA DI LINA ANDREA & C	VIA VALPARMA 92	PR	Suina
54	AZIENDA COLOMBARO DUE AZ. AGR.	VIAZZA DI SOTTO 11	MO	Suina
55	AZIENDA COOP. CASEARIA SERENELLA	VIAZZA 10	MO	Suina
56	AZIENDA FERRARINI GIUSEPPE E MARCO	VIA ARAVECCHIA 6	MO	Suina
57	Baldini Silvano	Via Limido, 31	RE	Suina
58	BELLINI ENRICO EREDI	VIA SAN MARTIN CARANO 155	MO	Suina
59	Benassi Antonio	Via Cimitero, 5	RE	Suina

60	BENETTI F.LLI	VIA BORSARA 47	MO	Suina
61	BONDANINI DALLARI ALBERTO	Via per Campogalliano n. 2	MO	Suina
63	BURALI AGNESE	VIA BARIGHELLE 18	MO	Suina
64	cas. coop. casearia rio torto a.r.l.	via giardini, 397	MO	suina
65	cas. soc. beato marco	via montebonello,21	MO	suina
66	cas. soc. casa bosi	loc. casa bosi - montebonello	MO	suina
67	cas. soc. del castello di miceno	fraz. miceno	MO	suina
68	cas. soc. nuovo malandrone	fraz. miceno	MO	suina
69	cas. soc. s. lucio montardone	fraz. rocca s. maria	MO	suina
70	cas. soc. s.giorgio	fraz. vesale	MO	suina
71	cas. soc. s.michele arcangelo	fraz. sassostorno	MO	suina
72	cas. soc. s.pietro	pavullo - fraz. benedello	MO	suina
73	cas. soc. s.pietro e paolo	fraz - gaiato	MO	suina
74	cas. soc. superchina canevare	loc. superchina	MO	suina
75	cas. soc. tre torri	fraz. monteobizzo	MO	suina
76	Cas.Soc.BASSA PARMENSE Soc.Coop.a r.l.	Strada Chiozzola, 33/bis Ramoscello	PR	Suina
77	Casaletto s.r.l. Az. Agr. S. Elena	P.zza Duca degli Abruzzi	TS	Suina
78	CHIARI IVAN	VIA MERCADANTE 22	MO	bovini
79	CHIOSSI PIETRO	Via Cavi n. 10/A	MO	Avicoli
80	Codeluppi Alfredo	Via Claudia, 72	RE	Suina
81	COOP CASEIF. SAN PAOLO	VIA PER VALLALTA 2	MO	Suina
82	coop. cas. della croce di benedello	fraz. benedello	MO	Suina
83	coop. cas. monteforco	fraz. gombola	MO	Suina
84	coop. cas. s.antonio	loc. s.antonio	MO	Suina
85	coop. cas. s.urbano	fraz. brandola	MO	Suina
86	coop. cas. soc. di iddiano	fraz. Iddiano	MO	Suina
87	coop. vas. rio s.michele	via camatta,146	MO	Suina
88	COOP.CAS.SAN LUCA	VIA CAMURANA 5	MO	Suina
89	CORNI ERMANNO	Via Croce Lama n. 97	MO	Suina
90	Curti Palmiro	Via Casel di Ferro, 9	RE	Suina
91	DIMORFIPA	via Tolara di sopra 50	BO	Suina
92	ditta I.S.A.	serramazzoni - faeto	MO	avicola
93	F.lli Leonelli Piero e Virginio	Via Fondovalle n.2677	MO	Suina
94	FERRARESI GIORGIO	VIA PONTE BIANCO 9	MO	Suina
95	Ferretti Sergio	Via Brenta, 7	RE	Suina
96	FIENIL DI FERRO	VIA CADUTI 12-	MO	Suina
97	Formentini Giuseppe	Via Ponte Forca, 12	RE	Suina
98	FORZATI RAUL	VIA RONCAGLIO 29	MO	Suina
99	Franzoni Luciano	V. Este, 10	RE	Suina
100	GANZERLA FRANCO	Via Chiesa Cortile n. 90	MO	Suina
101	GARUTI ROMANO	Via Gazzoli n. 113	MO	Suina
102	GASPARINI CARLO ALBERTO	VIA BARALDONI 4	MO	Suina
103	Gazzani Marco	Via Rivasi, 13	RE	Suina
104	GOLDONI ENNIO E FRATTINI MARIANNA	Via Strabello Sala n. 52	MO	Suina
105	GOLINELLI GIANNI	VIA SPALTI 12	MO	Suina
106	GOLINELLI GIULIO	VIA FALCONIERA 35	MO	Suina
107	I.C.S.A. S.c.r.l.	Via Emilia Ovest 101	MO	Suina
108	Il Cavazzone	Via Cavazzone, 4	RE	Suina
109	industria casearia di pievepelago	via isola lunga, 4	MO	suina
110	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA	VIA PANVINO 11	RM	Suina
111	LA FORTEZZA AZIENDA AGRARIA S.S.	VIA RODELLO 31	MO	Suina
112	LATTERIA SOCIALE BARCHESSONE scrl	V. Berna, 5	RE	Suina
113	Latteria Sociale S. Carlo SCrl	V. Casa Bruciata, 63	RE	Suina
114	Latteria Sociale S. Girolamo SCrl	V. Peroggio, 8	RE	Suina
115	Latteria Tullia s.c. a r. l.	Via Tullie, 10	RE	Suina
116	MACCAFERRI GIANNI	Via Ponte Garbese n. 11	MO	Avicoli
117	MARCHESI GIUSEPPE	VIA NOCEDELLA 19	MO	Suina
118	MARTINELLI ANGELO	Via Traversa S. Giorgio n. 27	MO	Avicoli
119	MARTINELLI MARCO	Via Traversa S. Giorgio n. 27	MO	Avicoli
120	Menozzi Giorgio	Via Barbanta, 1/3	RE	Suina
121	Menozzi Silvano	Via Franchetti, 12	RE	Suina
122	NEGRELLI TONINO	VIA TERZI LIVELLI 73	MO	Suina
123	Nuova Coop Spilambertese	Via per Castelnuovo R. n.153	MO	Suina
124	nuova coop. casearia di verica	fraz. verica	MO	Suina
125	ORI ALBERTO E CASARI MARCO	VIA CANINA	MO	Suina
126	PALMIERI BENITO	VIA FORCIROLA 8	MO	Suina
127	PICO FARM DI DEMARCHI PAOLO	VIA MALAVICINA 24	MO	Suina
128	PUNTO LATTE	VIA PER NOVI 46	MO	Suina
129	Rossi Pietro, Ettore, Giorgio	Via Mandrio,16	RE	Suina
130	RUBIZZANI GIOVANNI	VIA PRATO GRASSO 1	MO	Suina
131	S.A.Z. Società allevamenti Zavatta di Zavatta Giovanni, Alfonso, Gino & Secondo S.N.C.	Via Ricci n. 539, 47824 Poggio Berni	RN	Suini
132	S.I.Z.A. s.n.c. di Pattacini Gianfranco e C.	Via Papa Giovanni 23°, 33	RE	Suina
133	Saccani Dante	Via Canalina, 2	RE	Suina
134	Salsi Paolo	Via Badia, 2	RE	Suina
135	SCHIAVI FRANCESCO	S.S. 468 Motta n. 114	MO	Suina
136	Soc. Agr. ARAS s.r.l.	Via L. da Vinci, 23	RE	Suina
137	soc. coop. cas. di roncoscaglia	fraz.roncoscaglia	MO	Suina
138	soc. coop. cas. la guardia	pavullo - fraz. coscogno	MO	Suina
139	soc. coop. cas. s.giuseppe di montecerreto	fraz. pianorso	MO	Suina
140	STALLA SOC. BELLARIA Piccola Soc. Coop. a r.l.	Via Resega n. 1/A	MO	bovini
141	Stalla Sociale Salvatonica S.C.a.r.l.	Bondeno - fraz. Salvatonica - via Provinciale 200	FE	bovini
142	Stalla Sociale Salvatonica S.C.a.r.l.	Bondeno - fraz. Salvatonica - via Provinciale 200	FE	bovini
143	Stalla Sociale Salvatonica S.C.a.r.l.	Bondeno - fraz. Salvatonica - via Provinciale 200	FE	bovini
144	SUINGRAS S.S.di Fontanesi Lorenzo& C.	Via Nodare n. 1	MN	Suina

145	Ditta Società Agricola Gentile s.s.	Via Fantozza, 1 Fraz.Villanova Reggiolo	RE	Suina
146	Tinelli Giuseppe	Via del Salto, 2	RE	Suina
147	Tirabassi Remo, Tonino, Oscar	Via Fosdondo, 12	RE	Suina
148	Tirabassi Remo, Tonino, Oscar	Via Fosdondo, 14	RE	Suina
149	Tirelli Vittorio e Giovanna	Via Stradone, 52	RE	Suina
150	Tralli Gino	Bondeno - via G.Galilei 3	FE	bovini
151	TURCI VENERIO	VIA BACCARELLA 4	MO	bovini
152	UNIPIG	VIA Morano,6 Castelfranco Emiliano	MO	Suina
153	UNIPIG SOCIETA' COOP A.R.L.	VIA MORANO N. 6	MO	Suina
154	VERONESI ENRICO	VIA ABBA MOTTO 14	MO	Suina
155	ZOOTECNICA SOLIANI F.LLI snc	V. Iotti, 92	RE	Suina
	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA			
	AZIENDE	**SEDE LEGALE**	**PROVINCIA**	**SPECIE ALLEVATA**
1	All.Ingrasso Bressan Antonio	Via Colombo,22	GO	bovina-suina
2	Az.Agr.Campagnole di Rizzi Policarpo, S.P.	Via Croce 10	PN	Suina
3	Az.Beni Rustici di Precenicco s.a.s. di	Via Brian 2	UD	Suina
4	Az.Agr.Rizzotti	Via S.Marco 4/A	PN	Suina
56	Bok di Martina A.G.F.L. e Tolusso G.	Via S.Giovanni 10	PN	Suina
7	Bortolotto Bonifacio e Giuliano	Via Borgopasso 24	PN	Suina
8	Campaner Giovanni e Sergio	Via Strada Interna 4/A	PN	Suina
9	Del Ben Fratelli	Via Selva 110	PN	Suina
10	Az.Agr.Milani s.s.	Via Gandin 20	PN	Suina
11	Battiston Antonella e Moretto Aurelio	Via Fornace 32	PN	Suina
12	Az.Gazzolla Andrea,Massimo e Mattiussi	Via Udine 10	UD	Suina
13	Genagricola S.p.A.	Via Serraino Grande 8	GO	Suina
14	La Rizza di Zolin e Casarotto M.	Via Maniago 11	PN	Suina
15	Lenarduzzi Gianfranco	Via Tagliamento 3	PN	Suina
16	Mason Catterina	Via Vivaro 50	PN	Suina
17	Pascutto Tiziano	Via Bottego 8	PN	Suina
18	S.A.G.A.I.s.r.l. Centro Zootecnico	Via Molino Rondon 2	GO	bovina
19	Salvador Bortolo s.a.s.	Via S. Mauro	TV	trote
20	Tenuta Agr.Villa Bruna Fratelli Zoppas s.n.c.	Località Villa Bruna	UD	orate-branzini
21	Zanini Catullo & Figli	Via Partelon 1	UD	Suina
22	Zuccolo Enrico,Sergio e Angelo s.s.	Via Casenuove 12	UD	Suina
23	Az.Agr. Milani s.s.	Via Torni n° 76 Mogliano Veneto	TV	Suina
	REGIONE LAZIO			
	AZIENDE	**SEDE LEGALE**	**PROVINCIA**	**SPECIE ALLEVATA**
1	Benini & Baldassari s.n.c.	Anguillara Sabazia	RM	Suina
	REGIONE LIGURIA			
	Da notizie forniteci dal servizio veterinario Regionale non risultano presenti sul territorio, di codesta regione aziende zootecniche che utilizzano prodotti intermedi.			
	REGIONE LOMBARDIA			
	AZIENDE	**SEDE LEGALE**	**PROVINCIA**	**SPECIE ALLEVATA**
1	AZ. AGR. S.S.B. S.S. Società Suinicola Bergamasca di Maccali G. & C.	C.na Rosa Antegnate	BG	Suina
2	CIPOLLA GIOVANNI E MARINO S.S.	C.na Barona Antegnate	BG	Bovine da Latte
3	PISONI MADDALENA e PANDOLFI DOMENICO	Podere Pandolfi Antegnate	BG	Suina
4	AZ. AGR. VENIER S.S. di Venier Giovanni Vittorio & Raul	Via Cà Fornaci Barbata	BG	BOVINI da LATTE / SUINI
5	AZ. AGR. ALBERGATI GIOVANANGELO E C. S.S.	Via Andrea Il moro, 55 Bottanuco	BG	Bovine da Latte
6	FUMAFGALLI F.LLI	Via A. Moro, 99 Bottanuco	BG	Suina
7	AZ. AGR. BARISELLI	C.na s. Alessandro Calcio	BG	Bovine da Latte
8	VALUTLINI ANGELO	C.na Buongiardino Calcio	BG	Suina
9	MERIGO DONATELLO	C.na Montizzolo Caravaggio	BG	Suina
10	AZ. AGR. TALONI GIOVANNI	Via privata don Donati Casirate d'Adda	BG	Suina
11	AZ. AGR. CANALI S.S. di Antonio Angelo Canali	Via Cava, 11 Cazzano sant'Andrea	BG	Vitelli a Carne Bianca
12	ARMELLINI RAFFAELE, ERMANNO E STEFANO S.S.	C.na Armellini Cividate Al Piano	BG	Bovine da Latte
13	AZ. AGR. CASCINA BIRAGA di Ghislotti Angelo & C. S.S.	C.na Biraga, 33 Cividate Al Piano	BG	Bovine da Latte
14	LUPI GIOVANNI	C.na Lupi Cividate Al Piano	BG	Vitelli a Carne Bianca
15	F.LLI CANAVESI S.S.	C.na Guerra, 15 Cortenuova	BG	Bovine da Latte
16	ACETI FRATELLI S.S.	C.na Battagliona Covo	BG	Bovine da Latte
17	VALUTILINI ANGELO	C.na Covello Covo	BG	Suina
18	CAPPELLETI GENTILE	C.na Cavallina Covo	BG	Suina
19	CARNAGHI LUIGI	Via Gregis Covo	BG	Suina
20	AGRICOLA F.LLI CERIBELLI di POALO & C. S.S.	C.na Ceribelli Covo	BG	Bovine da Latte
21	PAGANI ENRICO	C.na Ingurate Covo	BG	Suina
22	AMBROSINI VALERIO OSVALDO e C. S.S.	Via Per Soal Fara O. con Sola	BG	Bovine da Latte
23	SELVAGGIO AQUILINO	Via Per Soal Fara O. con Sola	BG	Bovini da Ingrasso
24	FERRARI GIOV.BATT. MARCO LUIGI	C.na cà bianca Fontanella	BG	Suina
25	MARTINELLI ALDO E GIANNI	C.na Sorticelle "c.na capriolo" Fontanella	BG	Bovini da Ingrasso
26	ROSSI FRANCO	C.na Pascolotto Fontanella	BG	Bovine da Latte
27	VIOLA FRATELLI	C.na San Giovanni - Via Garibaldi Fontanella	BG	Bovine da Latte
28	BASSANI GIUSEPPE	C.na Portico Nuovo, 29 Ghisalba	BG	Bovine da Latte
29	GARATTINI F.LLI FRANC., DANIELE, PALMIRO	Via Dante, 10 Ghisalba	BG	Suina
30	AMBROSINI ALESSANDRO e GIACOMO	C.na Farabona Isso	BG	Bovine da Latte
31	AZ. AGR. ANDREINI SILVANO VINCENZO MARCO ANDREA e OCCHIO C. S.S.	C.na Nuova Isso	BG	Suina
32	AZ.AGR. LA PRATERIA S.S.	C.na Famosa Isso	BG	Bovini da Ingrasso
33	DELLA TORRE F.LLI S.S.	C.na Caselle Isso	BG	Bovine da Latte
34	AZ.AGR. TESTA TOMMASO	C.na Farabona Isso	BG	Bovini da Ingrasso
35	AZ.AGR. BASSANI ANGELO, LUIGI e BATTISTA	C.na Molino Nuovo Martinengo	BG	Bovini da Ingrasso
36	CARDELLINI F.LLI E C S.S	C.na Moscona Martinengo	BG	Bovine da Latte
37	COLZANI F.LLI SILVIO E AMBROGIO	C.na Barboglia v. Romano Martinengo	BG	Bovine da Latte
38	AZ.AGR. MAGLI DANIELE	via Sredine Martinengo	BG	Suina
39	SPORCHIA ANGELO,GIACOMO,ALESSANDRO	Via Milano Martinengo	BG	Bovine da Latte

40	AZ.AGR.CAPRERA DI TEODORI GIUSEPPINA	via Romano 10 Martinengo	BG	Suina
41	AZ.AGR.INVERNIZZI DI BERNARDINO E SANTO S.S.	via Colombi 14 Misano di Gera d'Adda	BG	Suina
42	AZ.AGR.OLDONI DI OLDONI PIERLUIGI S.S	C.na Colomberone 6 Mozzanica	BG	Bovine da Latte
43	SASSI BATTISTA	C.na Colomberone 7 Mozzanica	BG	BOVINI
44	AZ. AGR. GATTINI S.S	C.na Colomberone 8 Pumenengo	BG	Bovine da Latte
45	INVERNIZZI ALESSIO	Cna Grigna Pumenengo	BG	Vitelli a Carne Bianca
46	BELLINI S.S	loc. Albarotto di sopra Romano di Lombardia	BG	Bovine da Latte
47	CERIBELLI F.LLI E C. S.S	C.na Perdono Romano di Lombardia	BG	Bovine da Latte
48	VAVASSORI OLIVIERO	C.na S. Giacomo Romano di Lombardia	BG	Bovine da Latte
49	NOZZA BIELLI GIOVANNI	C.na S. Pietro Spirano	BG	Bovine da Latte
50	BARBENO DARIO	C.na Pezzoli Treviglio	BG	Bovine da Latte
51	All.to S. Antonio di Piovanelli Carlo e F.lli	Via Marconi, 4 Berlingo	BS	suini-equini
52	Az.Agr.Bettoni, Felappi e Bono	Via Lunga, 23 Castegnato	BS	Suina
53	Coop. Produttori Latte Cooprolama SCRL	Viale Brescia, 126 Mazzano	BS	Suina
54	Marchini Domenico e C. S.S.	C.na Torricello Capriano del Colle	BS	suini-bovini
55	Solat Soc.Coop.Produttori Latte A.R.L.	Via Crocefissa di Rosa, 37 Brescia	BS	Suina
56	Platto All. S.S.	Via degli Alpini, 25 Bagnolo Mella	BS	Suina
57	Grillo Mario di Grillo Emilio & Elena	V. Visano, 81 Isorella	BS	bovina
58	All. Tris di Ziletti P.D. e C. s.s. - C.na Bologna, 6 - Bassano Bresciano	Bassano Bresciano C.na Bologna, 6	BS	Suina
58	Az. Agr. Garbelli Giovanni e figli Giuseppe e Pier Paolo	C.na Ferramonde Bagnolo Mella	BS	Suina
60	Az.Agr. Il Canello di Nassa Giuseppe	V. Canello, 3 Bagnolo Mella	BS	Suina
61	Az. Nuova Vigilia s.s. di Santus e Scala	V. per Gambara, 1 Fiesse	BS	Suina
62	Az. Amelia s.s.di Scala Caterina e Scala Maria	V. per Gambara Fiesse	BS	bovina
63	Az. Cà Bianca di Maianti e Panizza s.s.	Strada Coleoni, 8 - Fiesse C.na Cà Bianca	BS	Suina
64	Az. Agr. Zanetti Lorenzetti Giovanni Podere Orfanella	V. IV Novembre, 4 Gambara	BS	Suina
65	Sandrini Ferruccio Az. Agr. Polo	V. Brescia, 35 - Gambara C.na Polo	BS	Suina
66	Az. Soc.Agri-AL s.s. dei F.lli Dotti	V. Dante Cusi, 1 Gambara	BS	Suina
67	Az. Boldini G. Pietro "La Pineta"	V. per Volongo Gambara	BS	Suina
68	Az. Boldini Giovanmaria	C.na Vernico, 12 Gambara	BS	bovina
69	Az. Conzadori Pietro Francesco e Giovanni	C.na Bredazza, 1 - Loc. Corvione Gambara	BS	Suina
70	Az. Agr. Cappellina s.s.	Gambara C.na Cappellina	BS	bovina
71	Az. Agr. A.I.S. s.s.di Anello & Bertoli	V.Tenente Olivari Ghedi	BS	Suina
72	Az. Agr. Chiappini Bortolo e figli G.luigi e Giacomo	V. Isorella C.na Bonifica	BS	Suina
73	Az. Agr. Prada di Tomasoni Giuseppe e Domenico s.s.	Azzano Mella C.na Azzanello	BS	Suina
74	Az. Agr. Cristini Andrea e Tiziano s.s.	Isorella V. Corvione, 70	BS	Suina
75	Az.Agr. Cavagna Pierino e Giuseppe s.s.	V. Morengo, 7 C.na Marchetto	BS	Suina
76	Az. Agr. Toninelli Eugenio Franchina Giuseppina e figlie C., G. e C.	V. Calvisano, 13 C.na Pluda Teresa	BS	Suina
77	Soc. Coop. a.r.l. SOLAT	V. Crocifissa di Rosa, 37 Brescia	BS	Suina
78	Az. Agr. Toninelli Antonio	C.na Scariona Leno	BS	Suina
79	Soc. Coop. a.r.l. SOLAT	V. Crocifissa di Rosa, 37 Brescia	BS	Suina
80	Az. Agr. Sobagno di Vivaldini & C.	Via Ceramica, 1 Gabbioneta Binanuova (CR)	BS	Suina
81	G.S. Allevamenti di Gobbi W. & C. s.s.	C.na Fornace - F.ne Castelletto Leno	BS	Suina
82	Az. Agr. Sudati Alberto e Baroni Lidia	C.na Levante, 20 Leno	BS	Suina
83	Az. Agr. Rizzotto F.lli s.s.	F.ne Castelletto - Loc. Squadretto Leno	BS	pollo
84	Az. Agr. Favagrossa Andrea	F.ne Castelletto - Loc. Squadretto, 27 Leno	BS	suina e pollo
85	Az.Agr. Baviera Bernardo, Cesarino, Giulio e Severino	C.na Salvasecca - F.ne Castelletto Leno	BS	Suina
86	Az. Agr. Bellomi Angelo & C. s.s.	C.na Colombere Leno	BS	Suina
87	Az. Agr. Prandini Enrico e Francesco	C.na Bredavico sopra Leno	BS	Suina
88	Az. Agr. Tomasoni Giuseppe e Francesco	C.na Monasterino, 16 Manerbio	BS	Suina
89	Az. Agr. Cestana Claudio	Strada per Milzanello, 4 Manerbio	BS	Suina
90	Az. Agr. Osciana di Maggini & C. s.n.c.	V. Osciana, 2 Manerbio	BS	Suina
91	Az. Agr. La Campagnola di Gilberti Claudio e Nazzareno s.s.	V. Offlaga, 9 Manerbio	BS	Suina
92	Az. Agr. Sturla Vittorio	C.na Campagna Manerbio	BS	Suina
93	Az. Agr. Berisa s.s.	C.na Zamera, 14 Offlaga	BS	Suina
94	Az. Agr. Paderno Gianfranco e Fulvio	C.na La seggiola - Loc. Faverzano Offlaga	BS	Suina
95	Az. Agr. Beccalossi Giorgio e Paolo	V. per Faverzano Offlaga	BS	Suina
96	Az. Giardino di Franzoni F.lli s.s.	C.na Giardino Pavone del Mella	BS	Suina
97	Az. Madonna delle Campagne s.s.	Loc. Madonna delle Campagne Pavone del Mella	BS	Suina
98	Az. Agr. Cavagnini G. Franco, Luigi e Giuseppe	V. per Ostiano - C.na Villa Rosa Pralboino	BS	Suina
99	Az.Agr. Ransenigo Carlo	C.na Strone, 1 bis Pontevico	BS	Suina
100	Az. Filippini Francesco	C.na Passerina San Gervasio Bresciano	BS	Suina
101	Az. Agr. Sossi Francesco & F.lli	V. IV Novembre, 2 Verolanuova	BS	Suina
102	Az. Agr. Checchi Giovanni e Natale s.s.	V. S. Giacomo Verolavecchia	BS	Suina
103	Az. Agr. Zacco Giovanni	C.na Dosso Verolavecchia	BS	Suina
104	Az. Agr. Rizzotto F.lli s.s.	F.ne Castelletto - Loc. Squadretto Leno	BS	pollo
105	Gnali G.Pietro	Motella Borgo S.G.	BS	Suina
106	Toninelli Antonio	c.na Cassevico Corzano	BS	Suina
107	Lazzari Fausto	c.na Baldo Dello	BS	Suina
108	Migliorati Alessandro	Corticelle Dello	BS	Suina
109	Gilberti Pietro e G.Carlo	Corticelle Dello	BS	Suina
110	Magoni Giuliano e Cugini	c.na Cento Pio' Maclodio	BS	Suina
111	Toninelli G.Pietro e Bruno	c.na F. Zoppo Orzinuovi	BS	Suina
112	Roccolina di Ferretti	via Verolanuova Orzinuovi	BS	Suina
113	Salera Basilio	Coniolo Orzinuovi	BS	Suina
114	Baronchelli G.Luigi e Mauro	c.na Gavazza Orzinuovi	Bs	Suina
115	Motti Silvio e Egidio ss	via Francesca 55 Orzinuovi	BS	Suina
116	Ferretti Luigi ss	Ovanengo Orzinuovi	BS	Suina
117	Branchi Ferdinando	c.na Moro Orzinuovi	BS	Suina
118	Toninelli Giacomo e Mario	via Montagnole Orzinuovi	BS	Suina
119	Gavazza di Pezzoli G. e A.	via Gavazza Orzinuovi	BS	Suina
120	La Palazzina di Toninelli	c.na Palazzina Orzinuovi	BS	Suina
121	Riccardi Dario, Ugo, M.M.	via Palladio Orzinuovi	BS	Suina
122	Toninelli A. e Tomasoni F.	c.na F. Zoppo Orzinuovi	BS	Suina
123	Colombi Luigi e Daniele	c.na Colombaia Orzinuovi	BS	Suina
124	Valtulini Bortolomeo e figli	c.na Floria Orzivecchi	BS	Suina
125	Caseificio Soc. Giardino	tenuta Giardino Orzivecchi	BS	Suina

126	Invernizzi Carlo e Figli	c.na Mazzale Orzivecchi	Bs	Suina
127	Gardoni Silvio e G.Marco	c.na F. Bruciato Orzivecchi	BS	Suina
128	Fappani Augusto Valerio e Figlio G.Luigi	c.na Cristina Quinzano d/O	BS	Suina
129	Cornetti Alessandro e F.lli	c.na Fornace Quinzano d/O	BS	Suina
130	Pedroni Mario e C. ss	Cremezzano San Paolo	BS	Suina
131	Andreini Silvano, Vin., M, A. e O.	c.na Rosalena San Paolo	BS	Suina
132	Corniani G.Pietro	via Martiri Libertà San Paolo	BS	Suina
133	Del Pero G.Paolo	villa Del Pero, 2 San Paolo	BS	Suina
134	Villa Serena di Scaglia R. e C.	Scarpizzolo San Paolo	BS	Suina
135	Plodari Angelo Bruno e Faustino	Cremezzano San Paolo	BS	Suina
136	Bertoletti Arnaldo	c.na Boschine Villachiara	BS	Suina
137	Az. Agr. Arrighetti Giovanbattista	Via Monticelli, 37 Chiari	BS	Suina
138	Az. Agr. Lorini Giuseppe e figli	Via Villasche, 26 Chiari	BS	Suina
139	Caruna Salvatore	Via Ingussano, 2 Coccaglio	BS	Suina
140	Az. Agr. F3V sdf di Vitari GianCarlo	Via Santa Sofia, 3 Comezzano-Cizzago	BS	Suini/Bovini
141	Az. Agr. Franzelli Angelo, Sergio e Vincenzo	Via Marconi, 15 Roccafranca	BS	Suini
142	Az. Agr. Il Salice di Luca Salvoni	Via Francesca, 2 Roccafranca	BS	Suini
143	Az. Agr. Manzoni Giuseppe, Luigi e F.lli	Via C.na Oche, 13 Roccafranca	BS	Suini
144	Az. Agr. Valtulini s.s.	Via Galilei, 10 Roccafranca	BS	Suini
145	Tiraboschi Elio e F.lli	C.na Aurora Roccafranca	BS	Suini/Bovini
146	Valtulini Santo	Via Galilei, 10 Roccafranca	BS	Suini
147	Az. Agr. Malincorda	Via Lazzaretto, 22 Rovato	BS	Suini
148	Maranesi Mario	Via Dante Alighieri, 18 Rovato	BS	Bovini (vacche)
149	Acerbi Luigi Paolo Saverio	Pizzighettone Casc. Valentino	CR	bovina
150	All. Le Rogge di Balestreri C	Sospiro Via Vitt. Emanuele	CR	Suina
151	All.Suini Minelli Luciano	Casalmagiore St. Statale	CR	Suina
152	All. Vergonzana	Crema Via Turbade	CR	Suina
153	Az. Agr. Bertolini e Marchini	Trigolo F.ne Moscona	CR	bovina/suina
154	Az. Agr. Biraga	Cremona Via Biraga	CR	bovina/suina
155	Az.Agr. Erni s.s.	Grumello Crse Fr. Zanengo	CR	Suini
156	Az. Agr. Gazzolo	Cremona Via S.Savino	CR	bovina
157	Az. Agr. Gradella spa	Pandino Via Maggiore	CR	bovina
158	Az.Agr. Guarnerina	Pizzighettone Casc. Guarnerina	CR	Suini
159	Az.Agr. Nuova Lodolina	Pandino Lodolina	CR	bovina/suina
160	Az. Agr. Padana	Crotta d'Adda Loc. Serbi	CR	avicola
161	Az. Agr. Pandolfa	Sesto Crem casc. Pandolfa	CR	Suini
162	Az.Agr. Panfiglia	Castelvisconti Via Panfiglia	CR	bovina
163	Az. Agr. Pecchini Silvio e antenore	Casalmagiore Casalbellotto	CR	Suini
164	Az.Agr. Rovida Giovanna Teresa	Romanengo Via Castello 6	CR	Suini
165	Az.Agr. S.Gerolamo	Chieve Via Statale	CR	Suini
166	Az.Agr. S.Monica	Corte Cortesi St. Solitaria	CR	Suini
167	Az.Agr. Sarzi Amadè Roberto	Casalmagiore Case Sparse	CR	Suini
168	Az.Agr. Tenca Antonio Luigi E	Casalmagiore Case Sparse	CR	Suini
169	Avogadri P.Francesco Toninelli A	Robecco O Monasterolo	CR	Suini
170	Bellotti Giuseppe Antonio	Corte de Frati Alfiano Vecc	CR	bovina
171	Belotti Giovanni	Agnadello S:Giuseppe	CR	Suini
172	Bertesago Pietro	Moscazzano Via roma	CR	Suini
173	Bertulli Marino e Luigi	Trigolo Casc. Castagna	CR	Suini
174	Bettella Aldino Giuseppe Mario	Gabbioneta BN Casc. Casamento	CR	Suini
175	Brandazzi Severino	Credera Rubb Via dosso	CR	Suini
176	Buratto Vanna Scaravonati Marco	S. Daniele po Casc. Magnoni	CR	Suini
177	Caffi Aldo eredi	Ticengo Via Castelletti	CR	Suini
178	Capra Carlo Francesco e figli	Volongo Casc. Gerre	CR	Suini
179	Caravaggio Bruno e Enrico	Formigara Via Delmati	CR	bovina
180	Cogni Anna Poli Maurizio	Formigara Casc. Fasola	CR	Suini
181	Corniani Antonio Rocco	Corte de Cortesi Via Campagnola	CR	Suini
182	Corniani G.Paolo Angelo Marco	Corte de Cortesi Via Roma	CR	Suini
183	Corniani Bruno Renato sdf	Olmeneta Casc. Maddalena	CR	Suini
184	Crotti Battista Angelo Anselmo	Offanengo Via Mulino v	CR	Suini
185	Crotti Fraelli	Grumello Crse Casc. Dosso	CR	bovina
186	Crotti Giovanni Emanuele	Offanengo Lov. Mulino V	CR	Suini
187	De Poli giuseppe e Daniela	Crema Loc. Bosco	CR	bovina
188	Della Corna Giovanni Fiorenzo	Castelleone Via Valseresino	CR	bovina
189	Dognini Francesco	Sergnano Via marconi	CR	bovina
190	Ferrari Teresio e C snc	Soncino Via Galantino	CR	Suini
191	Galluzzi Giovanni	Pizzighettone Via Makallè	CR	avicola
192	Ghidotti fratelli	Vaiano Crsco Casc. Galzanighe	CR	bovina
193	Grandi Paolo	Cremona Via Gerre Borghi 17	CR	Suini
194	Guerrini Rocco aldo	Dovera Loc. Barbuzzera	CR	Suini
195	Latteria soc coop Cà De' Stefani	Vescovato Via Padana inf	CR	Suini
196	Latteria Sociale Ca' de Corti	Cingia de Botti Via Caseificio	CR	Suini
197	Locatelli Stefano e figli	Castelvisconti Casc. S.Antonio	CR	bovina
198	Longhi fratelli sdf	Offanengo Via Circonvallazione	CR	Suini
199	Lughignani Piercamillo	Cremona Via S.Pedrengo	CR	bovina
200	Lughignani Roberto	Pizzighettone Casc. Vezzolino	CR	bovina
201	Maianti Severino e Bruno	Scandolara R.O. Casc. Campagnola	CR	Suini
202	Manzoni Pietro Luigi	Palazzo Pign Via Torlino	CR	bovina
203	Marinoni Luciano giacomo gerolamo	Soncino Via Villanova	CR	Suini
204	Mazzetti Antonio giuseppe vincenzo	Soncino Casc. Muraverde	CR	bovina
205	Mengo Gianstefano	Capralba Via Farinate	CR	Suini
206	Minieri Masimiliano	Casalmorano Via Carcano	CR	Suini
207	Mion ettore	Crema Loc. Mosino	CR	bovina
208	Moroni Antonio	Soncino Via Calcio	CR	Suini
209	Moroni Sergio	Dovera Casc. Pomina	CR	Suini
210	Nolli Paola Ziglioli Annamaria	Azzanello casc. Pradazzo	CR	bovina
211	Pinotti f.lli Gentili Badiini	Pizzighettone Casc. Pirolo	CR	bovina
212	Pozzali fratelli snc	Casaletto C Piazza S.PIETRO	CR	Suini

213	Prandi Francesco Giuseppe	Gabbioneta BN Pieve erzagni	CR	Suini
214	Premoli Giovanni Maurizio	Ricengo casc. Obizza ricengo	CR	bovina
215	Premoli Giuseppe e Franco	Grumello Crse Casc. Dosso	CR	Suini
216	Rancati Casto Agazzi Clara	Crotta d'Adda Loc. Fornace	CR	bovina
217	Rapuzzi Giulio e maurilio	S.Bassano Casc. Quaini	CR	bovina
218	Rossi Francesco Mario	Agnadello Via Crema	CR	Suini
219	Sangiovanni Ernesto	Palazzo Pign Casc. Capri	CR	bovina/suina
220	Sassi battista	Sergnano Casc. Colombarone	CR	Suini
221	Sobagno di Vivaldini e c.	Gabbioneta BN Via Ceramica	CR	Suini
222	Soc. Coop. A.R.CRE.MAN.	Casalmagiore Via Case Sparse	CR	Suini
223	Soc. Coop. Agr. S.Salvatore	Sospiro Via Giuseppina	CR	Suini
224	Spoldi Lorenzo Enrico Paolo Sev	Sesto Crem Casc. Novello	CR	Suini
225	Stanga ranco Agostino	Spino d'adda Casc. S. Donato	CR	Suini
226	Tomasoni Bortolo	Ricengo Casc. Sirchiera	CR	Suini
227	Vaccario Giorgio e C. snc	Ripalta Cr.sca Via V:Veneto	CR	Suini
228	Vailati Mario	Soncino Via Brolo	CR	Suini
229	Veronese Graziano e Daniele	Scandolara Rav Via Madonnina	CR	Suini
230	Vezzini eredi	Sesto Cr.se Casc. Stoppa	CR	Suini
231	Zangrandi Carlo e Eugenio	Pizzighettone Casc. Crocetta	CR	bovina
232	Zeglioli Giovanni	Isola Dovarese Via Tezze Castioni	CR	bovina
233	Cerri Pietro R.	Melegnanello Turano L.	LO	Bovini Suini
234	Medri Osvaldo	Cà Vecchia Codogno	LO	Suini
235	Rancati Giovanni	Bonella S.Stefano L	LO	Suini
236	Chiappini Gianpietro	Grazzano Ossago L.	LO	Suini
237	Olivari Pietro	C. Nuova S.Fiorano	LO	Suini
238	Boccardi GF e V	Monticelli Bertonico	LO	Bovini Suini
239	Andena Nino	Brusata Bertonico	LO	Bovini
240	Riva Remo	Vigarolo Borghetto	LO	Suini
241	Raineri Giovanni	M. Magnani Codogno	LO	Suini
242	Boccardi GF e G	Pozzetto Turano L.	LO	Suini
243	Palazzi Egidio	Sforza Somaglia	LO	Suini
244	Recagni Basilio	Campolungo Bertonico	LO	Bovini
245	Invernizzi Giuseppe	Bellaguarda Senna Lod.	LO	Suini
246	Quadrifoglio spa	Bignami Castiglione	LO	Suini
247	Corradi C e C	Cigolina S.Fiorano	LO	Suini
248	Valleverde	Merino Camairago	LO	Suini
249	Biancardi Antonio	C.na Rocca Maccastorna	LO	Bovini
250	Tosi f.lli	C.na Gargatano Guardamiglio	LO	Suini
251	Bianchi Ezzelino	Antegnatica Tavazzano	LO	Suini
252	Bianchi A e R	Bolenzano Tavazzano	LO	Suini Bovini
253	Chioda Fabrizio	Cesarina Lodi	LO	Suini
254	Toninelli f.lli	Luna Marudo	LO	Suini
255	Invernizzi G.	Gibellina S.Angelo	LO	Suini
256	Andena Mario	Pezzolo Pieve F.	LO	Suini
257	Sudati Cesarino	Andreola Pieve F.	LO	Suini
258	Tamagni A.	Cadilana Corte P	LO	Suini
259	Bandirali G e P	Casolta Mulazzano	LO	Suini Bovini
260	Asti A e A	Mascarina Pieve F.	LO	Suini
261	Coop. S. Giovanni	Cà dell acqua Borgo SG	LO	Suini
262	Semenza Desiderio	Pollarana Castiraga	LO	Suini
263	Pizzamiglio Bruno	Mignete Zelo BP	LO	Suini
264	Milanesi	Milanesi Boffalora	LO	Suini
265	Bisi Griffini	C.Nuova Mulazzano	LO	Suini Bovini
266	La Gibellina	Gibellina S.Angelo	LO	Bovini
267	Agricola Bertia Cortenuova sas	S. Matteo delle Chiaviche, Via Trieste, 128 Viadana	MN	Suina
268	All. Impero	Campitello, Via Contrargine Nord, 1 Marcaria	MN	Suina
269	Neri Giovanni	Belforte, Viale Don Sturzo, 7 Gazzuolo	MN	Suina
270	Az. Agr. Zaza	Campitello, Via Cascine, 13 Marcaria	MN	Suina
271	All. Suini Dogi	Strada Viadanese, 23 Gazzuolo	MN	Suina
272	Avigni Sergio e Aldo	Via Manfrassina, 133 Viadana	MN	Suina
273	Az. Agr. Campitello	Campitello, Via Michelangelo, 18 Marcaria	MN	Suina
274	Az. Agr. Ca' Nova Mazzucchino	Bellaguarda, Via Viazza, 23 Viadana	MN	Suina
275	Az. Agr. Casazze	Casatico, Via Casazze, 8 Marcaria	MN	Suina
276	Az. Agr. Corte Raffa	Via Scapino, 1 Dosolo	MN	Suina
277	Eredi Mattioli Guglielmo	S. Michele in Bosco, Via Reggiola, 19 Marcaria	MN	Suina
278	Az. Agr. Fenilnuovo	Salina, Via Motta, 6 Viadana	MN	Suina
279	Mattioli Giuseppe	Bellaguarda, Via Argine Ceriana, 134 Viadana	MN	Suina
280	Az. Agr. Palazzino	Casatico, Strada Casazze, 28 Marcaria	MN	Suina
281	Pradella Massimo e Edo	Cavallara, Via Viazzone, 16 Viadana	MN	Suina
282	Mossini Renzo	Ospitaletto, Via Ca' Vecchie, 35/B Marcaria	MN	Suina
283	Az. Agr. Viazzola Rossi Adelelmo	Villa Pasquali, Via Viazzola, 54 Sabbioneta	MN	Suina
284	Bocchi Piermaurizio	Villa Pasquali, Via Bianchi, 58 Sabbioneta	MN	Suina
285	Bossolini Cesare e Giuseppe	Campitello, Strada Senga, 35 Marcaria	MN	Suina
286	Genovesi Ernesto	S. Matteo delle Chiaviche, Via Argine Oglio, 80 Viadana	MN	Suina
287	Latteria Agricola Primavera	Canicossa, Via Barco, 3 Marcaria	MN	Suina
288	Latteria Sociale S. Angelo	Campitello, Via Contrargine Nord, 5 Marcaria	MN	Suina
289	Latteria Casaticese	Casatico, Strada S. Michele, 4 Marcaria	MN	Suina
290	Latteria S. Valentino	Pilastro, Via Patrimoniale, 40/C Marcaria	MN	Suina
291	Latteria Sociale Italia	Bellaguarda, Via Leopardi, 173 Viadana	MN	Suina
292	Latteria Sociale S. Gervasio	Correggioverde, Via Provinciale, 10/12 Dosolo	MN	Suina
293	Missora Gianfranco	Casatico, Strada S. Giovanni, 4 Marcaria	MN	Suina
294	Pagliari F.lli	Canicossa, Cia Campo Pomo, 7 Marcaria	MN	Suina
295	Agricola S. Antonio	Cesole, Via Buscoldo, 27b Marcaria	MN	Suina
296	Suingras	Via Nodare, 1 Dosolo	MN	Suina
297	Az. Agr. Alberina	Cavallara, Via Viazzone, 34 Viadana	MN	Suina
298	Alberini Emilio di fratelli Alberini	Via due palme 12 Borgoforte	MN	Suina

299	Coppi Marco	Via Boccadiganda Borgoforte	MN	Suina
300	De Cao Giuseppe	Via Brasilia1 Borgoforte	MN	Suina
301	Latteria Padana S.C.a R.L.	Via Ponteventuno Borgoforte	MN	Suina
302	Ronconi Giacomo di Ronconi Fratelli	Via Belbrolo 27 Marmirolo	MN	Suina
303	De Cesari Angelo	Via Campagnazza Marmirolo	MN	Suina
304	Latteria di MarmiroloS.C.a R.L.	Via Belbrolo 32 Marmirolo	MN	Suina
305	Latteria S.Sebastiano	Str. Rodone 13 Marmirolo	MN	Suina
306	Dall'Oca Arrigo, Guido e Giulio	Via S.Cataldo 24 Virgilio	MN	Suina
307	Le Rose s.s.	Via Molinare 25 Bagnolo San Vito	MN	Suina
308	Bernini Guido	Via Quarantore 40 Bagnolo San Vito	MN	Suina
309	Caseificio Europeo S.C.a R.L.	Via Buozzi 2 Bagnolo San Vito	MN	Suina
310	Caseificio S.Maria Formigada	Via Mattarella 2 Bagnolo San Vito	MN	Suina
311	Latteria Sociale Pennello S.C.a R.L.	Via Romana Conventino Bagnolo San Vito	MN	Suina
312	Vecchiolini Pasquale e Fratelli	Via Roma 86 Castel d'Ario	MN	Bovini
313	Buttarelli Valter	Via Rodoni 57 Roncoferraro	MN	Suina
314	Latteria S.Giorgio S.C.a R.L.	Via Battisti 243 Roncoferraro	MN	Suina
315	Latteria Sociale del Mincio	Via Randaccio 83 Roncoferraro	MN	Suina
316	Salvarani Renato, Stefano e Sandro	Via Verdi 19 Roncoferraro	MN	Suina
317	Tessadri Adriano	Via Battisti 213 Roncoferraro	MN	Bovini
318	Valli Selvino	Via Diaz 35 Roncoferraro	MN	Suina
319	Barcellona di Lanfredi Sofia e Pietro	Via Crocette 32 Castellucchio	MN	Suina
320	Vittoria e Campiona di Scutari Ferdinando	Via Sacchina 10 Castellucchio	MN	Bovini
321	Caseificio Sociale S.Donato	Via Panicella 21 Castellucchio	MN	Suina
322	Fondo Ronchi di Bonfante Gino	Via Abbazia 46 Castellucchio	MN	Suina
323	Nodari Luigi e Figli	Via Casteldario Bigarello	MN	Bovini
324	Agr. Santa Maria di Bonfà e Stancari	Via Capitello Oriano Bigarello	MN	Bovini
325	Malcantone di Lombardini Franco	Via Colonna 59 Castelbelforte	MN	Bovini
326	Agrisuinicola "La campagnola"di Gilberti Claudio	Via Offlaga 9 Manerbio	BS	Suina
327	Barozzi Giuseppe e Davide	Via Cort'Alta 29 Castelbelforte	MN	Suina
328	Alberini Nardino e figli	Via Arginotto 22 Borgoforte	MN	Suina
329	Mancina di Saccani Giuliano	Via Santa Curtatone	MN	Suina
330	Carli Achille di Galavotti Giacomo	Via Zaitina Curtatone	MN	Suina
331	Caseificio S.Silvetro S.C.a R.L.	Via Gamenti 58 Curtatone	MN	Suina
332	F.lli Gasari Amtonio e Bruno	Via Santa45 Curtatone	MN	Suina
333	Fagan Eugenio	Via Chiarella 60 Curtatone	MN	Suina
334	Latteria Ponteventuno S.C.a R.L.	Via Argine Cerese Curtatone	MN	Suina
335	Zingari di Zingari R. & C. Snc	Via Pilla 38 Curtatone	MN	Suina
336	All."Pilone" di Gianesini e Malanca	Via Pilone 11 Rodigo	MN	Suina
337	Bergamin Giacomo e C."La Motta e Cinca"	Via Motta 7 Rodigo	MN	Bovini
338	Az."Rossanelle" di Gamabaretto A.M.	Via Francesa Ovest 24 Rodigo	MN	Suina
339	Bravi Franco"Vedusino piccolo	Via Vedusino 7 Rodigo	MN	Suina
340	Bergamin Sergio	Via Motta 13 Rodigo	MN	Bovini
341	Caseificio Sociale "La Motta" S.C. a R.L.	Via Marchionale 9 Rodigo	MN	Suina
342	Rizzi Luigi	Via Settefrati 44 Rodigo	MN	Suina
343	Colle Fiorito di Rizzi Roberto	Via Settefrati Rodigo	MN	Suina
344	Zago Luigi	Via Mirandola 7 Rodigo	MN	Bovini
345	Attolini Giovanni, G.:uigi, Giuliano	S.S. 62 Sud Roverbella	MN	Suina
346	Boccalina S.R.L.	Via della Madonna Lallio	BG	Suina
347	Gestioni Agricole Pasetto s.s.	Via Cimitero 8 Roverbella	MN	Suina
348	Scandola F.lli	Via Sei Vie 25 Roverbella	MN	Suina
349	Toffoli Luigi	Str.Quistello Roverbella	MN	Bovini
350	Principe Enzo	Str. Bassa Belvedere Roverbella	MN	Bovini
351	Pozzi Luigi	Via Fossamana San Giorgio	MN	Suina
352	Az. Agr. La Cavallara ss	Strada Cavallara 1 Cavriana	MN	Suina
353	Az. Agr. La Colombara di Piacentini Giovanni	Via Rosetta Mangera 22 Asola	MN	Suina
354	Az. Agr.Aurora sdf di Pea e Sassi	Località Campagnazza Goito	MN	Suina
355	Az. Agr. Benatti Giulio e Giorgio	Strada Pioppette Goito	MN	Suina
356	Az. Agr.Boccalina srl	Via della Madonna Lallio	BG	Suina
357	Az. Agr.Corte Trenta di Perani Enzo e Luciano	Località Birbesi Strada Molino Guidizzolo	MN	Suina
358	Az. Agr. Il Fienile di Belladelli Arduino	Via Avis Frazione Cereta Volta Mantovana	MN	Suina
359	Az. Agr. Levoni-Sereni ss	Corti Amadei Cavriana	MN	Suina
360	Az. Agr.Soardo Andrea e Matteo ss	Località Solarolo Via S. Maria Goito	MN	Suina
361	Az. Agr.Valle Scura di Ferronato Maurizio e Gabriele	Via Ospedale Castiglione Stiviere	MN	Suina
362	Az. Agr.Al Monte di Bustaffa Angelo e C. snc	Via Angelo Custode Cavriana	MN	Suina
363	Froldo Arnaldo	Via Motella Cavriana	MN	Suina
364	Latteria Agricola S. Margherita	Via Solarolo Goito	MN	Suina
365	Latteria Agricola S. Pietro Scarl	Via Segrada 36 Goito	MN	Suina
366	Latteria Coop. Goitese Scarl	Via Torre Goito	MN	Suina
367	Turganti Giovanni Mauro e Paolo ss	Strada Volta Monzambano Volta Mantovana	MN	Suina
368	Az.Agr. Verdepiano ss di Zampolli e Bertoni	Località Solarolo Via Levata Goito	MN	Suina
369	Az.Agr.Benevelli Dino Sergio Elvio ss	Via Bice Scalari Piubega Località San Cassiano	MN	Suina
370	Az.Agr.Francesconi Mario Francesco ss	Via Castelletti Dossi Piubega	MN	Suina
371	Suinicola Asolana ss	Via Barchi Mariana 15 Asola	MN	Suina
372	Az.Agr.Truzza ss	Loc.Gozzolina Castiglione Stiviere	MN	Suina
373	All. Suini Storline	Via Storline Serravalle Po	MN	Suina
374	Az. Ag. Pecori Loredana	Via D. P. Mazzolari Motteggiana	MN	bovina
375	Az. Ag. Pecori Loredana	Via Ronchi 56 Gonzaga	MN	bovina
376	Az. Ag. Carpigiana	Via Carpigiana S.Giovanni Dosso	MN	Suina
377	Az. Ag. Floria	Via Nuvolato Quingentole	MN	Suina
378	Az. Ag. Guantara s.a.s.	Via Roma 98 S.Giovanni Dosso	MN	Suina
379	Az. Ag. Pinzetta s.s.	Via Ca' Basse Sustinente	MN	bovina
380	Az. Ag. Sacchi Federico	Via Guantara S.Giovanni Dosso	MN	Suina
381	Benedusi Severo	Via Argine Valle Felonica	MN	Suina
382	Dall'Acqua Marina e Veronesi bruno	Via Bastia Sustinente	MN	Suina
383	De Vincenzi Giuliana	Via Milazzo Sermide	MN	avicola
384	Grigoli Giannino	Via Cantone Quistello	MN	Suina

385	Latt. Ag. Del Chiavichetto	Via Marina Pegognaga	MN	Suina
386	Latt. Carlo Poma	Via Roma Sud Villa Poma	MN	Suina
387	Latt. Soc. Fienili	Via Fienili Suzzara	MN	Suina
388	Latt. Soc. Rocchetta	Via Pecore Suzza	MN	Suina
389	Latt. Soc. Gonfo	Via Argine Po Motteggiana	MN	Suina
390	Marchi Umberto e Luigi	Via America Quingentole	MN	Suina
391	Pacchioni Paolo	Via Giliola Magnacavallo	MN	Suina
392	Pincella Giuseppe	Via Boiane Suzzara	MN	bovina
393	Savioli Carlo e Figli	Via Dosso Magnacavallo	MN	Suina
394	Savoia Carlo e Figli	Via Marconi Poggio Rusco	MN	Suina
395	Soc. Ag. Brasile	Via Brasilette Magnacavallo	MN	Suina
396	Soriani Roberto	Via Cantone Quistello	MN	Suina
397	Veronesi Bruno e Marina	Via Bastia Sustinente	MN	Suina
398	Az. Agr. La Cornalina	C.na La Cornarina Castano Primo	MI	Suina
399	Az. Agr. Cirenaica di Passerini S. e G.	C.na Cirenaica Robecchetto con Induno	MI	Suina
400	Az. Agr. Marcoli Angelo	C.na Mulino del Pericolo Turbino	MI	Suina
401	Az. Agr. Boldini F.lli	C.na Vecchia Robecco sul Naviglio	MI	Suina e Bovina
402	Az. Agr. Pedretti F.Lli	C.llo Valerio Robecco sul Naviglio	MI	Suina
403	Pessina Emanuele	Via Fogazzaro Corbetta	MI	Bovina
404	Az. Agr. Valsecchi Giuseppe	C.na Piccarella Morimondo	MI	Suina
405	Az. Agr. Cattaneo Ugo e Mario	C.na Elena Magenta	MI	Suina
406	Az. Agr. Ticozzi Gianluigi	C.na Canova Abbiategrasso	MI	Suina
407	Bartoli Parapin Negroni	C.na Poiago Carpiano	MI	Ovaiole
408	Benetti Guido e Carlo	C.na Medica Melegnano	MI	Suini/Bovini latte
409	Bosoni Davide	C.na Maiocca - Mediglia	MI	Suini
410	Guzzeloni F.lli	Via Vittorio Emanuele, 8 Colturano	MI	Suini
411	Montana Castoldi	C.na Gazzera Cerro al Lambro	MI	Suini
412	Pasini Giovanni	C.na Baguttino Mediglia	MI	Suini
413	Sangalli Oliviero e Giorgio	C.na Ceregallo S.Zenone	MI	Suini
414	Zuffada Marcello e Tiziano	C.na Lassi Cerro al Lambro	MI	Suini
415	Casearia Bianchi	C.na Bernardina Melegnano	MI	Suini
416	Mapelli Ferdinando	C.na Misericordia Bellinzago L.do	MI	Bovini latte
417	La Fulvia spa	via Collini fraz.Bisentrate Pozzuolo M.	MI	Bovini latte
418	C.na Corte Nuova	Strada Rivoltana km.16 Truccazzano	MI	Suini/bovini latte
419	Pratonuovo di Zacchetti I.	C.na Nuova Liscate	MI	Suini
420	Sgariboldi Giuseppe	Via Buozzi Noviglio	MI	Suini
421	Sgariboldi Luigi	Via Buozzi Noviglio	MI	Suini
422	Nava PierLuigi	Via Chioggia 30 Cologno M.se	MI	Suini
423	Nava S.S.	Via Del Bosco Roncello	MI	Suini
424	Arioli e Sangalli	Via Umberto I, 4 Genzone	PV	Suina
425	Asiani Ambrogio	Via dell'Angelo 27 Costa de Nobili	PV	Suina
426	Az. Agr. Bellotti F.lli Giorgio e Giuseppe	Via Burroni 17 Cava Manara	PV	Suina
427	Az. Agr. Bertolli F.lli	C.na Bissone Bascapè	PV	Bovina
428	Az. Agr. Bosia Roberto	Via Costa n. 8PV Landriano	PV	Suina
429	Allevamenti suini Buroni Ernesto	C.na Canovina Corteolona	PV	Suina
430	Az. Agr. Campone	C.na Campone Costa de Nobili	PV	Suina
431	Carelli Paola	C.na Sacchi 1 Zinasco	PV	Suina
432	Az. Agr. Codazzi F.lli di Codazzi Pierluigi e c.	Loc. Roggioni 4 Pieve Porto Morone	PV	Suina
433	Az. Agr. Costa di Costa Dr. Claudio	Loc. Schiaffinata 5 Pieve Porto Morone	PV	Suina
434	Az. Agr. Garbelli	C.na Paltinera Linarolo	PV	Suina e bovina
435	Az. Agr. Longhi F.lli	Tenuta Castagna Costa de Nobili	PV	Suina
436	Az.Agr.Malinverni F.lli	C.na Cervo Battuda	PV	Suina
437	Mamoli Italo	C.na Barbetta Bascapè	PV	Suina
438	Monti Luigi e Francesco	Via Case Nuove Roncaro	PV	Suina
439	Az. Agr. Novella di Panigati Alessandro e C.	C.na Novella San Alessio con Vialone	PV	Suina
440	Cotta Ramusino Luigi	C.na Pasquala Vidigulfo	PV	Suina
441	Pirola Giovanni Battista	F.ne Pairana - Ca' Alta Landriano	PV	Suina
442	Az. Agr. Eredi di Pozzi Giuseppe di Pozzi Pino, Santino e Dario	C.na Cirano Landriano	PV	Suina
443	Podere Gianbattista di Bianchi Elena e Carola	C.na Bellerio 1 Torre dei Negri	PV	Suina
444	Preda Fiorenzo, Fabrizio E Vittorio	Via Mattei 10 Bascapè	PV	Suina
445	Razzini Pietro	Via San Marco 61 Miradolo Terme	PV	Suina
446	Az. Agr. Rosti Alberto	C.na Bianca Torrevecchia Pia	PV	Suina
447	Az. Agr. Rosti Luigi e Mario	C.na Bianca Torrevecchia Pia	PV	Suina
448	Sangalli Camillo	C.na Todeschina Santa Cristina e Bissone	PV	Suina e bovina
449	Eredi di Sbarsi Primo di Sbarsi Pierangelo e c.	Via Dante 69 Belgioioso	PV	Suina e bovina
450	Azienda Scuri	C.na San Rocco Bornasco	PV	Suina
451	Tacchini Marco	C.na Colombarola Marcignago	PV	Suina
452	Tosi Francesco e figli	Podere Castellazzo Villanterio	PV	Suina
453	Valè Osvaldo	C.na Giuseppe Gropello Cairoli	PV	Suina
454	Forma Associata Nuova Cascina Bellara	C.na Bellaria Mezzana Bigli	PV	Suina
455	Ferrari Santino	Via Stricciola,12 Alagna L.	PV	Suina
456	Quarone Carlo	Via Santorre di Santarossa,11 Vigevano	PV	Suina
457	Villani Giancarlo	C.na Luglio Garlasco	PV	Suina
458	Az.Agr.Primavera di Moncalieri Gianluigi	Via I° Maggio,28 Dorno	PV	Avicoli
459	Az.Corte Parolara s.s.di Stefania e Roberto Pasetto	Via Parolara n°40 Mantova	MN	Suina
460	Soc.Coop.Nogarola Nuova a.r.l.	Via Allende n°26 Motteggiana	MN	Suina
461	Agrisuinicola "La campagnola"di Gilberti Claudio	Via Oflaga n°9 Manerbio	BS	Suina
462	Az.Ag. Garbelli Giovanni e Figli Giuseppe,e Pier Paolo	Via Loc.Cascina Ferramonde Poncarale	BS	Suina
463	Begnardi Bruno	Via Spalettino Magnacavallo	MN	Suina
464	Begnardi Vanni	Via Livelli Villa Poma	MN	Suina
465	Az.Agr.Bianchi Erzelino	C/na Antegnatica Tavazzano	LO	Suina
466	Agricola Medri s.s.	C/na Cavecchia Piccola 23	LO	Suina
467	Az.Ag. Corte Grande s.r.l.	Via Novelli n. 9	BG	Suina
468	Toninelli f.lli	C.na Castagna Pieve Fissirago (LO)	LO	Suina
469	AZ. Agr: S. Maddalena	Via Abbazia n° 48	MN	Suina
470	Az.Bonoldi Sanzio e Gabriele s.s.	S.Lorenzo Mondinari-Cella Dati	CR	Suina

	REGIONE MARCHE			
	Da notizie forniteci dal servizio veterinario Regionale non risultano presenti sul territorio, di codesta regione aziende zootecniche che utilizzano prodotti intermedi.			
	REGIONE MOLISE			
	Da notizie forniteci dal servizio veterinario Regionale non risultano presenti sul territorio, di codesta regione aziende zootecniche che utilizzano prodotti intermedi.			
	REGIONE PIEMONTE			
	AZIENDE	**SEDE LEGALE**	**PROVINCIA**	**SPECIE ALLEVATA**
1	ABBATE DAGA Claudio	Via Madonna Occa, 10 - Envie	Cuneo	vitelli carne bianca
2	ABELLONIO Giacomo & C.	Via Praterie 2 - Cavallerleone	Cuneo	Suina
3	AGRINATURA S.s. di GHEZZI Stefano & C.	Cascina Battaglione - Covo	Bergamo	galline ovaiole
4	AIRAUDO Michele	Via Famolasco, 3 - Bibiana	Torino	bovini
5	All.to SAN VITTORE di VASSALLO e C.	Frazione S. Vittore - Via Bassa, 21- Fossano	Cuneo	Suina
6	All.to VIALE dei TIGLI di Boglione e C.	Via Vottignasco, 2 - Frazione Levaldigi - Savigliano	Cuneo	Suina
7	ALLADIO Valerio Giuseppe	Frazione Monera, 15 - Villafalletto	Cuneo	Suina
8	Az. Agr. ALLASIA Silvio	Via Busca, 11- Villafalletto	Cuneo	Suina
9	ALLOCCO Mario	Fraz. Maniga - Via Racconigi, 23 - Sommariva Bosco	Cuneo	bovini
10	ANDORNO Gian Paolo	Via Drebertelli 7 bis - Borgo D'Ale	Vercelli	Suina
11	ASSO AGRICOLA di ASTESANA Fulvio	Cascina Trotta - Scalenghe	Torino	Suina
12	AVICOLA S. VITTORIA	Via Alba, 4 - S. Vittoria D'Alba	Cuneo	polli
13	Az. Agr. GALLO & DANIELE S.S.	Frazione S.Margherita, 3 - Peveragno	Cuneo	Suina
14	Az. Agr. REGINA di PERETTI G. S.S.	Via S. Giovanni, 17 - Cavallerleone	Cuneo	Suina
15	Az. Agr. ADORNO Adriano	Regione Cravarezza, 50 - Ponti	Alessandria	bovini - capre
16	Az. Agr. ALLOCCO	Fraz. Maniga - Via Racconigi, 23 - Sommariva Bosco	Cuneo	bovini
17	Az. Agr. ARNOLFO Mario e Emanuele	Via Saluzzo - Cardè	Cuneo	suini riproduzione
18	Az. Agr. AUDAGNA Piero Giuseppe	Via Pollano - Moretta	Cuneo	suini ingrasso - vitelloni
19	Az. Agr. AVINO Bonifacio	Loc. Fonda - Montechiaro d'Acqui	Alessandria	bovini
20	Az. Agr. BALLATORE Margherita	Via Carrà, 13 - Revello	Cuneo	avicoli ingrasso
21	Az. Agr. BARBERO CORDONE Giuliano	Frazione Rovello - Mongiardino Ligure	Alessandria	bovini
22	Az. Agr. BARRA Dario	Fraz. Roata Eandi - Saluzzo	Cuneo	vitelli carne bianca
23	Az. Agr. BELLONE Giacomo	Via Ghiare, 12 - Barge	Cuneo	vitelli carne bianca
24	Az. Agr. BIANCHI Roberto e Paolo	Via Tortona,16 - Cascina Giorgetta - Pozzolo Formigaro	Alessandria	bovini
25	Az. Agr. BISTOLFI Giovanni	Casa Paurile - Melazzo	Alessandria	bovini
26	Az. Agr. BOSCO della CASCINA	Strada Grossa, 10 - Frassinetto Po	Alessandria	Suina
27	Az. Agr. CAVAGNONE di CERRI Giuseppe e C. S.S.	Via Balocco 4 - Buronzo	Vercelli	Suina
28	Az. Agr. COGGIOLA Valter	Via Vaccolo - Livorno Ferraris	Vercelli	Suina
29	Az. Agr. COLOMBARO di CROSETTI C.	Via Benne, 7 - Savigliano	Cuneo	bovini
30	Az. Agr. CONTE Franco	Loc. Lungarola, 3 - Gavi	Alessandria	bovini
31	Az. Agr. DAFFARA Giovanni	Cascina San Lorenzo, 27 - Occimiano	Alessandria	Suina
32	Az. Agr. DALMASSO Giuseppe	Via Marconi, 2 - Scarnafigi	Cuneo	suini ingrasso
33	Az. Agr. DIELLE S.S.	Fraz. Cervignasco, 29/a - Saluzzo	Cuneo	bovini latte
34	Az. Agr. F.LLI MALANDRONE	Corso Indipendenza, 160 - Rivarolo C.se	Torino	bovini
35	Az. Agr. F.LLI VILLOSIO	Cascina Savonera, 1 - Frazione Tonengo - Mazzè	Torino	bovini
36	Az. Agr. FILIPPI Giovanni Battista	Via Bertini, 42 - Loc. Breolungi - Mondovì	Cuneo	Suina
37	Az. Agr. FOGLIATO S.S.	Via Grione, 18 - Bra	Cuneo	bovini - suini
38	Az. Agr. GALFIONE Giacomo	Via Cardè, 82 - Barge	Cuneo	avicoli riproduzione
39	Az. Agr. INVERNIZZI GIUSEPPE e AMBROGIO S.S.	Casc. Parazzolino - Olengo	Novara	Suina
40	Az. Agr. IVALDI Walter	Via Toleto,14 - Ponzone	Alessandria	bovini
41	Az. Agr. LA BOTTERA S.S.	Via Boetti, 93 - Frazione Riforano - Morozzo	Cuneo	bovina
42	Az. Agr. LA SORGENTINA di FIRPO Giancarlo	Via Villalvernia, 64 - Cassano Spinola	Alessandria	bovini
43	Az. Agr. LA VALLE	Via Volpe, 8 - Fraz. S. Giuseppe - Sommariva Perno	Cuneo	Suina
44	Az. Agr. LAGUZZI Elio Giuseppe	Cascina Pedaggio, 28 - Capriata d'Orba	Alessandria	bovini
45	Az. Agr. LIBRA F.LLI S.S.	Reg. Bronda, 26 - Saluzzo	Cuneo	suini riproduzione
46	Az. Agr. MANPRIN Roberto	Cascina Felicita - Capriata D'Orba	Alessandria	bovini
47	Az. Agr. MANUELA di CANAVESE Maria	VIA XX Settembre, 11- Baldichieri D'Asti	Asti	avicoli
48	Az. Agr. MASSA Emanuela	Borgata Alice, 131 - Gavi	Alessandria	galline ovaiole
49	Az. Agr. MILLONE Luciano & F.LLI S.S.	Regione Broglio, 10 - Moretta	Cuneo	avicoli ingrasso
50	Az. Agr. MILLONE Michele	Via Crissolo, 14 - Moretta	Cuneo	suini ingrasso
51	Az. Agr. MONDINO Graziella	Via Polidoro X - Revello	Cuneo	avicoli ingrasso
52	Az. Agr. MORO Stefano	Loc. Molo Borbera - Borghetto Borbera	Alessandria	suina
53	Az. Agr. PAOLINA Ferrando	Cascina Brichetto - Spigno M.to	Alessandria	bovini - capre
54	Az. Agr. PARODI Giovanni	Cascina Canà - Ponti	Alessandria	bovini - suini
55	Az. Agr. PERASSOLO di QUAGLIA Andrea	Località Noci, 19 - Arquata Scrivia	Alessandria	bovini
56	Az. Agr. PIROLA S.S.	Casc. S. Anna - Castellazzo Nov.se	Novara	Suina
57	Az. Agr. PISANI Giovanni	Via S. Giovanni, 3 - Cassine	Alessandria	bovini
58	Az. Agr. RACCA Dario	Regione Madonna dei Prati, 307 - Centallo	Cuneo	suini
59	Az. Agr. RUBIOLO Gianmauro Antonio	Via Sant'Angelo, 7 - Envie	Cuneo	vitelli carne bianca
60	Az. Agr. S. ANTONIO di ALLASIA Luca	Via Cavour, 20/1 - Villafranca Piemonte	Torino	Suina
61	Az. Agr. S. STEFANO di CROSETTI Massimo	Via Maresco, 4 - Savigliano	Cuneo	Suina-Bovini
62	Az. Agr. SAN FILIPPO S.S. di ABELLONIO Giovanni	Via Cagnola - Saluzzo	Cuneo	suini ingrasso
63	Az. Agr. SCAZZOLA Emilio	Loalità Paniazza - Morsasco	Alessandria	bovini
64	Az. Agr. SPERANZA S.S. di MANA F.LLI	Via Cavallermaggiore, 7 - Marene	Cuneo	Suina
65	Az. Agr. TASSONE Giuseppe	Frazione S. Lorenzo, 114 - Peveragno	Cuneo	Suina
66	Az. Agr. TICOZZELLI Frncesco	Via P. Amedeo - Vinzaglio	Novara	Suina
67	Az. Agr. TICOZZI GIUSEPPE	Via Lisca 60 - Trecate	Novara	Suina
68	Az. Agr. TORRETTE di CRAVERO F.LLI	Via Fossano, 12 - Levaldigi - Savigliano	Cuneo	Suina
69	Az. Agr. VALLE del PIANO di CARREA Ornella	Via Cadegualchi , 9 - Bosio	Alessandria	bovini - suini
70	Az. Agr. VARETTO GIANCARLO & BOSCO	Str. Redabue, 14 - Masio	Alessandria	Suina
71	Az. Agr. VINAI Marco	Via del Pozzo, 18 - Margarita	Cuneo	Suina
72	Az. Agr. VINAI Sergio	Via S. Biagio, 4 - Pianfei	Cuneo	Suina
73	Az. Agr.BALLATORE CARRARA Teobaldo	Frazione Arzello, 124 - Melazzo	Alessandria	bovini
74	Az. Agr.BOSIO Renaldo Alberto	Via Squillè, 4 - Visone	Alessandria	bovini
75	Az. All. CAMPANA S.S. & C.	Frazione S.Lorenzo, 39/A - Peveragno	Cuneo	Suina
76	Az. All. RINERO Aldo	Frazione S. Biagio - Regione Cerione, 29 - Centallo	Cuneo	Suina
77	Az. LA CIOCCHETTA di GIOBERGIA	Via Saluzzo, 109 - Savigliano	Cuneo	bovini
78	BAIOTTO Giovanni, Tommaso e C. S.S.	Fraz. Menabò, 35 - Cellarengo	Asti	Suina
79	BALLARIO F.LLI S.S.	Frazione Maddalene - Via Piozzi, 157 - Fossano	Cuneo	Suina
80	BALLARIO Giuseppe	Via Vernetto, 19 - Genola	Cuneo	Suina

81	BALZOLA Fiorenzo	Loc. Cortiglione - Via Gennaro, 8 - Robella	Asti	Suina
82	BARBE' Giovanni	Via S. Giovanni, 91 - Villafranca Piemonte	Torino	Suina
83	BARBE' Piergiacinto	Fraz. S. Giovanni, 91 - Villafranca Piemonte	Torino	Suina
84	BERGESE Elio	Frazione Murazzo, 72 - Fossano	Cuneo	Suina
85	BERNARDI Riccardo	Via Torre Roà, 154 - Cuneo	Cuneo	Suina
86	BERSANO Livio	Via Cantarane, 1 - Villafalletto	Cuneo	Suina
87	BERTERO Antonio	Via Ressia, 12 - Vigone	Torino	polli broilers
88	BERTOLDO Bruno	Via IV Novembre, 24 - Rivarolo C.se	Torino	Suina
89	BONO Andrea	Frazione Murazzo, 155 - Fossano	Cuneo	Suina
90	BOSSO Michele	Via Luserna, 39 Vigone	Torino	Suina
91	BRIZIO Giovanni	Via Grione, 1/A - Bra	Cuneo	Suina
92	BRONDINO Bartolomeo	Frazione Gerbo, 38 - Fossano	Cuneo	Suina
93	BRUNO Marilena	Via Digliodo, 11 - Cavour	Torino	conigli
94	BURZIO Giovanni	Via Conte Rossi di Montelera, 108 - Chieri	Torino	Suina
95	BURZIO Giovanni	Casc. Impero - Cavaglià	Biella	Suina
96	CACCIOLATTI Dario	Via Sorba, 4/6 - Savigliano	Cuneo	Suina
97	CAMBIANO S.S.	Via Tetti Roccia, 10 - Villafalletto	Cuneo	avicoli
98	CAMOSSO Marco	Via Carrà, 18/a - Envie	Cuneo	suini riproduzione
99	CASALE Angelo e Adriano S.S.	Via La Prata, 10 - Villafalletto	Cuneo	bovini - suini - avicoli
100	CASALE F.LLI Elio e Chiaffredo	Via La Prata, 16 - Villafalletto	Cuneo	Suina
101	Cascina VIOLA	Via Podio Piccolo - Scarnafigi	Cuneo	avicoli ingrasso
102	CAULA Franco	Via Roatis, 9 - Savigliano	Cuneo	Suina
103	CAVAGLIA' Giacomo	Cascina Oriasso - Santena	Torino	Suina
104	CERUTTI Chiaffredo	Via Martiri, 73 - Ceresole D'Alba	Cuneo	bovini
105	CHIAVASSA Michele	Casc. Pista Nuova - Salussola	Biella	Suina
106	CIRINO Enrico e Luciano	Cascina Pascolo Nuovo, 79 - Volvera	Torino	Suina
107	COMETTO Guido	Frazione Maddalene, 35F - Fossano	Cuneo	Suina
108	COOP ALCAM Srl - CAVANNA Agostino	Via Genova, 52 - Morbello	Alessandria	bovini - suini
109	COOP. ALLEVATORI MARGARITA	Via Stazione, 18 - Margarita	Cuneo	Suina
110	CRAVERO F.LLI Egidio e Elio	Frazione Maddalene, 177 - Fossano	Cuneo	Suina
111	DE MARIA Aldo	Frazione S. Mauro - Busca	Cuneo	Suina
112	DE MONTE Valeria	Via Sala, 41 - Frossasco	Torino	conigli
113	DIP. SCIENZE ZOOTECNICHE	Via Torino, 620 - Carmagnola	Torino	bovini - suini
114	ELLENA Elio	Via S. Cristina, 3/B -Tarantasca	Cuneo	Suina
115	ELLENA Germano	Via S.Cristina, 7 - Tarantasca	Cuneo	conigli
116	ER. Ballario Lorenzo di Chiappello Michelina e figlie	Frazione Piovani, 64 - Fossano	Cuneo	suini
117	EREDI FORNERIS Bartolomeo	Frazione Mellea, 84 - Fossano	Cuneo	Suina
118	FASANO Luigi	Cascina Ronello, 10/11 - Riva Presso Chieri	Torino	Suina
119	FATTORIA SPERINA di BERTOLA F.LLI	Via Sperina Bassa, 11 - Marene	Cuneo	bovini
120	FENOGLIO Marisa	Via Cave, 21 - Bagnolo Piemonte	Cuneo	vitelli carne bianca
121	FERRERO Giovanni	Via Malmontea, 2 - Cambiano	Torino	selvaggina
122	FISSORE Giovanni	Via Valle, 26 - Marene	Cuneo	bovini
123	FUSERO Domenico	Via Priglia, 5 - Vottignasco	Cuneo	Suina
124	GALLINO Giancarlo	Via Serra dei Costa, 3 - San Damiano D'Asti	Asti	Suina
125	GALLO Mauro	Via Cavallotta, 30 - Savigliano	Cuneo	Suina
126	GALOSSO Elio	Via Villafranca, 38 - Cavour	Torino	Suina
127	Az. Agr. Valfrè Giuseppe	Via Fossano, 28 - Villafalletto	Cuneo	Suina
128	GAZZERA Valerio	Via La Valle, 2 - Vottignasco	Cuneo	Suina
129	GEUNA Elio Gian Paolo	Via Pinerolo, 41 - Osasco	Torino	Suina
130	GIOANNINI Felice	Via Gandiglione, 2 - Scalenghe	Torino	galline
131	GIOANNINI Giovanni	Regione Mombello, 16 - Scalenghe	Torino	Suina
132	GIOLITTI Bartolomeo	Regione Casale, 6 - Centallo	Cuneo	Suina
133	GIRAUDI Piero e Antonio	Via Ponzio, 23 - Carmagnola	Torino	bovini
134	GIRAUDO Giacomo - ROSSO Domenica	Via Rio Marrone, 31- Bibiana	Torino	bovini
135	GIRAUDO Pierina	Via Chiusani, 69 - Frazione Ronchi - Cuneo	Cuneo	Suina
136	GIULIANO Valerio	Fraz. Torrazza, 41 - Saluzzo	Cuneo	vitelli carne bianca
137	INGARAMO F.LLI	Via S. Salvatore, 2 - Savigliano	Cuneo	bovini
138	IST. PODERE PIGNATELLI - MAROCCO Paolo	Fraz.Madonna Orti, 49 - Villafranca Piemonte	Torino	galline
139	AZ.AGR.BARBERO PIETRO E GIUSEPPE F.LLI	VIA SPERINA ALTA 16, MARENE	Cuneo	vitelli
140	AZ.AGR.PIGNATTA ALFIO	VIA RASCASSO,4 VILLAFALLETTO	Cuneo	Suina
141	Az. Agr. FATTORIA SPERINA DI BERTOLA F.LLI.	VIA SPERINA BASSA,11 MARENE	Cuneo	Suina
142	AZ.Agr. Gallo Mauro	Via Cavallotta 30 Savigliano	Cuneo	Suina
143	Az. Ag. San Vittore	Via Castelletto Stura 68 S. Biagio, Centallo Cuneo	Cuneo	Suina
144	Az. Agr. Eredi di Forneris Bartolomeo	Fraz. Mellea 84 Fossano	Cuneo	Suina
145	Az. Agr. La Ciocchetta di Giobergia Domenico	Via Saluzzo 109	Cuneo	bovini
146	Nicola Irma	Via Pinerolo 143	Torino	Suina
147	AZ.Agr San Filippo s.s.	Via Murello,6/3 Cavallerleone	Cuneo	Suina
148	Az. Agr. Cugini Invernizzi Giuseppe,e Ambrogio	Via Case Sparse,30	Novara	Suina
149	Quaglia Matteo	Via S. Albano n° 48	Cuneo	Suina
150	Prato Severino	Via Tetti,59A Savigliano	Cuneo	Suina
151	Tarassa Mario	Via Saluzzo,138 Savigliano	Cuneo	Suina
152	Margaria Rinaldo	Via s. Scolastica 7/a Savigliano	Cuneo	Suina
153	Az. Agr. Gastaldi Giuseppe	Via Fossano, n° 27 Villafalletto	Cuneo	Suina
	REGIONE PUGLIA			
	Da notizie forniteci dal servizio veterinario Regionale non risultano presenti sul territorio, di codesta regione aziende zootecniche che utilizzano prodotti intermedi.			
	REGIONE SARDEGNA			
	AZIENDE	**SEDE LEGALE**	**PROVINCIA**	**SPECIE ALLEVATA**
1	Melis Salvatore	V.S.Luigi n° 69	CA	suina
2	Mudu Giulio	V. Marconi n° 21	CA	avicola
3	Mudu Luigi	P.zza Mercato n° 3	CA	avicola

REGIONE SICILIA

	AZIENDE	SEDE LEGALE	PROVINCIA	SPECIE ALLEVATA
1	Acqua Azzurra S.p.A.	Pachino -C/da Vulpiglia	SR	Spigole-Orate

REGIONE TOSCANA

	AZIENDE	SEDE LEGALE	PROVINCIA	SPECIE ALLEVATA
1	Az Agr.Allegri Franco e Marco Gionni	via Brana 145 Località Ferruccia - Quarrata	PT	suini
2	Az Agr.Orlandi Claudio	via Agna, 36 Località Paradiso - Poppi	AR	suini
3	M.I.P.A.F.Gestione ex A.S.F.D.	Località Marsiliana - Massa Marittima	GR	suini, bovini, equini
4	M.I.P.A.F.Gestione ex A.S.F.D.	Località Palazzo - Radicondoli	SI	bovini, suini
4	Az. Agr. Pecchia Giovanni	Via della fontanella,109 loc.Torre del Lago Viareggio.	LU	avicola

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Da notizie forniteci dal servizio veterinario Regionale non risultano presenti sul territorio, di codesta regione aziende zootecniche che utilizzano prodotti intermedi.

REGIONE UMBRIA

	AZIENDE	SEDE LEGALE	PROVINCIA	SPECIE ALLEVATA
1	AGR. MONTEBUONO SRL	MAGIONE LOC. MONTEBUONO	PG	SUINA
2	ANTOGNONI SERGIO	BETTONA LOC. COLLE	PG	AVICOLA
3	AZ. SICASE DI SIMONI ANTONIO (PG)	CASTIGLIONE D.Lago via Roma n. 200	PG	SUINA
4	AZ.AGR. BABUCCI FAUSTO, FRANCHI, M. GIOVANNA	MARSCIANO FRAZ. S.ELENA	PG	SUINA
5	AZ.AGR. BALDINI GIUSEPPE	MARSCIANO FRAZ. S.ELENA	PG	SUINA
6	AZ.AGR. F.LLI BARTOLINI	MARSCIANO LOC. CERQUETO	PG	SUINA-AVICOLA
7	AZ.AGR. F.LLI LUNA & C. SNC DI LUNA ROBERTO STEFANO E SIMONE	MONTEFALCO LOC. CORTIGIANO	PG	SUINA
8	AZ.AGR. F.LLI SCARPONI	RIPA STR.CERQUETO 12	PG	BOVINA
9	AZ.AGR. F.LLI VALIGI SNC	DERUTA VIA DELLE BARCHE, 32	PG	SUINA
10	AZ.AGR. FIANDRINI SERGIO, VITTORIO E QUINTILIO	MARSCIANO FRAZ. S.ELENA	PG	SUINA
11	AZ.AGR. GAMBONI GIOVANNI	MAGIONE LOC. MONTEPETRIOLO	PG	SUINA
12	AZ. AGR. LA TORRE	MONTECASTRILLI Loc. Torre di Picchio	TR	SUINA
13	AZ.AGR. MEZZASOMA CORRADO	PERUGIA FRAZ. S.ENEA VIA ABBADIOLA, 11	PG	SUINA
14	AZ.AGR. TREQUATTRINI ITALO E DANILA	MARSCIANO FRAZ. S.ELENA	PG	SUINA
15	AZ.AGR. TREQUATTRINI ORINADO E SAURO	MARSCIANO FRAZ. S.VALENTINO DELLA COLLINA	PG	SUINA
16	AZ. BINAGLIA MARCELLO	MAGIONE	PG	SUINA
17	AZ. ROSSI MAZZASETTE TITI	BAGNAIA VIA CAPANNE	PG	SUINA-BOVINA
18	AZ.CENTRO ALLEVAMENTO SELVAGGINA DI BOLDRINI GIORGIO	MAGIONE LOC. MONTEPETRIOLO VIA DEI MURI, 3	PG	AVICOLA
19	BERTOLINI ALDO	DERUTA VIA VALLOTTA	PG	SUINA-AVICOLA
20	BINAGLIA MARCELLO	MAGIONE	PG	SUINA
21	CENTRO ALLEVAMENTO SELVAGGINA DI BOLDRINI G.	MAGIONE LOC. MONTEPETRIOLO VIA DEI MURI, 3	PG	AVICOLA
22	GALLINA GUIDO	S.MARTINO IN CAMPO VIA S.ANDREA D'AGLIANO	PG	BOVINA-SUINA
23	GRANIERI GIOVANNI	TODI LOC. ILCI	PG	SUINA
24	MARCHETTI GINO	CASTIGLIONE DEL LAGO VIA CERRETA, 6	PG	SUINA
25	MARVAL SAS DI VALIGI M.E C.	PERUGIA FR.PILA STRADA DEL PINO, 3/C	PG	BOVINA-SUINA
26	MATTONI	BETTONA VIA PERUGIA, 229	PG	SUINA
27	S.I.A.M.	PASSAGGIO DI BETTONA VOC. CERRETO BASSO	PG	BOVINA

VALLE D'AOSTA

Da notizie forniteci dal servizio veterinario Regionale non risultano presenti sul territorio, di codesta regione aziende zootecniche che utilizzano prodotti intermedi.

REGIONE VENETO

	AZIENDE	SEDE LEGALE	PROVINCIA	SPECIE ALLEVATA
1	A. AGR. FLORIAN SIRO DI FLORIAN RINO	SCORZE' (VR) - VIA BIGOLO, 42	VR	SUINA
2	A.Z.A.T.I. SNC DI TRENTIN GIANNI	QUARTO D'ALTINO (VE) Loc. PORTE GRANDI - VIA Trieste,	VE	SUINA
3	AGRICOLA S. LUIGI	PEDEROBBA (TV) - VIA CASTELLI	TV	SUINA
4	SOC. AGRICOLA AGRIEMME DI MILANI MARIO E C.	ZERO BRANCO (TV) - VIA TESSAROTTI 25	TV	SUINA
5	AGROGEST SPA DI VANFERETTI RENATO	VEDELAGO (TV) - VIA DE GASPERI 34	TV	SUINA
6	AL TORRE SOC. COOP.	ISOLA DELLA SCALA (VR) VIA CROSONCINO 4	VR	BOVINA
7	ALL. MASTER SAS DI GUARNIERI LUIGI E C.	CARMIGNNO DI BRENTA (PD)- VIA SPESSA 43	PD	SUINA
8	ALLEV. SUINI DI BRAIDO CIRILLO	CORDIGNAGNO (TV) - VIA STRADA MASERAT 5	TV	SUINA
9	ALLEV. TTM DI BANDIERA MICHELE	PIOMBINO DESE (PD) - VIA FOSSETTA 35	PD	SUINA
10	ALLEV. ZOOT. DI ARTIGIANI MANUELA	FRASSINELLE POLESINE (RO) - VIA MATTEOTTI 556	RO	SUINA
11	AZ. AGR. S. FRANCESCO DI GIAVIERI RODOLFO	BREDA DI PIAVE (TV) VIA VILLANOVA 7	TV	SUINA
12	AZ. AGR. AGRIVERDE DI CORO GIORGIO	MASSANZAGO (PD) VIA ARZARONI 12	PD	SUINA
13	AZ. Agr. BENTIVOGLIO di MANZALI CARLO e WILLIAM	CENESELLI (RO) VIA BENTIVOGLIO, 3599	RO	SUINA
14	AZ. AGR. CERON SS	TREVIGNANO (TV) - VIA CORNAROTTA 43	TV	SUINA
15	AZ. AGR. IL MOTTO DI BATTISTIN LUIGI	CASTELGOMBERTO (VI) - VIA VALDIBACCO	VI	AVICOLA
16	AZ. AGR. LA GEMMA DI BERNARDI ETTORE E LUCA	TREBASELEGHE (PD) VIA DUINI 33	PD	SUINA
17	AZ. AGR. LAZZARINI DI FERRUCCIO E A.	SPRESIANO (TV) - VIA DEL FANTE 25	TV	SUINA
18	AZ. AGR. LESSINIA DI MARCONI E MORANDINI	CASTELNUOVO BARIANO (RO) VIA CANOVA 25	RO	SUINA
19	AZ. AGR. MARCONI PAOLO E ALBERTO	SEDE LEGALE: S. ANNA D'ALFAEDO (VR)	VR	BOVINA- SUINA
20	AZ. AGR. MARTELLO SERGIO	GRISIGNAGNO DI ZOCCO (VI) - VIA SCARMINA 10	VI	SUINA
21	AZ. AGR. MAZZON EGIDIO E GIUSEPPE	PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) - VIA ROLANDO 129	PD	SUINA
22	AZ. AGR. MILANI SS DI MILANI MAURIZIO	ZERO BRANCO (TV) - VIA MILAN 51	TV	SUINA
23	AZ. AGR. PADRIN ENRICO	VILLAGA (VI) VIA BERICO EUGANEA 3	VI	SUINA
24	AZ. AGR. PAI	MONTE DI MALO (VI) - VIA GIOVANNI XXIII	VI	AVICOLA
25	AZ. AGR. PASSILONGO RENATO E PIERLUIGI	NOGAROLE ROCCA (VR) VIA COLOMBARE 2	VR	SUINA
26	AZ. AGR. PASTRELLO SS	CAMPOSAMPIERO (PD) VIA ZINGARELLE 13	VR	SUINA
27	AZ. AGR. PASTRELLO SS DI FRANCESCO E LUIGINO	SCORZE' (VR) - VIA TITO SPERI 73	VR	SUINA
28	AZ. AGR. SASSO FORTUNATO	ROVIGO - VIA S. CATERINA 13	RO	SUINA
29	AZ. AGR. SULKI	FONTE (TV) - VIA RONCHI 4	TV	SUINA
30	AZ. AGR. SULKI DI BERGAMIN ARTURO	LORIA (TV) VIA CACCIATORE	TV	SUINA
31	AZ. AGR. UBALDO MAGNABOSCO	PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) - VIA MAROSTEGANA 54	PD	SUINA
32	AZ. AGR. VIRGINIA FIORINA	CRESPINO (RO) VIA ERIDANIA, 34	RO	SUINA
33	AZ. CASEARIA BRAZZALE - ZANE'	CAMPIGLIA DEI BERICI (VI) - VIA MARCONI	VI	SUINA
34	AZ. SOLE SNC DI CECCHIN ERMENEGILDO	CITTADELLA (PD) - VIA MEJANIGA 30	PD	SUINA

35	AZ. SUINICOLA ZOPPELLARO SNC	LENDINARA (RO) - VIA POLESANA 15	RO	SUINA
36	AZZOLIN MAURO	MONASTIER (TV) - VIA BARBARANA 126	TV	SUINA
37	BABOLIN ELSA	VILLAFRANCA PADOVANA (PD) - VIA CA' ZEN	PD	SUINA
38	BALDISSERI CORRADO	CARMIGNANO DI BRENTA (PD) - VIA BOSCHI 7/A	PD	SUINA
39	BARCI SILVANO	S. PIETRO IN GU (PD) - VIA ROMA 150	PD	SUINA
39	BENEDETTI ANTONIO	S. MARIA DI ZEVIO (VR) VIA MACCHIOVE	VR	SUINA
40	BENEDETTI FERNANDO E ROBERTO	S. AMBROGIO VALPOLICELLA (VR) VIA SOTTO CEO 1	VR	SUINA
41	BERTIPAGLIA ROBERTO	VIA CRISTO 7 ARRE (PD)	PD	SUINA
42	BIASIA BENITO	S. PIETRO IN GU (PD) - VIA PASTORERIA 20	PD	SUINA
43	BRESSAN PIETRO	VAZZOLA (TV) VIA CAL GRANDE 14	TV	SUINA
44	BROTTO DANILO E FABIO	LORIA (TV) VIA BISSA 1	TV	SUINA
45	BRUTTI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	POVEGLIANO (VR) VIA NOGAROLE 4/A	VR	SUINA
46	BRUTTI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	SEDE LEGALE: POVEGLIANO (VR) VIA NOGAROLE 4/	VR	SUINA
47	C.A.A.B.	RONCO ALL'ADIGE (VR) VIA COLOMBAROTTO	VR	SUINA
48	CASEIFICIO S. GIROLAMO SNC	VILLAFRANCA (VR) VIA GORIZIA 22	VR	SUINA
49	CASEIFICIO sociale "PONTE BARBARANO" COOP. R.L.	PONTE DI BARBARANO (VI) - VIA CAPITELLO 2	VI	SUINA
50	CELLOTTO LUCIO	BORSO DEL GRAPPA (TV) - VIA MISQUILLE 14	TV	SUINA
51	CREMA MARIO & LUCA SS	TREVIGNANO (TV) - VIA TIZIANO 23	TV	SUINA
52	DAL MOLIN DOMENICO E GIUSEPPE	LOC. ALVESE (VI) - VIA BERTOLI	VI	AVICOLA
53	DE CAO FRANCESCO E PIETRO SDF	TRISSINO (VI) VIA ROMANIN 70	VI	AVICOLA
54	DIFENDI DI LAZZARIN FRANCO	GIAVERA DEL MONTELLO (TV) - VIA LAVAGEI 42	TV	SUINA
55	DITTA PAGLIARINI AVICOLA DI PAGLIARINI ROBERTO	CANARO (RO) VIA - V. EMANUELE 58	RO	AVICOLA
56	DUREGON GINO	LOREGGIA (PD) - VIA FERROVIA 1/B	PD	SUINA
57	DUREGON M.G.S. SNC	RESANA (TV) - VIA VENEZIA 8	TV	SUINA
58	DUREGON PAOLO	RESANA (TV) - VIA VENEZIA 14	TV	SUINA
59	FIORIN BENIAMINO	PIEVE DI SOLIGO (TV) VIA CONEGLIANO	TV	SUINA
60	FORTUNA GIUSEPPE	TRISSINO (VI) VIA STROBE 18	VI	SUINA
61	FRATELLI TORRESAN SDF	PREGANZIOL (TV) - VIA SCHIAVONIA NUOVA 16	TV	AVICOLA
62	GEROMEL ANGELO, RINALDO E MAZZON SDF	RONCADE (TV) - VIA SAN ROCCO 129	TV	SUINA
63	GORZAGRI SS	RIESE PIO X (TV) VIA KENNEDY 10	TV	SUINA
64	IMM. AGR. CORTE NODARI di PASETTO MARCO &C.		VR	BOVINA
65	LA SUINICOLA SRL	CAMISANO VICENTINO (VI) VIA BADIA 36	VI	SUINA
66	MARAN SORELLE SDF	BRENDOLA (VI) VIA MOLINETTE 2	VI	AVICOLA
67	MARAZZATO AGOSTINO	TREBASELEGHE (PD) VIA OBIA ALTA 23	PD	SUINA
68	MAZZACAVALLO SS	CASTELFRANCO VENETO (TV) - VIA CERCHIARA 24	TV	SUINA
69	MONDIN GIANLUIGI	MONTE DI MALO (VI) - VIA BERGOZZA	VI	SUINA
70	OLIOSO FRANCESCO	SONA (VR) VIA BRAGATTI 4	VR	SUINA
71	PAULETTO VITTORIO	SARCEDO (VI) VIA ROSTON	VI	SUINA
72	PERUZZI ANGELO	CASTELGOMBERTO (VI) - VIA MONTESCHIAVI	VI	AVICOLA
73	PESCICOLTURA GIAVERI RODOLFO	BREDA DI PIAVE (TV) VIA VILLANOVA 7	TV	TROTE ANGUILLE
74	PIGSTY	CARMIGNANO DI BRENTA (PD) - VIA CERATO 12	PD	SUINA
75	PILLOT ROBERTO	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV) - VIA CASONA 8	TV	SUINA
76	PIOLA SPERIDIONE	VILLAMARZANA (RO) - VIA GABBUOLO 1	RO	SUINA
77	POLENDES ELINA	CONEGLIANO (TV) - VIA STRAT DELLA BRUSCOLE 9	TV	SUINA
78	S.A.I.M. SNC DI TONIATO E CAVICCHIOLO	S. MARTINO DI LUPARI (PD) - VIA MERLA 1	PD	SUINA
79	SEGALA DANILO E UMBERTO	CENESELLI (RO) VIA CAVO BENTIVOGLIO	RO	SUINA
80	SISTO SS	POVEGLIANO (TV) - VIA CAL DI GIAVERA 5	TV	SUINA
81	SMANIO LUIGI	MONTAGNANA (PD) - VIA CAMPERIANO 31	PD	SUINA
82	SOC. COOP. C.I.Z.A.	TRECENTA (RO) - VIA CUOGHE 1945	RO	SUINA
83	STEFANI LORENZO	PONZANO VENETO (TV) - VIA SANTANDRA' 33	TV	SUINA
84	SUINAL DI MERLO LUIGI	RONCADE (TV) - VIA PRINCIPE 139	TV	SUINA
85	SUINICOLA CASTELLAN SS DI CASTELLAN ANTONIO	CASTELCUCCO (TV) - VIA COLLALTO 48	TV	SUINA
86	SUINICOLA LOMBARDO VENETO di GASPARI Achille &	SEDE LEGALE: MANTOVA PIAZZA CAVALLOTTI 11	MN	SUINA
87	SUINICOLA POSTIOMA SNC DI BAGGIO E C.	PAESE (TV) - VIA E. FERMI 47	TV	SUINA
88	SUINICOLA POSTIOMA SNC DI BAGGIO E C.	TOMBOLO (PD) VIA PIAVE 29	PD	SUINA
89	SUINPIAVE SS	VAZZOLA (TV) VIA CAL LARGA 14	TV	SUINA
90	SUSIGAN GIUSEPPE E C. SAS	S. BIAGIO DI CALLALTA (TV) - VIA VALDRIGO 38	TV	SUINA
91	ZANOTTO GIUSEPPE	POVEGLIANO (VR) VIA NOGAROLE 4/A	VR	SUINA
92	ZAUPA CELESTE	MALO (VI) VIA UGO FOSCOLO	VI	SUINA
93	ZOLIN ANTONIO & C. SNC	CEREGNANO (RO) - VIA F. FILZI 2	RO	SUINA
94	ALLEVAMENTI VALFIORITA S.S.	LOCALITA' VALSEGRIDA N°12	VR	SUINA

05A01573

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 gennaio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Il Cormorano», in Castiglione della Pescaia.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto che nel corso dell'ispezione chiusa il 31 marzo 2004 l'ispettore incaricato accertava che ricorrevano i presupposti per dar luogo allo scioglimento della cooperativa ai sensi dell'art. 2544 del codice civile (ora 2545-*septiesdecies* del codice civile);

Visto che dalla situazione patrimoniale rilevata al 31 marzo 2004 non risultavano pendenze patrimoniali da definire;

Visto che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa in questione risale al 31 dicembre 1999;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex art. 2544 del codice civile, ora art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e delle previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile (ora 2545-*septiesdecies*);

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 luglio 2004, n. 171, non ha sortito opposizione da parte ciascuno;

Decreta:

La società cooperativa «Il Cormorano», con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto), via C. Colombo n. 4, costituita in data 15 marzo 1980 - rogito notaio dott. Alfonso Marzocchi - repertorio n. 119847 - reg. società n. 3165 - BUSC n. 1087/174853, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Grosseto, 31 gennaio 2005

Il dirigente provinciale: BUONOMO

05A01720

DECRETO 15 febbraio 2005.

Scioglimento di otto società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAGLIARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Visti i decreti del 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive, che prevedono le ipotesi di scioglimento d'autorità delle società cooperative;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti dalla Direzione provinciale del lavoro nei confronti delle cooperative sotto indicate, dai quali emerge che le stesse si trovano nelle condizioni previste dai precitati articoli di legge, ossia non presentano bilanci da più di due anni consecutivi, o non sono in condizione di raggiungere lo scopo per cui si sono costituite;

Reso atto che le società cooperative sotto specificate si trovano nelle condizioni previste dalla citata normativa;

Decreta:

Le società sotto indicate:

1) società cooperativa a r.l. «Corcovado», con sede in Sestu, costituita in data 28 maggio 2001 a rogito del notaio dott. Maurizio Anni, repertorio n. 86014, iscritta al n. 25112/2001 del registro imprese, BUSC n. 4875;

2) piccola società cooperativa a r.l. «Villa Alba Greca», con sede in Selargius, costituita in data 10 febbraio 2003 a rogito del notaio dott. Maurizio Anni, repertorio n. 96780, iscritta al n. 7211/2003 del registro imprese, BUSC n. 5111;

3) piccola società cooperativa a r.l. «Euro Beach Club», con sede in Assemini, costituita in data 31 ottobre 2001 a rogito del notaio dott. Maurizio Anni, repertorio n. 88729, iscritta al n. 44839/2001 del registro imprese, BUSC n. 4957;

4) piccola società cooperativa a r.l. «A. T. & G.», con sede in Cagliari, costituita il 28 novembre 2001 a rogito del notaio dott. Paolo Tardiola, repertorio n. 27544, iscritta al n. 879/2002 del registro imprese, BUSC n. 4994;

5) piccola società cooperativa a r.l. «Quadrifoglio di Burcei», con sede in Burcei, costituita il 28 giugno

2001 a rogito del notaio Ernesto Quinto Bassi, repertorio n. 83222, iscritta al n. 33311/2001 del registro imprese, BUSC n. 4927;

6) piccola società cooperativa a r.l. «Territorio e sviluppo», con sede in Cagliari costituita il 25 febbraio 2002 a rogito del notaio dott. Giovanni Rosetti, repertorio n. 38973, iscritta al n. 20648/2002 del registro imprese, BUSC n. 4978;

7) piccola società cooperativa a r.l. «Sapori di Mare», con sede in Cagliari, costituita in data 11 luglio 2002 a rogito del notaio dott. Maurizio Anni, repertorio n. 93373, iscritta al n. 34845/2002 del registro imprese, BUSC n. 5017;

8) società cooperativa a r.l. «Murales», con sede in Cagliari, costituita il 21 maggio 2001 a rogito del notaio dott. Felice Contu, repertorio n. 338253, iscritta al n. 28369/2001 del registro imprese, BUSC n. 4882,

sono sciolte d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto degli articoli 2545-*septiesdecies.*

I creditori e gli altri interessati possono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, presentare opposizione all'Autorità di vigilanza.

Cagliari, 15 febbraio 2005

Il direttore provinciale: CAPPAI

05A01721

DECRETO 17 febbraio 2005.

Integrazione della commissione per il trattamento sostitutivo della retribuzione agli operai agricoli (CISOA) della provincia di Ancona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ANCONA

Visto il proprio decreto n. 4 del 31 gennaio 2005 con il quale è stata ricostituita, ai sensi della legge 8 agosto 1972, n. 457, la Commissione per il trattamento sostitutivo della retribuzione agli operai agricoli (CISOA) della provincia di Ancona;

Vista la nota fatta pervenire in data 1º febbraio 2005, con la quale la U.I.L. Marche ha provveduto ad effettuare la designazione, richiesta il 29 settembre 2004, dei propri rappresentanti effettivi e supplenti;

Decreta:

La CISOA ricostituita con decreto direttoriale del 31 gennaio 2005, viene integrata come segue:

la sig.ra Carla Filippini - U.I.L. - membro effettivo;

il sig. Matteo Santini - U.I.L. - membro supplente.

Ancona, 17 febbraio 2005

Il direttore provinciale: FORMENTINI

05A01778

DECRETO 18 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Club del Consumatore», in Torre le Nocelle.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano in particolari condizioni;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto il decreto del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del liquidatore;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Visti i decreti direttoriali del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono ed individuano i casi per i quali non si procede alla nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2001;

Viste le risultanze ispettive effettuate dall'ispettore incaricato sull'attività della società cooperativa appresso indicata;

Vista la dichiarazione rilasciata dal rappresentante legale della cooperativa;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non risultano attività o passività da definire;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile è sciolta, senza dar luogo alla nomina del commissario, la società cooperativa M/P/L «Club del Consumatore» con sede in Torre le Nocelle - costituita per rogito notaio dott. Mario Mazzetti in data 28 aprile 1997 - repertorio n. 7477 - tribunale di Avellino - registro imprese iscrizione n. 147725 - c.f. 02063890640 - posiz. 2365/317352.

Avellino, 18 febbraio 2005

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

05A01776

DECRETO 21 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «RI.MA.PI. piccola società cooperativa a r.l.», in Taggia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI IMPERIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata fra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro che le svolgono per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto in particolare il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, che attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro la competenza a provvedere allo scioglimento delle cooperative nei casi in cui non è necessaria la nomina del liquidatore;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che prevede i casi di scioglimento delle cooperative per atto dell'autorità;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, che integra le previsioni del suddetto articolo del codice civile;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che dispone di non doversi procedere alla nomina del liquidatore laddove l'ultimo bilancio depositato annoveri solamente poste attive di natura mobiliare e risalga a più di cinque anni dall'ultima revisione o mancata revisione;

Considerato che dal verbale di mancata ispezione del 25 novembre 2004 risulta che la sotto indicata società cooperativa si trova nelle condizioni previste dai predetti art. 2545-*septiesdecies* e decreto ministeriale 17 luglio 2003, in particolare in ragione del fatto che nei quasi sei anni dalla costituzione non ha mai depositato i bilanci di esercizio e che dalla fine del 1999, come attesta la visura camerale, non ha compiuto atti di gestione;

Tenuto conto del parere di massima del 15 maggio 2003 espresso dalla Commissione centrale per le cooperative, che definisce i casi in cui non è necessario acquisire il parere preventivo della Commissione medesima;

Decreta:

La società cooperativa «RI.MA.PI. piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Taggia (Imperia), costituita per rogito notaio A. Panetta in data 29 marzo 1999, rep. n. 29572, codice fiscale 01232340081, n. REA 109402, è sciolta, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e del decreto ministeriale 17 luglio 2003 citati in premessa, senza far luogo a nomina di liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità di vigilanza che lo ha emanato formale e motivata domanda intesa a ottenere la nomina predetta.

Imperia, 21 febbraio 2005

Il direttore provinciale reggente: PIRRI

05A01777

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 7 dicembre 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della Lega del Filo d'Oro, nel valore di € 0,45.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed interazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2004), di «Autorizzazione all'emissione, nell'anno 2004, di carte valori postali»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 7, nonché l'allegato *A* della suddetta deliberazione, che stabiliscono la tariffa per la posta ordinaria di primo porto per l'interno in € 0,45;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2004, un francobollo celebrativo della Lega del Filo d'Oro, nel valore di € 0,45.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×13; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 22,50».

La vignetta riproduce un'immagine fotografica raffigurante delle mani che si toccano nell'atto di comuniqare con l'alfabeto Malossi, uno dei sistemi di comunicazione alternativi utilizzato dai sordociechi; in basso è riprodotto il logo «LEGA DEL FILO D'ORO», Associazione fondata il 20 dicembre 1964. Completano il francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2004

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

05A01410

DECRETO 21 dicembre 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del V centenario dell'apparizione della Madonna di Tirano, nel valore di € 0,45.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2004), di «Autorizzazione all'emissione, nell'anno 2004, di carte valori postali»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 7, nonché l'allegato *A* della suddetta deliberazione, che stabiliscono la tariffa per la posta ordinaria di primo porto per l'interno in € 0,45;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2004, un francobollo celebrativo del V centenario dell'apparizione della Madonna di Tirano, nel valore di € 0,45.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×13; colori: quadricromia più oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 22,50».

La vignetta riproduce, su un fondino nero, la vetrata tonda centrale della facciata principale del Santuario della Madonna di Tirano, raffigurante la scena dell'apparizione della Madonna a Mario Homodei, all'alba del 29 settembre 1504. Completano il francobollo le leggende «V CENTENARIO APPARIZIONE» e «MADONNA DI TIRANO», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2004

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

05A01411

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 2 febbraio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Marche Servizi soc. coop. a r.l.», in Falconara Marittima, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 26 ottobre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Marche Servizi Soc. Coop. a r.l.», con sede in Falconara Marittima (Ancona) (codice fiscale 02028450423), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Lorenzo Diomedi, nato a Fermo l'8 marzo 1973, domiciliato in Monte Urano (Ascoli Piceno), via Polonia n. 32, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 2 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A01718

DECRETO 2 febbraio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il Seme e il Frutto società cooperativa a responsabilità limitata» in liquidazione, in Brescia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 21 ottobre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Il Seme e il Frutto Società Cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Brescia (codice fiscale 00986140176), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Giancarlo Serioli, nato a Brescia il 30 gennaio 1948, domiciliato in Rezzato (Brescia), via Gramsci n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 2 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A01719

DECRETO 4 febbraio 2005.

Gestione commissariale, con nomina del commissario governativo, della società cooperativa «La Milite», in Mattinata.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Ritenuto che con verbale di ispezione straordinaria, effettuata in data 11 luglio 2003 nei confronti della cooperativa «La Milite», con sede in Mattinata (Foggia), sono state accertate numerose irregolarità di natura amministrativa e contabile;

Preso atto che dal successivo accertamento ispettivo in data 9 aprile 2004 vengono confermate le gravi irregolarità riscontrate in sede ispettiva;

Visto il parere favorevole espresso in data 22 dicembre 2004 dal Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «La Milite», con sede in Mattinata (Foggia), codice fiscale 00449770718, costituita in data 14 dicembre 1978, a rogito notaio dott. Lorenzo Carusillo.

Art. 2.

Il dott. Silvio De Pascale nato a Troia (Foggia) codice fiscale DPSSLV50R14L447T con studio in Foggia, viale Michelangelo, 177, è nominato per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto, Commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Roma, 4 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A01722

DECRETO 4 febbraio 2005.

Gestione commissariale, con nomina di commissario governativo, della società cooperativa «Gelsomino», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Preso atto che con accertamenti ispettivi, effettuati in data 26 febbraio 2003 e 31 luglio 2003 nei confronti della cooperativa «Gelsomino», con sede in Roma, sono state accertate numerose irregolarità di natura amministrativa e contabile;

Visto il parere favorevole espresso in data 22 dicembre 2004 dal Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Gelsomino», con sede in Roma, codice fiscale 05635570582, costituita in data 20 luglio 1982, a rogito notaio dott. Mario Silvestri.

Art. 2.

Il dott. Gilberto Bargellini, nato a Pelago (Firenze) il 9 febbraio 1971, codice fiscale BRGGBR71B09G420I, con studio in Roma - Lungotevere Michelangelo n. 9, è nominato per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto, Commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Roma, 4 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A01723

DECRETO 15 febbraio 2005.

Approvazione del verbale di consegna definitiva al comune di Chiusano San Domenico, della viabilità secondaria della strada di collegamento tra la s.s. 401 e la s.s. 164 con l'area industriale di S. Mango.

IL COMMISSARIO AD ACTA
ex art. 86 della legge n. 289/2002

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, che trasferisce, in particolare, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/81, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministero del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del D.L.V. del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione Separata Terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale è stata individuata la Direzione generale della

produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, primo comma, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è stata individuata, all'art. 7, la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 330, che istituisce il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2000 di riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del MICA che attribuisce all'Ufficio B5 della D.G.C.I.I. il completamento degli interventi nelle aree terremotate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Vista la legge 289 del 27 dicembre 2002 che, all'art. 86 (Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219), prevede la nomina di un Commissario ad Acta, al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981;

Visto il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministro delle attività produttive di nomina del sottoscritto quale Commissario ad Acta registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003 - Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 attività produttive, foglio n. 265 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2003;

Visto che, ai sensi del comma 1 del citato art. 86 della legge n. 289/2002, il Commissario ad Acta deve provvedere, tra l'altro, alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari, preposti alla relativa gestione;

Visto la situazione delle opere collaudate e non consegnate definitivamente agli enti destinatari, nonché lo stato delle relative procedure espropriative;

Vista la convenzione datata 14 settembre 1982 stipulata fra il Ministro designato — Concedente — ed il Consorzio Incomir — Concessionario — con la quale sono state disciplinate le modalità per la progettazione e la realizzazione delle opere di infrastrutturazione del nucleo industriale di San Mango;

Visto l'Atto aggiuntivo alla citata Convenzione, stipulato in data 21 luglio 1983, con il quale sono state affidate ai medesimo Concessionario la progettazione e la realizzazione della strada di collegamento s.s. 401 Ofantina - Area S. Mango;

Visto il decreto del Ministro designato in data 3 gennaio 1985, con il quale è stato approvato, con prescrizioni, il progetto esecutivo relativo alle opere di cui al citato atto aggiuntivo;

Visto il decreto del Ministro designato in data 17 aprile 1986, con il quale sono stati approvati, con prescrizioni, i progetti di variante nn. 2 e 3;

Visto il decreto del Ministro designato in data 11 settembre 1986, con il quale è stato approvato in linea tecnica, con prescrizioni, il progetto di variante n. 4;

Visto il decreto del Ministro designato in data 11 settembre 1987, con il quale è stato approvato l'atto di transazione ed aggiuntivo alla convenzione, in data 22 dicembre 1986, tra il Capo dell'Ufficio Speciale per l'attuazione degli articoli 21 e 32, legge n. 219/1981 ed il Concessionario Incomir, ed è stato, altresì, approvato, in linea definitiva, il progetto di variante n. 4, relativo ai lavori di realizzazione della strada di collegamento s.s. 401 Ofantina area San Mango;

Visto il decreto del Ministro delegato in data 7 maggio 1987 con il quale è stato approvato il progetto di variante relativo allo svincolo in località «Panzone»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 1988 con il quale è stato approvato in linea tecnica, con prescrizioni, il progetto di variante n. 6;

Visto il verbale in data 7 dicembre 1991 con il quale l'Ufficio GST dell'Agenzia per la promozione e sviluppo del Mezzogiorno ha consegnato in via temporanea e parziale all'Amministrazione provinciale di Avellino la strada di collegamento tra la s.s. 401 e la s.s. 164 con l'area industriale di San Mango sul Calore;

Visto il decreto M ICA/B5 n. 9 del 31 gennaio 2001 con il quale veniva approvata sotto il profilo tecnico ed economico la perizia di assestamento finale;

Vista la relazione e certificato di collaudo redatto dalla Commissione di Collaudo in data 5 luglio 2001;

Considerata l'opportunità di procedere a transazione globale giusto anche parere giuridico del 18 settembre 2000;

Visto il decreto n. 39/B5/MAP del 12 maggio 2004, con il quale veniva approvato l'Atto di transazione sottoscritto in data 18 dicembre 2003 tra il M.A.P. ed il Concessionario Incomir e collaudo finale dei lavori della strada di collegamento tra la s.s. 401 e s.s. 164 con l'area industriale di San Mango sul Calore;

Visto il proprio decreto n. 49 del 15 luglio 2004, con il quale è stata consegnata definitivamente all'Amministrazione provinciale di Avellino la citata opera.

Considerato che la procedura espropriativa risulta terminata, giusta nota n. 1.070.134 del 21 maggio 2004 dell'Ufficio B5/D.G.C.I.I. del M.A.P.;

Vista la propria comunicazione n. 1926 del 20 gennaio 2005 effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;

Visto il decreto commissariale n. 83 del 20 gennaio 2005, con il quale si delegava alle operazioni di consegna definitiva all'Amministrazione comunale di San Mango sul Calore il P.A. Biagio Coscia, funzionario della sezione di Avellino del M.A.P., in rappresentanza del Commissario ad Acta ex art. 86 legge n. 289/2002;

Visto il verbale di consegna definitivo della viabilità minore ricadente nel territorio codesto Comune — comprese nel progetto 39/40/6066 — strada di collegamento tra la s.s. 401 e s.s. 164 con l'area industriale di San Mango sul Calore, sottoscritto in data 7 febbraio 2005 dal rappresentante del Commissario ad Acta ex art. 86, legge n. 289/2002, P.A. Biagio Coscia, dal rappresentante dell'Amministrazione comunale di Chiusano San Domenico, ing. Francesco Palma;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il verbale di consegna definitiva all'Amministrazione comunale di Chiusano San Domenico della viabilità minore ricadente nel territorio di codesto Comune — comprese nel progetto 39/40/6066 — strada di collegamento tra la s.s. 401 e la s.s. 164 con l'area industriale di San Mango sul Calore.

Art. 2.

L'Amministrazione comunale di Chiusano San Domenico provvederà, a sua cura e spese, a volturare a proprio nome l'intestazione dei suoli, effettuata dal Concessionario, secondo direttive, nei confronti delle amministrazioni statali succedutesi e designate all'attuazione degli interventi *ex* articolo 21 e 32 legge n. 219/1981.

Art. 3.

L'Amministrazione comunale di Chiusano San Domenico provvederà, altresì, a subentrare ovvero volturare a proprio nome tutte le eventuali concessioni, servitù, contratti di fornitura di servizi, inerenti il progetto.

Art. 4.

Il presente decreto viene trasmesso, per la pubblicazione, alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2005

Il Commissario ad Acta: D'AMBROSIO

05A01865

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 dicembre 2004.

Aggiornamento degli importi dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 228, comma 3, del nuovo codice della strada, approvato, con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto l'art. 405, comma 3, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto l'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, che modifica la tabella VII, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, riportante gli importi dei diritti di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;

Ritenuta la necessità di dover provvedere, in conformità di tali disposizioni, all'aggiornamento degli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti;

Considerato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di novembre 2004 calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, che indica la variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 2004 rispetto a novembre 1992 in misura pari al 38,92%;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fissati nella tabella VII.1 prevista dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, come modificata dall'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, sono aggiornati come segue:

a) Ove era originariamente previsto l'importo «lire 100.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «€ 71,75»;

b) Ove era originariamente previsto l'importo «lire 200.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «€ 143,49»;

c) Ove era originariamente previsto l'importo «lire 250.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «€ 179,37»;

d) Ove era originariamente previsto l'importo «lire 400.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «€ 286,98»;

e) Ove era originariamente previsto l'importo «lire 500.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «€ 358,73»»;

f) Ove era originariamente previsto l'importo «lire 1.000.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «€ 717,46»;

g) Ove era originariamente previsto l'importo «lire 1.500.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «€ 1076,19».

2. Gli importi aggiornati di cui al comma 1 si applicano per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le quali la domanda sia presentata a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2004

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 158

05A01866

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 luglio 2004.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «S.CHI.A. - Studio chimico associato dei D.ri C. Grippi e N. Russo», autorizzato con decreto 20 gennaio 2003, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMANTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 dell'11 marzo 2003, con il quale autorizza il laboratorio S.CHI.A. - Studio chimico associato dei dottori C. Grippi e N. Russo ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 205 del 4 settembre 2003, con il quale è stato modificato l'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio S.CHI.A. - Studio chimico associato dei dottori C. Grippi e N. Russo;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 6 luglio 2004, comunica la variazione dell'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per altre prove di analisi in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation; accreditante conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 20 gennaio 2003;

Decreta:

Articolo unico

Il laboratorio S.CHI.A. - Studio chimico associato dei dottori C. Grippi e N. Russo è autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, per le sotto elencate prove di analisi:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Cationi totali	Reg. CEE 2676/90 del 17 settembre 1990, *Gazzetta Ufficiale* L272 del 3 ottobre 1990 - All p.to 42 a
Conduttività	Reg. CEE 2676/90 del 17 settembre 1990, *Gazzetta Ufficiale* L272 del 3 ottobre 1990 - All p.to 42 b
Idrossimetilfurfurale	Reg. CEE 2676/90 del 17 settembre 1990, *Gazzetta Ufficiale* L272 del 3 ottobre 1990 - All p.to 42 c
Meso-inositolo, scillo-inositolo e saccarosio	Reg. CEE 2676/90 del 17 settembre 1990, *Gazzetta Ufficiale* L272 del 3 ottobre 1990 - All p.to 42 f
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/90 del 17 settembre 1990 - *Gazzetta Ufficiale* L272 del 3 ottobre 1990 All p.to 15
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90 del 17 settembre 1990 - *Gazzetta Ufficiale* L272 del 3 ottobre 1990 All p.to 14
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/90 del 17 settembre 1990 - *Gazzetta Ufficiale* L272 del 3 ottobre 1990 All p.to 22 punto 2
Esame organolettico	DM 12 marzo 1986 *Gazzetta Ufficiale* n. 161 14 luglio 1986 All pto 1
Indice di Folin-Ciocalteu	Reg. CEE 2676/90 del 17 settembre 1990, *Gazzetta Ufficiale* L272 del 3 ottobre 1990 - All p.to 41
pH	Reg. CEE 2676/90 del 17 settembre 1990 - *Gazzetta Ufficiale* L272 del 3 ottobre 1990 All p.to 24
Tenore zuccherino	Reg. CEE 2676/90 del 17 settembre 1990 - *Gazzetta Ufficiale* L272 del 3 ottobre 1990 All p.to 2

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 del 17 settembre 1990 - *Gazzetta Ufficiale* L272 del 3 ottobre 1990 All p.to 13
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/90 del 17 settembre 1990 - *Gazzetta Ufficiale* L272 del 3 ottobre 1990 All p.to 25 pto 2.3
Ceneri	Reg. CEE 2676/90 del 17 settembre 1990 - *Gazzetta Ufficiale* L272 del 3 ottobre 1990 All p.to 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/90 del 17 settembre 1990 - *Gazzetta Ufficiale* L272 del 3 ottobre 1990 All p.to 11
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/90 del 17 settembre 1990 - *Gazzetta Ufficiale* L272 del 3 ottobre 1990 All p.to 4
Massa volumica e densità relativa a 20C	Reg. CEE 2676/90 del 17 settembre 1990 - *Gazzetta Ufficiale* L272 del 3 ottobre 1990 All p.to 1 pto 5.2
Metanolo	Met. OIV MA-E-AS312-03-METHAN 2003
Saccarosio	Reg. CEE 2676/90 del 17 settembre 1990 - *Gazzetta Ufficiale* L272 del 3 ottobre 1990 All p.to 6 -punto 2
Solfati	Reg. CEE 2676/90 del 17 settembre 1990 - *Gazzetta Ufficiale* L272 del 3 ottobre 1990 All p.to 12 punto 3
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/90 17 settembre 1990 *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3 ottobre 1990 all 3 + Reg CE 128/04 *Gazzetta Ufficiale* CE L 19 27 gennaio 2004 All. 4bis
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/90 del 17 settembre 1990 - *Gazzetta Ufficiale* L272 del 3 ottobre 1990 All p.to 5
Ibridi produttori diretti (diglucoside del malvidolo)	Met OIV MA-E-AS315-03-DIGMAL 2003
Caratteristiche cromatiche	Reg. CEE 2676/90 del 17 settembre 1990, *Gazzetta Ufficiale* L272 del 3 ottobre 1990 -All p.to 40 - punto 4

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

05A01801

DECRETO 11 gennaio 2005.

Recepimento della direttiva 2004/105/CE della Commissione del 15 ottobre 2004, che determina i modelli di certificati fitosanitari ufficiali o di certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti dai Paesi terzi ed elencati nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000 e successive modifiche, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1996, che recepisce le direttive della Commissione n. 95/65/CE e n. 95/66/CE del 14 dicembre 1995, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione con-

tro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, che recepisce la direttiva della Commissione n. 96/78/CE del 6 dicembre 1996, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, che recepisce le direttive della Commissione n. 96/14/CE del 12 marzo 1996, n. 96/15/CE del 14 marzo 1996, n. 96/76/CE del 29 novembre 1996 e n. 97/14/CE del 21 marzo 1997 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio nonché la direttiva n. 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1998, che recepisce la direttiva della Commissione n. 97/46/CE del 25 luglio 1997 che modifica la direttiva 95/44/CE che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1998 che recepisce le direttive della Commissione n. 98/1/CE e n. 98/2/CE dell'8 gennaio 1998 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1998 che recepisce la direttiva della Commissione n. 98/22/CE del 15 aprile 1998 che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti di ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1999 che recepisce la direttiva n. 1999/53/CE della Commissione del 26 maggio 1999 che modifica l'allegato III della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2001 che modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive della Commissione n. 2001/32/CE e n. 2001/33/CE dell'8 maggio 2001 che modificano taluni allegati della dir. 2000/29/CE del Consiglio.

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 2003 che modifica gli allegati al decreto 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive della Commissione n. 2003/46/CE e n. 2003/47/CE del 4 giugno 2003 che modificano taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2004 che modifica gli allegati al decreto 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva della Commissione n. 2003/116/CE del 4 dicembre 2003 che modifica taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2004 che modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva della Commissione n. 2004/31/CE del 17 marzo 2004 che modifica taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio e della direttiva n. 2004/32/CE del 17 marzo 2004, relativa alla modifica della direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;

Vista la direttiva 2004/105/CE della Commissione del 15 ottobre 2004 che determina i modelli di certificati fitosanitari ufficiali o di certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti dai paesi terzi ed elencati nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio;

Considerata la necessità di recepire la direttiva della Commissione sopramenzionata;

Decreta:

Art. 1.

Il Servizio fitosanitario nazionale, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, accetta i «certificati fitosanitari» ufficiali o i «certificati fitosanitari di riesportazione», di cui agli articoli 37 e 38 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, che scortano vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 suddetto, provenienti da paesi terzi che sono parti contraenti della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV), solo se conformi ai modelli illustrati nell'allegato I e se sono stati completati conformemente allo standard internazionale per le misure fitosanitarie n. 12 della FAO relativo agli orientamenti per i certificati fitosanitari.

Art. 2.

Il Servizio fitosanitario nazionale accetta i certificati conformi ai modelli illustrati nell'allegato II fino al 31 dicembre 2009.

È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2005

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 101

ALLEGATO 1

MODELLO DI CERTIFICATO FITOSANITARIO

N. ....

Organismo per la protezione dei vegetali ....

A: Organismo(i) per la protezione dei vegetali di ....

I. *Descrizione della partita.*

Nome e indirizzo dell'esportatore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

Numero e descrizione degli imballaggi: ....

Marchi distintivi: ....

Luogo di origine: ....

Mezzi di trasporto dichiarati: ....

Punto di entrata dichiarato: ....

Nome del prodotto e quantitativo dichiarato: ....

Nome botanico dei vegetali: ....

Con la presente si certifica che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci regolarmente descritti nel presente certificato sono sottoposti ad ispezione e/o test conformemente alle pertinenti procedure ufficiali e sono considerati esenti da parassiti soggetti a quarantena specificati dalla parte contraente importatrice nonché conformi alle disposizioni fitosanitarie in vigore nella parte contraente importatrice, comprese quelle relative ai parassiti regolamentati non soggetti a quarantena.

Essi sono ritenuti in pratica esenti da altri parassiti (*).

II. *Altre dichiarazioni.*

III. *Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione.*

Data .... Trattamento .... Prodotto chimico (ingrediente attivo) ....

Durata e temperatura ....

Concentrazione ....

Altre informazioni ....

....

Luogo di rilascio ....

(Timbro dell'organismo)

Nome del funzionario autorizzato ....

Data ....
(firma)

Nessuna responsabilità finanziaria con riguardo al presente certificato può essere attribuita a .... (nome dell'organismo per la protezione dei vegetali o a suoi funzionari o rappresentanti (*).

(*) Clausola facoltativa.

MODELLO DI CERTIFICATO FITOSANITARIO DI RIESPORTAZIONE

N. ....

Organismo per la protezione dei vegetali di .... (parte contraente di riesportazione)

A: Organismo(i) per la protezione dei vegetali di .... [parte(i) contraente(i) di importazione].

I. *Descrizione della partita.*

Nome e indirizzo dell'esportatore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

Numero e descrizione degli imballaggi:...

Marchi distintivi:..

Luogo di origine:...

Mezzi di trasporto dichiarati: ....

Punto di entrata dichiarato:..

Nome del prodotto e quantitativo dichiarato: ....

Nome botanico dei vegetali: ....

Con la presente si certifica che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci regolarmente in precedenza descritti .... sono stati importati in (parte contraente di riesportazione) .... da .... (parte contraente di origine) sulla scorta del certificato fitosanitario n. ....(*), di cui l'originale □ la copia certificata conforme □ è allegato/a al presente certificato: che essi sono imballati □ reimballati □ in contenitori originali □ (*) nuovi □, che sulla base del certificato fitosanitario originale □ e di ulteriori controlli □, sono considerati conformi alle disposizioni fitosanitarie in vigore nella parte contraente di importazione e che durante il periodo di magazzinaggio in .... (parte contraente di riesportazione), la partita non è stata esposta a rischi di infestazione o di infezione.

II. *Altre dichiarazioni*

III. *Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione*

Data .... Trattamento .... Prodotto chimico (ingrediente attivo) ....

Durata e temperatura ....

Concentrazione ....

Altre informazioni..

....

Luogo di rilascio ....

(Timbro dell'organismo)

Nome del funzionario autorizzato ....

Data ....
(firma)

Nessuna responsabilità finanziaria con riguardo al presente certificato può essere attribuita a .... (nome dell'organismo per la protezione dei vegetali o a suoi funzionari o rappresentanti (**).

(*) Contrassegnare l'apposita casella □.

(**) Clausola facoltativa.

ALLEGATO 2

MODELLO DI CERTIFICATO FITOSANITARIO

N. ....

Organismo per la protezione dei vegetali ....

A: Organismo(i) per la protezione dei vegetali di ....

Descrizione della partita.

Nome e indirizzo dell'esportatore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

Numero e descrizione degli imballaggi: ....

Marchi distintivi: ....

Luogo di origine: ....

Mezzi di trasporto dichiarati: ....

Punto di entrata dichiarato: ....

Nome del prodotto e quantitativo dichiarato: ....

Nome botanico dei vegetali: ....

Con la presente si certifica che i vegetali o i prodotti vegetali in precedenza descritti sono stati sottoposti ad ispezione conformemente alle pertinenti procedure e sono considerati esenti da parassiti soggetti a quarantena ed in pratica esenti da altri parassiti nonché conformi alle disposizioni fitosanitarie in vigore nel paese d'importazione.

Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione.

Data .... Trattamento .... Prodotto chimico (ingrediente attivo) ....

Durata e temperatura .... Concentrazione ....

Altre informazioni ....

....

Altre dichiarazioni ....

Luogo di rilascio ....

(Timbro dell'organismo)

Nome del funzionario autorizzato ....

Data ....
(firma)

Nessuna responsabilità finanziaria con riguardo al presente certificato può essere attribuita a .... (nome dell'organismo per la protezione dei vegetali o a suoi funzionari o rappresentanti (*).

(*) Clausola facoltativa.

MODELLO DI CERTIFICATO FITOSANITARIO E DI RIESPORTAZIONE

N. ....

Organismo per la protezione dei vegetali di .... (paese di riesportazione)
A: Organismo(i) per la protezione dei vegetali di .... (paese(i) di importazione)

Descrizione della partita.

Nome e indirizzo dell'esportatore: ....
Nome e indirizzo del destinatario: ....
Numero e descrizione degli imballaggi:..
Marchi distintivi:..
Luogo di origine: ....
Mezzi di trasporto dichiarati: ....
Punto di entrata dichiarato:..
Nome del prodotto e quantitativo dichiarato: ....
Nome botanico dei vegetali: ....

Con la presente si certifica che i vegetali o i prodotti vegetali in precedenza descritti .... sono stati importati in (paese di reisportazione) .... da .... (paese di origine) sulla scorta del certificato fitosanitario n. ....(*), di cui l'originale □ la copia certificata conforme □ è allegato/a al presente certificato: che essi sono (*) imballati □ reimballati □ in contenitori originali □ nuovi □, che sulla base del certificato fitosanitario originale □ e di ulteriori controlli □, sono considerati conformi alle disposizioni fitosanitarie in vigore nel paese di importazione e che durante il periodo di magazzinaggio in .... (paese di riesportazione), la partita non è stata esposta a rischi di infestazione o di infezione.

Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione

Data .... Trattamento .... Prodotto chimico (ingrediente attivo) ....
Durata e temperatura .... Concentrazione ....
Altre informazioni..
....
Altre dichiarazioni ....

Luogo di rilascio ....

(Timbro dell'organismo)

Nome del funzionario autorizzato ....

Data ....
(firma)

Nessuna responsabilità finanziaria con riguardo al presente certificato può essere attribuita a .... (nome dell'organismo per la protezione dei vegetali o a suoi funzionari o rappresentanti (**).

(*) Contrassegnare l'apposita casella □.

(**) Clausola facoltativa.

05A01795

DECRETO 14 gennaio 2005.

Differimento del termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta uve e produzione vino per la campagna 2004-2005.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 46 del 13 gennaio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L/11 del 14 gennaio 2005 recante deroga al regolamento (CE) 1282/2001 del 28 giugno 2001 per quanto riguarda il termine di presentazione delle dichiarazioni di raccolta e di produzione per la campagna 2004-2005;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 245 del 18 ottobre 2004 relativo a: «Criteri e modalità di presentazione della dichiarazione di raccolta uve e produzione vinicola»;

Considerata la richiesta avanzata da AGEA alla Commissione UE con nota datata 9 dicembre 2004 di prorogare il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta uve e produzione vinicola al 15 gennaio 2005, per difficoltà operative nel sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreta:

Articolo unico

Il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta uve e produzione vino per la campagna 2004-2005 è differito al 15 gennaio 2005.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2005

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 126

05A01970

DECRETO 15 febbraio 2005.

Designazione della «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato dell'Aquila» quale Autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Zafferano di dell'Aquila», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 205/2005 del 4 febbraio 2005 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Zafferano di dell'Aquila», prevista dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Abruzzo con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale Autorità pubblica da designare per svolgere l'attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato dell'Aquila» con sede in L'Aquila, Corso Vittorio Emanuele n. 86;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato dell'Aquila» con sede in L'Aquila, Corso Vittorio Emanuele n. 86, è designata quale Autorità pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Zafferano di dell'Aquila», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 205/2005 del 4 febbraio 2005.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato dell'Aquila» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'Autorità nazionale competente.

Art. 3.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato dell'Aquila» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione di origine protetta «Zafferano di dell'Aquila», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 4.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato dell'Aquila» non può modificare, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Zafferano di dell'Aquila», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta Autorità.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato dell'Aquila» comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dal 25 febbraio 2005, data di entrata in vigore del (CE) n. 205/2005 del 4 febbraio 2005.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato dell'Aquila» è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato dell'Aquila» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Zafferano di dell'Aquila», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato dell'Aquila» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Zafferano di dell'Aquila», rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Zafferano di dell'Aquila».

Art. 8.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato dell'Aquila» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Zafferano di dell'Aquila», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A01680

DECRETO 15 febbraio 2005.

Autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Zafferano di San Gimignano», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 205/2005 del 4 febbraio 2005 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione

di origine protetta «Zafferano di San Gimignano», prevista dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che l'organismo «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le Denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato articolo dell'art. 53, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 predetto, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le Denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Zafferano di San Gimignano», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) n. 205/2005 del 4 febbraio 2005.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Agroqualità Società per la certficazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comm 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Zafferano di San Gimignano», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Zafferano di San Gimignano», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dal 25 febbraio 2005, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 205/2005 del 4 febbraio 2005.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Zafferano di San Gimignano», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Zafferano di San Gimignano» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Zafferano di San Gimignano».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Zafferano di San Gimignano», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A01681

DECRETO 15 febbraio 2005.

Autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «Suolo e Salute Srl», ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Valdemone», riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 205/2005 del 4 febbraio 2005 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Valdemone» riferita all'olio extravergine di oliva, prevista dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che l'organismo «Suolo e Salute Srl» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le Denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10

del regolamento CEE n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo denominato «Suolo e Salute Srl», con sede in Fano (Pesaro-Urbino), via Paolo Bersellino n. 12 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Valdemone» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 205/2005 del 4 febbraio 2005.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Suolo e Salute Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Suolo e Salute Srl» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Valdemone» riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e n. forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Suolo e Salute Srl» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Valdemone» riferita all'olio extravergine di oliva, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dal 25 febbraio 2005, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 205/2005 del 4 febbraio 2005.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Suolo e Salute Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Suolo e Salute Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Valdemone» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Suolo e Salute Srl» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Valdemone» riferita all'olio extravergine di oliva rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Valdemone».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Suolo e Salute Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Valdemone» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A01682

DECRETO 15 febbraio 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle D'Aosta Fromadzo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004 e 28 settembre 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con decreto del 24 gennaio 2003, è stata prorogata fino al 6 marzo 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Valle D'Aosta Fromadzo» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 aprile 2002, protocollo n. 62105;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Valle D'Aosta Fromadzo»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle D'Aosta Fromadzo» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004 e 28 settembre 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 marzo 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A01683

DECRETO 15 febbraio 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA - Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera Mantovana».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto i decreti 23 aprile 2004, 7 luglio 2004 e 19 ottobre 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA - Certificazioni Srl», con decreto del 23 aprile 2001, è stata prorogata fino al 31 marzo 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Pera Mantovana», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 25 settembre 2003, protocollo numero 64719;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pera Mantovana»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 2001;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA - Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 23 aprile 2001, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera Mantovana» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 23 aprile 2004, 7 luglio 2004 e 19 ottobre 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 31 marzo 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A01685

DECRETO 15 febbraio 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.-CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Colline Salernitane», riferita all'olio extravergine di oliva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 7 luglio 2004 e 19 ottobre 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con decreto 23 aprile 1999 è stata prorogata fino al 20 marzo 2005;

Considerato che la regione Campania con nota del 1° agosto 2002, tenendo conto delle indicazioni pervenute dal Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva «Colline Salernitane», ha rinnovato la designazione quale organismo di controllo e certificazione «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare»;

Considerato che con nota del 15 novembre 2002, il comitato di gestione costituito da tutte le associazioni olivicole della provincia di Salerno (Co.Ge.As.Ol.Sa.), ad unanimità ha deciso di segnalare quale organismo di controllo e certificazione della denominazione di origine protetta riferita all'olio extravergine di oliva «Colline Salernitane», «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» in sostituzione di «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare»;

Considerato che la scelta dell'organismo di controllo spetta al consorzio incarico;

Considerato che la richiesta di incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, è in fase di definizione;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Colline Salernitane» riferita all'olio extravergine di oliva;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Colline Salernitane» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997, già prorogata con decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 7 luglio 2004 e 19 ottobre 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 20 marzo 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A01686

DECRETO 15 febbraio 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.-CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 1° luglio 2004 e 19 ottobre 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con decreto 23 aprile 1999 è stata prorogata fino al 20 marzo 2005;

Considerato che il Consorzio di tutela del formaggio Caciocavallo Silano, con nota del 25 marzo 2003 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della indicazione di «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 1° aprile 2003, protocollo numero 61891;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 4 novembre 2003, 4 marzo 2004, 1° luglio 2004 e 19 ottobre 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 20 marzo 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A01687

DECRETO 15 febbraio 2005.

Iscrizione nel relativo registro nazionale di una varietà di specie di pianta ortiva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli artt. 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che La Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 18 ottobre 2001 aveva espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, della varietà indicata nel dispositivo;

Considerato che in attuazione di disposizioni ministeriali il Direttore generate protempore, in attesa del varo di specifiche norme comunitarie, dispose la temporanea sospensione dell'iscrizione e/o reiscrizione di varietà con, o aventi nella propria denominazione, indicazioni geografiche;

Visto il Regolamento (CE) n. 1831 del 21 ottobre 2004 della Commissione, recante modifiche del regolamento (CE) n. 930/2000 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi;

Ritenuto di accogliere la proposta della Commissione sementi sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la sotto riportata varietà, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero, è iscritta, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nel registro delle varietà di specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard»:

Specie	*Codice Sian*	*Varietà*	*Responsabile della conservazione in purezza*
Finocchio	002482	Capo Rizzuto	La Semiorto Sementi S.r.l. - Lavorate di Sarno (SA)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2005

Il direttore generale: ABATE

Avvertenza:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da partte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 d el decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

05A01871

DECRETO 17 febbraio 2005.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 13 ottobre 1998, con il quale l'organismo di controllo «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», con sede in Langhirano (PR), via Roma 82/b-82/c, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»;

Visto il decreto 11 marzo 2002, con il quale all'organismo di controllo «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», con sede in Langhirano (PR), via Roma 82/b-82/c, è stata rinnovata l'autorizzazione ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa fissata al 10 marzo 2005, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», con sede in Langhirano (PR), via Roma 82/b-82/c, con decreto 11 marzo 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 11107/96 del 12 giugno 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 marzo 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 11 marzo 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A01800

DECRETO 17 febbraio 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Valli Trapanesi», riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea, ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMANTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Valli Trapanesi» riferita all'olio extravergine di oliva, nel quadro della procedura di cui all'art. 17, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 4 ottobre 1999 con il quale l'organismo «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8 è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Valli Trapanesi» riferita all'olio extravergine di oliva;

Visto il decreto 19 settembre 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 15 ottobre 2002;

Visto il decreto 20 gennaio 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 19 settembre 2002, è stato differito di novanta giorni a far data dal 12 febbraio 2003;

Visto il decreto 8 aprile 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002 e 20 gennaio 2003, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 13 maggio 2003;

Visto il decreto 14 luglio 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003 e 8 aprile 2003, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 settembre 2003;

Visto il decreto 12 dicembre 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 8 aprile 2003 e 14 luglio 2003, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 gennaio 2004;

Visto il decreto 22 aprile 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003 e 12 dicembre 2003, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 7 maggio 2004;

Visto il decreto 12 luglio 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 12 dicembre 2003 e 22 aprile 2004, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 4 settembre 2004;

Visto il decreto 13 dicembre 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 12 dicembre 2003, 22 aprile 2004 e 12 luglio 2004, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 gennaio 2005;

Considerato che l'organismo «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato articolo dell'art. 53, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 predetto, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/

92 per la denominazione di origine protetta «Valli Trapanesi» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 2325 del 24 novembre 1997.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Valli Trapanesi» riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Valli Trapanesi» riferita all'olio extravergine di oliva, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Valli Trapanesi» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Valli Trapanesi» riferita all'olio extravergine di oliva rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Valli Trapanesi» riferita all'olio extravergine di oliva.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Valli Trapanesi» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A01802

DECRETO 18 febbraio 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sicilia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 2, comma 1-*quater* della legge 3 agosto 2004, n. 204, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, che rinvia all'anno 2005, l'alternatività tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 102/2004;

Vista la proposta della regione Sicilia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Trombe d'aria del 3 e del 12 novembre 2004 nella provincia di Ragusa.

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Sicilia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004, a conclusione dell'esame tutt'ora in corso e sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni ed alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Ragusa:

trombe d'aria del 3 e del 12 novembre 2004; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2 lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed art. 5 comma 3 nei territori dei comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ispica, Ragusa, Santa Croce di Camerina, Scicli, Vittoria.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato, e sulle informazioni meteorologiche relative alle avversità avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione della medesima Commissione del 16 dicembre 2003, n. C (2003) 4328, riguardante analoghe misure di intervento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A01735

DECRETO 18 febbraio 2005.

Integrazione al decreto 14 ottobre 2004, relativo alla dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Veneto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 2, comma 1-*quater* della legge 3 agosto 2004, n. 204, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, che rinvia all'anno 2005, l'alternatività tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 102/2004;

Visto il proprio decreto 14 ottobre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il

26 ottobre 2004, n. 252, con il quale veniva dichiarata, tra l'altro, l'eccezionalità delle piogge alluvionali verificatesi dal 1° febbraio 2004 al 31 marzo 2004 in provincia di Venezia;

Vista la nota 12 novembre 2004, con la quale la regione Veneto chiede di estendere le provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, *b)*, *c) d)* del decreto legislativo n. 102/2004 ad alcune aree agricole del comune di Chioggia, già delimitato con il richiamato decreto del 14 ottobre 2004;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;

Decreta:

Ad integrazione del decreto ministeriale del 14 ottobre 2004 richiamato nelle premesse, nei territori agricoli del comune di Chioggia in provincia di Venezia, danneggiati dalle piogge alluvionali verificatesi dal 1° febbraio 2004 al 31 marzo 2004, sono estese le provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, *b)*, *c) d)* del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A01736

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2005.

Trasmissione all'Agenzia delle entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto, corrisposti dall'Amministrazione della Corte costituzionale, unitamente ai dati delle dichiarazioni modello 730 ed alle buste contenenti i modelli 730-1 degli assistiti, ai quali è prestata assistenza fiscale da parte della medesima amministrazione, relativi ai periodi di imposta 2003, 2004 e 2005.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Trasmissione all'Agenzia delle entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti dall'Amministrazione della Corte costituzionale.

1.1. L'Amministrazione della Corte costituzionale trasmette all'Agenzia delle entrate gli elenchi nominativi dei percipienti ai quali sono corrisposti negli anni 2003, 2004 e 2005 somme e valori assoggettati a ritenute d'acconto ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

1.2. Con riferimento a ciascun anno d'imposta, i dati fiscali nonché i dati previdenziali relativi agli iscritti al regime dell'assicurazione obbligatoria, contenuti negli elenchi di cui al punto 1.1 sono trasmessi in via telematica entro il 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza del termine ordinario, previsto all'art. 4, comma 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, utilizzando le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770 semplificato, approvate per ciascun anno di imposta con separato provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

2. Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle dichiarazioni modello 730 degli assistiti ai quali è prestata assistenza fiscale per i periodi d'imposta 2003, 2004 e 2005 dall'Amministrazione della Corte costituzionale.

2.1. L'Amministrazione della Corte costituzionale trasmette all'Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni modello 730 per i periodi d'imposta 2003, 2004 e 2005 relative ai soggetti ai quali è prestata assistenza fiscale negli anni 2004, 2005 e 2006.

2.2. I dati di cui al punto 2.1 sono trasmessi in via telematica entro i termini stabiliti per la generalità dei sostituti d'imposta, utilizzando le specifiche tecniche previste per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730, approvate per ciascun anno di imposta con separato provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

3. Consegna delle buste contenenti i modelli 730-1 relative ai soggetti ai quali è prestata assistenza fiscale.

3.1 L'Amministrazione della Corte costituzionale consegna entro gli stessi termini stabiliti al punto 2.2 le buste contenenti i modelli 730-1, prodotti dai soggetti ai quali è prestata assistenza fiscale negli anni 2004, 2005 e 2006, secondo le modalità definite all'art. 3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 2004, n. 40.

4. Disposizioni finali.

4.1. A seguito di richiesta dell'Amministrazione della Corte costituzionale potranno essere concordati, tra la predetta amministrazione e l'Agenzia delle entrate, termini e modalità di trasmissione diverse da quelle sopra richiamate.

Motivazioni.

Il presente provvedimento, viene emanato in base all'art. 4, comma 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

Il predetto art. 4, comma 6-*bis*, prevede sostanzialmente che i soggetti indicati all'art. 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte, comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti nonché dei dati previdenziali relativi agli iscritti al regime dell'assicurazione obbligatoria.

Il presente provvedimento si rende altresì necessario per la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai conguagli a credito o a debito, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Il provvedimento in esame è emanato per la definizione del contenuto, termini e modalità delle comunicazioni previa intesa acquisita con l'amministrazione della Corte costituzionale, con nota del 7 febbraio 2005, prot. n. 239/H.05.

Le comunicazioni disciplinate dal presente provvedimento, concernono i dati fiscali e previdenziali dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto già corrisposti ovvero da corrispondere negli anni 2003, 2004 e 2005, nonché i dati relativi alle dichiarazioni modello 730 degli assistiti ai quali sia prestata assistenza fiscale negli anni 2004, 2005 e 2006.

Vengono, inoltre, disciplinate le modalità di invio delle buste contenenti i modelli 730-1, prodotte dai soggetti ai quali sia prestata assistenza fiscale negli anni 2004, 2005 e 2006 da parte dell'amministrazione della Corte costituzionale.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento:

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto (art. 4, comma 6-*bis*);

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (art. 29, terzo comma);

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni: disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale;

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale (art. 37);

decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 11 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40, del 18 febbraio 2004: trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati fiscali e previdenziali dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto, corrisposti dall'amministrazione della Corte costituzionale, unitamente ai dati delle dichiarazioni modello 730 ed alle buste contenenti i modelli 730-1 dei soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale da parte della medesima amministrazione, relativi al periodi di imposta 2001 e 2002.

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 15 gennaio 2004, pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2004: approvazione del modello 730/2004 concernente l'anno 2003 e relative istruzioni;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 18 marzo 2004, pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2004: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2004 relativo all'anno 2003;

provvedimento dell'Agenzia delle entrate 15 gennaio 2004, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 2004: approvazione dei modelli 770/2004 semplificato e 770/2004 ordinario concernenti l'anno 2002 e relative istruzioni;

provvedimento dell'Agenzia delle entrate 31 marzo 2004, pubblicato nel supplemento ordinario n. 71 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 2004: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modello 770/2004 semplificato e modello 770/2004 ordinario, relativi all'anno 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2005

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

05A01733

CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE 17 febbraio 2005.

Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico. (Deliberazione n. 4/2005).

IL COLLEGIO

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, così come modificato dall'art. 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante attuazione della direttiva 1999/93/CE, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;

Visto l'art. 40, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004;

Delibera

di emanare le seguenti regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Fatte salve le definizioni contenute negli articoli 1 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, ai fini delle presenti regole si intende per:

a) testo unico, il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) regole tecniche, le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004 pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2004, n. 98;

c) firme multiple, firme digitali apposte da diversi sottoscrittori allo stesso documento;

d) campo, unità informativa contenuta nel certificato. Può essere composta da diverse unità informative elementari dette «attributi»;

e) estensione, metodo utilizzato per associare specifiche informazioni (attributi) alla chiave pubblica contenuta nel certificato, utilizzata per fornire ulteriori informazioni sul titolare del certificato e per gestire la gerarchia di certificazione;

f) attributo, informazione elementare contenuta in un campo di un certificato elettronico come un nome, un numero o una data;

g) attributi autenticati, insieme di attributi sottoscritti con firma elettronica dal sottoscrittore;

h) marcatura critica, caratteristica che possono assumere le estensioni conformemente allo standard RFC 3280;

i) marca temporale, un'evidenza informatica che consente la validazione temporale;

l) OID (Object Identifier), codice numerico standard per l'identificazione univoca di evidenze informatiche utilizzate per la rappresentazione delle strutture di dati nell'ambito degli standard internazionali relativi alla interconnessione dei sistemi aperti;

m) RFC (Request For Comments), documenti contenenti specifiche tecniche standard, riconosciute a livello internazionale, definite dall'Internet Engineering Task Force (IETF) e dall'Internet Engineering Steering Group (IESG);

n) ETSI (European Telecommunications Standards Institute), organizzazione indipendente, no profit, la cui missione è produrre standard sulle telecomunicazioni. È ufficialmente responsabile per la creazione di standard in Europa;

o) HTTP (Hypertext Transfer Protocol), protocollo per il trasferimento di pagine ipertestuali e risorse in rete conforme allo standard RFC 2616 e successive modificazioni;

p) LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), protocollo di rete utilizzato per rendere accessibili informazioni in rete conforme allo standard RFC 3494 e successive modificazioni.

Art. 2.

Ambito di applicazione e contenuto

1. La presente deliberazione stabilisce, ai sensi dell'art. 40, comma 4 delle regole tecniche, le regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico cui i certificatori accreditati devono attenersi al fine di ottenere e mantenere il riconoscimento di cui all'art. 28, comma 1 del testo unico.

2. Le disposizioni di cui al titolo II definiscono il formato dei certificati qualificati e le informazioni che in essi devono essere contenute.

3. Le disposizioni di cui al titolo III definiscono il formato dei certificati elettronici di certificazione e le informazioni che in essi devono essere contenute, generati ai sensi dell'art. 13, comma 2, delle regole tecniche, e il formato dei certificati elettronici di marcatura temporale e le informazioni che in essi devono essere contenute.

4. Le disposizioni di cui al titolo IV definiscono il formato e le informazioni che devono essere contenute nelle marche temporali utilizzate dai sistemi di validazione temporale dei documenti, così come definiti nel titolo IV delle regole tecniche.

5. Le disposizioni di cui al titolo V definiscono i formati e le modalità di accesso alle informazioni sulla revoca e la sospensione dei certificati, ai sensi dell'art. 29, comma 1, delle regole tecniche.

6. Le disposizioni di cui al titolo VI definiscono i formati delle buste crittografiche destinate a contenere gli oggetti sottoscritti con firma digitale.

7. Le disposizioni di cui al titolo VII definiscono i requisiti delle applicazioni di verifica della firma digitale di cui all'art. 10 delle regole tecniche.

TITOLO II

PROFILO DEI CERTIFICATI QUALIFICATI

Art. 3.

Norme generali

1. Il profilo dei certificati è, se non diversamente indicato, conforme alla specifica RFC 3280, capitolo 4, recante «Profilo dei certificati e delle liste di revoca dei certificati nell'infrastruttura a chiave pubblica» e, se non diversamente indicato, conforme alla specifica ETSI TS 101 862 V1.3.2, recante «Profilo dei certificati qualificati».

Art. 4.

Profilo dei certificati qualificati

1. Salvo quanto diversamente disposto nella presente deliberazione, ai certificati qualificati si applica quanto stabilito nella specifica ETSI TS 102 280 V1.1.1, recante «Profilo dei certificati X.509 V.3 per certificati rilasciati a persone fisiche».

2. Il campo Issuer (emittente) del certificato contiene almeno i seguenti attributi:

a) organizationName (OID: 2.5.4.10), che contiene la ragione sociale o denominazione dell'organizzazione che emette il certificato qualificato;

b) countryName (OID: 2.5.4.6), che contiene il country code ISO 3166 dello Stato in cui è registrata l'organizzazione indicata nell'organizationName.

3. Il campo SubjectDN (Dati identificativi del titolare) del certificato contiene i seguenti attributi:

a) givenName e surname (OID: 2.5.4.42 e 2.5.4.4) che contengono rispettivamente nome di battesimo e cognome del titolare del certificato;

b) countryName (OID: 2.5.4.6) che, nel caso in cui l'organizationName contenga il valore «non presente», contiene il country code ISO 3166 dello Stato di residenza del titolare. Nel caso in cui l'organizationName contenga un valore diverso da «non presente», contiene il country code ISO 3166 dello Stato che ha assegnato all'organizzazione il codice identificativo riportato nell'attributo organizationName;

c) organizationName (OID: 2.5.4.10) che contiene, se applicabile, la ragione sociale o la denominazione e il codice identificativo dell'organizzazione che ha richiesto o autorizzato il rilascio del certificato del titolare. Il codice identificativo è un codice rilasciato dall'autorità governativa preposta dello Stato indicato nell'attributo countryName. Se l'organizationName non è applicabile, assume il valore «non presente»;

d) serialNumber (OID: 2.5.4.5) che contiene il codice fiscale del titolare rilasciato dall'autorità fiscale dello Stato di residenza del titolare o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di previdenza sociale o un codice identificativo generale. Allo scopo di definire il contesto per la comprensione del codice in questione, il codice stesso è preceduto dal country code ISO 3166 e dal carattere «:» (in notazione esadecimale «0x3A»);

e) in alternativa agli attributi specificati alla lettera *a)*, il certificato può contenere l'attributo pseudonym (OID: 2.5.4.65), che contiene una qualsiasi stringa univoca, a discrezione del titolare. La stringa utilizzata non permette di risalire ai dati identificativi del titolare. Se l'attributo pseudonym è presente, l'attributo countryName assume il valore «IT», l'attributo organizationName assume il valore «non presente», l'attributo serialNumber il valore «pseudonimo» e gli attributi title e localityName non sono presenti;

f) dnQualifier (OID: 2.5.4.46), contiene il codice identificativo del titolare presso il certificatore. Detto codice, assegnato dal certificatore, è univoco.

4. Il campo subjectDN (Dati identificativi del titolare) del certificato può contenere altri attributi purché non in contrasto con quanto previsto dal documento ETSI TS 102 280. L'eventuale codifica degli attributi title, localityName, commonName e organizational UnitName rispetta le seguenti regole:

a) title (OID: 2.5.4.12), contiene una indicazione della qualifica specifica del titolare, quale l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, ovvero i poteri di rappresentanza nell'ambito dell'organizzazione specificata nell'attributo organizationName. Nel caso in cui l'attributo organizationName contenga un valore diverso da «non presente», l'inserimento delle informazioni nel title è richiesto dall'organizzazione stessa. In caso contrario contiene informazioni derivanti da autocertificazione effettuata dal titolare ai sensi della normativa vigente;

b) localityName (OID: 2.5.4.7), contiene, nel caso in cui l'attributo organizationName contenga un valore diverso da «non presente», informazioni pertinenti all'organizzazione specificata;

c) commonName (OID: 2.5.4.3), in aggiunta a surname e givenName, contiene l'eventuale altro nome con il quale il titolare è comunemente conosciuto;

d) organizationalUnitName (OID: 2.5.4.11), contiene ulteriori informazioni inerenti all'organizzazione. Tale attributo può comparire, al massimo, cinque volte.

5. Il certificato contiene inoltre le seguenti estensioni:

a) keyUsage (OID: 2.5.29.15) che contiene esclusivamente il valore nonRepudiation (bit 1 impostato a 1). L'estensione è marcata critica;

b) certificatePolicies (OID: 2.5.29.32) che contiene l'OID della Certificate Policy (CP) e l'Uniform Resource Locator (URL) che punta al Certificate Practice Statement (CPS) nel rispetto del quale il certificatore ha emesso il certificato. Se non viene adottata una CP definita a livello nazionale o europeo, il certificatore definisce una propria CP e tale OID è definito e pubblicizzato dal certificatore. Possono essere indicate più Certificate Policy (CP). L'URL configura un percorso assoluto per l'accesso alla CRL. L'estensione non è marcata critica;

c) CRLDistributionPoints (OID: 2.5.29.31) che contiene l'URL che punta alle CRL/CSL pubblicate dal certificatore dove eventualmente saranno disponibili le informazioni relative alla revoca o sospensione del certificato in questione. L'URL configura un percorso assoluto per l'accesso alla CRL. Lo schema da utilizzare per l'URL è HTTP oppure LDAP e consente lo scaricamento anonimo della CRL. Nel caso vengano valorizzati più di un URL per l'estensione, tali URL configurano percorsi coerenti con l'ultima CRL/CSL pubblicata. L'estensione non è marcata critica;

d) authorityKeyIdentifier (OID: 2.5.29.35) che contiene almeno l'attributo keyIdentifier. L'estensione non è marcata critica;

e) subjectKeyIdentifier (OID: 2.5.29.14) che contiene almeno l'attributo keyIdentifier. L'estensione non è marcata critica;

f) qcStatements, identificate nel documento ETSI TS 101 862 come segue:

1) id-etsi-qcs-QcCompliance (OID: 0.4.0.1862.1.1);

2) id-etsi-qcs-QcLimitValue (OID: 0.4.0.1862.1.2), presente se sono applicabili limiti nelle negoziazioni;

3) id-etsi-qcs-QcRetentionPeriod (OID: 0.4.0.1862.1.3), il valore indicato è pari o superiore a «10»;

4) id-etsi-qcs-QcSSCD (OID: 0.4.0.1862.1.4).

L'estensione non è marcata critica.

6. Il certificato di sottoscrizione può contenere le seguenti estensioni:

a) SubjectDirectoryAttributes (OID: 2.5.29.9). Essa non contiene alcuno dei campi indicati ai commi 3 e 4. L'attributo dateOfBirth (OID: 1.3.6.1.5.5.7.9.1), se presente, è codificato nel formato GeneralizedTime. L'estensione non è marcata critica;

b) authorityInfoAccess (OID: 1.3.6.1.5.5.7.1.1).

Nel caso in cui il certificatore metta a disposizione, conformemente all'art. 10, un sistema OCSP per la verifica della validità di un certificato, l'estensione Authority InfoAccess contiene un campo accessDescription con la descrizione delle modalità di accesso al servizio OCSP, e contiene i seguenti attributi:

1) accessMethod, che contiene l'identificativo id-ad-ocsp (OID: 1.3.6.1.5.5.7.48.1);

2) accessLocation, che contiene l'URI che punta all'OCSP Responder del certificatore, utilizzabile per effettuare la verifica del certificato stesso. L'URI configura un percorso assoluto per l'accesso all'OCSP Responder.

Nel caso in cui siano specificati più campi access Description contenenti l'identificativo id-ad-ocsp nell'attributo accessMethod, tali indicazioni configurano diversi percorsi alternativi per l'interrogazione, tramite OCSP, dello stato del certificato. L'estensione non è marcata critica;

c) salvo quanto disposto all'art. 4, comma 5, lettera *f)*, gli eventuali ulteriori limiti d'uso di cui all'art. 43 delle regole tecniche sono inseriti nell'attributo explicitText del campo userNotice dell'estensione certificatePolicies;

d) ulteriori estensioni possono essere inserite nel certificato purché conformi agli standard citati nella presente deliberazione e non marcate critiche.

TITOLO III

PROFILO DEI CERTIFICATI DI CERTIFICAZIONE E MARCATURA TEMPORALE

Art. 5.

Profilo dei certificati di certificazione e marcatura temporale

1. Se non diversamente previsto, il profilo dei certificati è conforme alla specifica RFC 3280.

Art. 6.

Uso delle estensioni nei certificati di certificazione

1. I certificati di certificazione contengono le seguenti estensioni:

a) keyUsage (OID 2.5.29.15), contiene i valori keyCertSign e cRLSign (bit 5 e 6 impostati a 1). L'estensione è marcata critica;

b) basicConstraints (OID 2.5.29.19), contiene il valore CA=true. L'estensione è marcata critica;

c) certificatePolicies (OID 2.5.29.32), contiene uno o più identificativi delle policyIdentifier e le relative URL del CPS. Può contenere l'OID generico previsto dall'RFC 3280 (2.5.29.32.0). L'estensione non è marcata critica;

d) CRLDistributionPoints (OID 2.5.29.31), contiene uno o più URL di accesso a CRL/CSL. L'URL configura un percorso assoluto per l'accesso alla CRL. L'estensione non è marcata critica;

e) subjectKeyIdentifier (OID 2.5.29.14), contiene il valore keyIdentifier. L'estensione non è marcata critica.

2. Ulteriori estensioni possono essere inserite nel certificato purché conformi agli standard citati nella presente deliberazione e non marcate «critiche».

Art. 7.

Uso delle estensioni nei certificati di marcatura temporale

1. I certificati di marcatura temporale contengono le seguenti estensioni:

a) keyUsage (OID 2.5.29.15), contiene il valore digitalSignature (bit 0 impostato a 1). L'estensione è marcata critica;

b) extendedKeyUsage (OID 2.5.29.37), contiene il valore keyPurposeId=timeStamping. L'estensione è marcata critica;

c) certificatePolicies OID 2.5.29.32), contiene uno o più identificativi delle policyIdentifier e le relative URL del CPS. L'estensione non è marcata critica;

d) authorityKeyIdentifier (OID 2.5.29.35), contiene almeno un keyIdentifier. L'estensione non è marcata critica;

e) subjectKeyIdentifier (OID 2.5.29.14), contiene almeno un keyIdentifier. L'estensione non è marcata critica.

2. Ulteriori estensioni possono essere inserite nel certificato purché conformemente agli standard citati nella presente deliberazione e non marcate «critiche».

TITOLO IV

REGOLE PER LA VALIDAZIONE TEMPORALE

Art. 8.

Regole per i servizi di validazione temporale

1. L'accesso al servizio di validazione temporale fornito dai certificatori avviene tramite il protocollo e il formato definiti nella specifica ETSI TS 101 861 V.1.2.1, recante «Profilo di validazione temporale» e nella specifica RFC 3161 e successive modificazioni. Le marche temporali inviate in risposta al richiedente seguono i medesimi standard.

2. I certificatori rendono disponibile o indicano un sistema che permetta l'apertura, l'analisi e la visualizzazione di marche temporali di cui al comma 1. Detto sistema gestisce correttamente le strutture TimeStampToken e TimeStampResp almeno nel formato detached, con verifica della firma del sistema di validazione temporale e della corretta associazione, effettuata tramite la funzione di hash, con il documento per il quale è stata generata la marca temporale stessa.

3. L'estensione associata alla struttura TimeStampToken e TimeStampResp non deve influire sul corretto funzionamento del sistema di cui al comma 2.

4. I TimeStampToken devono includere un identificativo univoco della policy di sicurezza in base alla quale il token stesso è stato generato. Detto identificativo, se non definito a livello nazionale od europeo, è definito e reso pubblico dal certificatore.

TITOLO V

INFORMAZIONI SULLA REVOCA E SOSPENSIONE DEI CERTIFICATI

Art. 9.

Verifica dei certificati - CRL

1. Le informazioni sulla revoca e sospensione dei certificati, pubblicate dai certificatori e disponibili pubblicamente tramite liste di revoca e sospensione, hanno un formato conforme alla specifica RFC 3280, capitolo 5, esclusi i paragrafi 5.2.4 e 5.2.6.

2. Le liste di certificati revocati e sospesi sono accessibili al pubblico tramite protocollo HTTP o LDAP.

Art. 10.

Verifica in tempo reale dei certificati - OCSP

1. Fermo restando quanto prescritto dall'art. 9, i certificatori hanno la facoltà di rendere disponibili le informazioni sulla revoca e sospensione dei certificati, anche attraverso servizi OCSP. In tal caso, detti servizi devono essere conformi alle specifica RFC 2560 e successive modificazioni.

Art. 11.

Coerenza delle informazioni sulla revoca e sospensione dei certificati

1. Se un certificatore mette a disposizione diversi servizi per l'accesso alle informazioni sulla revoca o la sospensione dei certificati, o diversi URL di accesso allo stesso servizio, le informazioni ottenute accedendo con le diverse modalità devono essere coerenti se ciò è compatibile con la tecnologia utilizzata.

TITOLO VI

FORMATI DI FIRMA

Art. 12.

Busta crittografica di firma

1. La busta crittografica destinata a contenere l'oggetto sottoscritto è conforme, salvo i casi previsti dai commi 8 e 9, alla specifica RFC 2315 (PKCS#7 ver. 1.5).

2. La busta crittografica di cui al comma 1 è di tipo signedData (OID: 1.2.840.113549.1.7.2).

3. Per la codifica della busta crittografica possono essere utilizzati i formati ASN.1-DER (ISO 8824, 8825) o BASE64 (RFC 1421).

4. Il documento da firmare è imbustato nel formato originale, senza aggiunte in testa o in coda al formato stesso.

5. Il nome del file firmato, ossia della busta, assume l'ulteriore estensione «p7m».

6. Le buste crittografiche di cui al comma 5 possono contenere a loro volta buste crittografiche. In questo caso è applicata una ulteriore estensione «p7m».

7. L'eventuale presenza di attributi autenticati nella busta crittografica non è considerata critica. La gestione degli stessi non deve rappresentare un vincolo per le applicazioni di verifica di cui all'art. 14.

8. Il CNIPA può stabilire, con apposito provvedimento, ulteriori formati standard di busta crittografica, riconosciuti a livello nazionale o internazionale, conformi a specifiche pubbliche (Publicly Available Specification-PAS).

9. Il CNIPA può sottoscrivere specifici protocolli d'intesa al fine di rendere disponibili ulteriori formati di firma. Detti protocolli d'intesa devono contenere l'impegno del sottoscrittore ad assicurare:

a) la disponibilità delle specifiche necessarie per lo sviluppo di prodotti di verifica o di generazione e eventuali librerie software necessarie per lo sviluppo di prodotti di verifica di firme digitali conformi al formato oggetto del protocollo d'intesa;

b) l'assenza di qualunque onere finanziario a carico di chi sviluppa, distribuisce o utilizza i prodotti menzionati al comma precedente;

c) la disponibilità di ogni modifica inerente a quanto indicato alla lettera *a)* con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla data del rilascio di nuove versioni del prodotto che implementa il formato di busta crittografica oggetto del protocollo d'intesa;

d) la disponibilità, a titolo gratuito per uso personale, di un prodotto per verificare firme digitali del formato oggetto del protocollo d'intesa e visualizzare il documento informatico oggetto della sottoscrizione;

e) la capacità di utilizzare le informazioni contenute nell'elenco pubblico dei certificatori di cui all'art. 41 delle regole tecniche e nelle liste di revoca di cui all'art. 29 del citato provvedimento nel prodotto di verifica di cui al comma precedente.

10. Fermo restando il rispetto delle condizioni previste al comma 9, il CNIPA, consultando preventivamente le autorità di settore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, valuta le richieste di sottoscrizione dei protocolli d'intesa previsti dal comma sopra citato avendo riguardo:

a) alla rilevanza delle esigenze che essi consentono di soddisfare;

b) alla possibilità di assicurare un idoneo supporto e un'adeguata diffusione sul mercato nazionale ed internazionale dei prodotti che realizzano la struttura informatica del documento sottoscritto, tali da essere riconosciuti ed accettati quali standard di riferimento;

c) alla necessità di evitare effetti negativi sulla interoperabilità.

11. Le pubbliche amministrazioni possono accettare documenti informatici sottoscritti con i formati di firma di cui ai commi 8 e 9 e, nel caso ritengano opportuno accettare uno o più di detti formati, dovranno farne apposita menzione nei procedimenti amministrativi cui si applicano e comunicarlo al CNIPA. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la gestione del formato di cui al comma 1.

12. Il soggetto che sottoscrive il protocollo d'intesa di cui al comma 9 indica al CNIPA gli indirizzi internet dove è possibile ottenere, gratuitamente e liberamente, quanto indicato alle lettere *a)* e *d)* del medesimo comma 9,

13. Il CNIPA rende disponibili sul proprio sito internet: l'elenco dei formati oggetto di protocolli d'intesa, gli indirizzi internet di cui al comma 12 e gli eventuali formati di busta crittografica di cui al comma 8.

14. In caso di inadempienza da parte del sottoscrittore del protocollo d'intesa di quanto previsto ai commi 9 e 12, il CNIPA informa tempestivamente il soggetto interessato e, nel caso lo stesso non ottemperi rapidamente alla piena osservanza di quanto previsto, revoca il protocollo d'intesa dandone pubblicità nell'elenco di cui al comma 13 ed informandone tempestivamente le pubbliche amministrazioni di cui al comma 11.

Art. 13.

Regole per l'apposizione di firme multiple

1. Una stessa busta crittografica può contenere più firme digitali. Queste ultime sono identificate in:

a) «Firme parallele», in tal caso il sottoscrittore, utilizzando la propria chiave privata, firma solo i dati contenuti nella busta stessa (OID: 1.2.840.113549.1.7.1) ;

b) «Controfirme», in tal caso il sottoscrittore, utilizzando la propria chiave privata, firma una precedente firma (OID: 1.2.840.113549.1.9.6) apposta da altro sottoscrittore.

2. Il formato delle firme multiple definite nel presente articolo è conforme alla specifica RFC 2315.

3. L'apposizione di firme multiple di cui al presente articolo non comporta l'applicazione di ulteriori estensioni al file firmato, oltre alla prima.

TITOLO VII

APPLICAZIONI DI VERIFICA DELLA FIRMA

Art. 14.

Requisiti delle applicazioni di verifica

1. Le applicazioni di verifica della firma digitale indicate o distribuite dai certificatori accreditati, ai sensi dell'art. 10 delle regole tecniche, oltre a gestire correttamente i certificati elettronici il cui formato è stabilito nella presente deliberazione, riconoscono i seguenti elementi dei certificati qualificati:

a) l'attributo DateOfBirth dell'estensione Subject-DirectoryAttributes;

b) le seguenti qcStatements:

1) id-etsi-qcs-QcCompliance (OID: 0.4.0.1862.1.1);

2) id-etsi-qcs-QcLimitValue (OID: 0.4.0.1862.1.2);

3) id-etsi-qcs-QcRetentionPeriod (OID: 0.4.0.1862.1.3);

4) id-etsi-qcs-QcSSCD (OID: 0.4.0.1862.1.4).

2. Oltre a quanto prescritto al precedente comma 1, le applicazioni di verifica della firma digitale indicate o distribuite dai certificatori accreditati gestiscono i formati di firma e le buste crittografiche di cui all'art. 12, commi da 1 a 7, e all'art. 13.

3. Le applicazioni di cui al presente articolo gestiscono correttamente il processo di verifica delle firme digitali prodotte precedentemente all'entrata in vigore della presente deliberazione che non perdono la loro specifica validità.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15.

Operatività

1. La presente deliberazione entra in vigore a decorrere da nove mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. L'obbligo di utilizzo della codifica UTF-8, previsto nella RFC 3280, ha effetto a decorrere da nove mesi dall'entrata in vigore della presente deliberazione.

3. L'obbligo di cui all'art. 4, comma 5, lettera *f)* ha effetto a decorrere da nove mesi dall'entrata in vigore della presente deliberazione. Fino a tale data, se il certificato non contiene nell'estensione qcStatement i valori id-etsi-qcs-QcCompliance e id-etsi-qcs-QcSSCD, almeno una delle policy indicate nel certificato indica esplicitamente che il certificato è un certificato qualificato e che la chiave privata, corrispondente alla chiave pubblica presente nel certificato qualificato, è memorizzata su un dispositivo sicuro per la generazione della firma conforme alle normative vigenti.

4. Durante il periodo di proroga di cui al comma 3, se il certificato non contiene nell'estensione qcStatement il valore id-etsi-qcs-QcLimitValue, gli eventuali limiti di negoziazione sono inseriti nell'attributo explicitText del campo userNotice.

5. Le disposizioni di cui all'art. 14 hanno effetto a decorrere da nove mesi dall'entrata in vigore della presente deliberazione.

6. I certificati elettronici emessi precedentemente all'entrata in vigore della presente deliberazione rimangono validi fino alla scadenza prevista al momento dell'emissione, salvo precedente revoca o sospensione.

Roma, 17 febbraio 2005

Il presidente: ZOFFOLI

05A02018

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PROVVEDIMENTO 13 gennaio 2005.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano avente ad oggetto «linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-ricettive e termali».

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella odierna seduta del 13 gennaio 2005:

Visti gli articoli 2, comma 1, lettera *b),* e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuiscono a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra il Governo e le regioni e le province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Rilevato che le infezioni da legionella sono sottoposte a sorveglianza speciale da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), della Comunità europea in cui è operante l'European working group for legionella infections (EWGLI) e dell'Istituto superiore di sanità del nostro Paese;

Visto il proprio atto repertorio n. 936 del 4 aprile 2000, recante linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi, con il quale Governo e regioni e province autonome hanno concordato sulla necessità di attivare sul territorio nazionale misure di prevenzione e controllo, ferma restando l'autonomia delle regioni e delle province autonome nell'adottare le soluzioni organizzative più idonee, in relazione alle esigenze della loro programmazione;

Vista la proposta di accordo, pervenuta dal Ministero della salute il 12 ottobre 2004, nel testo elaborato dal Dipartimento di malattie infettive, parassitarie ed immunomediate e dal Centro nazionale di epidemiologia dell'Istituto superiore di sanità, tenendo conto delle linee guida di cui al citato atto repertorio n. 936 del 4 aprile 2000 e degli esiti del confronto con i rappresentanti delle associazioni turistico-alberghiere e termali;

Considerati gli esiti dell'incontro tecnico intervenuto sull'argomento il 18 novembre 2004, nel corso del quale i rappresentanti del Ministero della salute e delle regioni e delle province autonome hanno congiuntamente perfezionato il testo della proposta di accordo in esame;

Acquisito su detta stesura, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Ministero della salute e delle regioni e delle province autonome;

Sancisce accordo

tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome, nei termini sotto riportati:

Premessa:

Il presente accordo, tenuto conto della complessa tematica del controllo della legionellosi:

non ha carattere esaustivo, né vuole sostituirsi alle più ampie, dettagliate e complete norme di prevenzione e agli interventi di bonifica presenti nelle linee guida nazionali ed europee, alle quali, tuttavia, esso si ispira;

è da considerarsi un insieme di suggerimenti tecnico-pratici, basati sulle evidenze scientifiche più aggiornate, la cui implementazione, mentre da un lato non costituisce obbligo per i responsabili delle strutture alberghiere, dall'altro non li esime dalle responsabilità inerenti alla tutela del diritto alla salute del cliente ospite.

1. *Obiettivi.*

La finalità del presente accordo è quella di offrire ai direttori di strutture turistico-ricettive e termali:

gli elementi di giudizio per la valutazione del rischio legionellosi in dette strutture;

norme di comportamento che riducano al minimo tale rischio.

2. *La legionellosi.*

La malattia dei legionari è stata identificata per la prima volta in seguito ad una grave epidemia avvenuta nel 1976 in un gruppo di ex combattenti dell'American legion (da qui il nome della malattia) che avevano partecipato ad una conferenza al Westin Hotel di Philadelphia, negli Stati Uniti. Da allora in vari Paesi è stato attivato un sistema di sorveglianza della malattia.

In Italia, per i casi di legionellosi, con decreto del Ministro della sanità del 15 dicembre 1990, è prevista la notifica obbligatoria in classe II. La malattia, inoltre, è sottoposta ad un programma di sorveglianza speciale, di cui all'accordo Stato-regioni, atto repertorio n. 936 del 4 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 103 del 5 maggio 2000.

In Europa, nel 1986, si è costituito il gruppo di lavoro europeo per le infezioni da legionella (EWGLI) e nel 1987 i membri di questo gruppo hanno iniziato un'attività di sorveglianza per i casi di legionellosi associati a viaggi in Europa. Lo EWGLI è ancora oggi composto da un gruppo di esperti internazionali che, tra i vari obiettivi, condividono quello comune di prevenire nei cittadini europei la legionellosi associata ai viaggi.

Per molte ragioni, le persone che viaggiano verso località di vacanza, specialmente in quelle a clima caldo, sono a rischio e, fino al 50% dei casi di legionellosi diagnosticati in alcuni Paesi europei sono rappresentati da legionellosi associata ai viaggi.

Lo schema di sorveglianza, nominato EWGLINET nel 2002, è ora ufficialmente inserito nell'ambito del programma europeo per il controllo delle malattie trasmissibili e prevede la notifica ad un centro coordinatore, in Londra, di tutti i casi di legionellosi presumibilmente acquisita durante un viaggio.

La legionellosi è una grave forma di polmonite causata da batteri appartenenti al genere legionella. Legionella è un microrganismo ubiquitario, ampiamente diffuso in natura, dove si trova principalmente associato alla presenza di acqua. È stata isolata dall'acqua naturale di fiumi, laghi e serbatoi, a bassa concentrazione. Concentrazioni elevate possono essere rilevate in sistemi di acqua condottata, sottoposti ad inadeguata manutenzione, o in impianti di climatizzazione dell'aria costituiti da torri di raffreddamento, condensatori evaporativi o umidificatori dell'aria.

2.1. *Sintomi.*

La malattia in genere si manifesta inizialmente con febbre, brividi, cefalea e dolori muscolari, seguiti da tosse secca e difficoltà respiratoria, che in alcuni casi progrediscono fino ad una polmonite grave. Quasi un terzo delle persone colpite presenta anche diarrea o vomito e circa il 50% confusione mentale e delirio. La letalità è del 10-15%.

Il periodo di incubazione normalmente oscilla dai due ai dieci giorni e i sintomi si manifestano mediamente tra i tre e i sei giorni dopo l'esposizione.

2.2. *Vie di trasmissione.*

La legionellosi viene generalmente contratta per via respiratoria, mediante inalazione o microaspirazione di aerosol in cui è contenuto il batterio. L'aerosol si forma attraverso le minuscole gocce generate dallo spruzzo dell'acqua, o dall'impatto dell'acqua su superfici solide. Più le goccioline sono piccole, più sono pericolose; gocce d'acqua con un diametro inferiore a 5μ raggiungono più facilmente le basse vie respiratorie. L'aerosol può essere generato da:

apertura di un rubinetto o di una doccia;

vasche per idromassaggio e piscine;

bagni turchi e aree adibite a sauna;

torri di raffreddamento/condensatori evaporativi;

fontane ornamentali, specialmente se collocate in ambiente interno;

impianti di irrigazione di giardini;

acque di scarico di impianti igienici.

A tutt'oggi non è dimostrato che la malattia si possa contrarre bevendo acqua contaminata e sembra esclusa la trasmissione diretta tra uomo e uomo.

2.3. *Definizione di cluster.*

Possiamo identificare casi singoli di legionellosi o cluster di casi. Particolarmente rilevante ai fini delle misure di controllo della malattia è il «cluster» di legionellosi associata ai viaggi, definito come il verificarsi di due o più casi associati con la stessa struttura turistico-ricettiva nell'arco di due anni.

3. *Prevenzione e controllo del rischio da esposizione a legionella.*

Negli ultimi anni si è verificato un notevole incremento dei casi diagnosticati di legionellosi associata ai viaggi e, nel 2002, sono stati notificati al centro coordinatore dello EWGLINET circa 675 casi di malattia, probabilmente acquisiti in strutture ricettive. Parallelamente sono aumentati i ricorsi legali intentati dai turisti per ottenere risarcimenti da parte degli alberghi presso cui avevano presumibilmente contratto la malattia.

Considerando le implicazioni economiche e di immagine che possono derivare da questi episodi, l'approccio più pragmatico è quello di fare il possibile per mettere in atto tutte le misure necessarie alla prevenzione della malattia.

Perché la prevenzione sia efficace, le misure di controllo devono essere attuate non solamente in risposta ad un caso o a un cluster di casi di legionellosi, ma prima che questi si verifichino.

3.1. *Misure di prevenzione per la riduzione del rischio.*

Per assicurare una riduzione del rischio di legionellosi, lo strumento fondamentale da utilizzare non è il controllo di laboratorio routinario, ma l'adozione di misure preventive, basate sull'analisi del rischio costantemente aggiornata. Di conseguenza tutti i gestori di strutture ricettive devono garantire l'attuazione delle seguenti misure di controllo, alcune delle quali devono essere effettuate da personale opportunamente addestrato, che indossi, soprattutto per quelle operazioni che generano aerosol, idonei dispositivi di protezione individuale:

a) mantenere costantemente l'acqua calda a una temperatura superiore ai 50 °C all'erogazione. L'acqua in uscita da tutti i rubinetti deve essere molto calda al tatto[(1)] (si raccomanda di mettere degli avvisi accanto ai rubinetti e alle docce o, in alternativa, si possono utilizzare rubinetti a valvola termostatica);

b) mantenere costantemente l'acqua fredda ad una temperatura inferiore a 20 °C. Se non si riesce a raggiungere questa temperatura, e se una qualsiasi parte dell'impianto dell'acqua fredda o delle uscite si trova al disopra di questa temperatura, si deve prendere in considerazione un trattamento che disinfetti l'acqua fredda;

c) fare scorrere l'acqua (sia calda che fredda) dai rubinetti e dalle docce delle camere non occupate, per alcuni minuti almeno una volta a settimana e comunque sempre prima che vengano occupate;

d) mantenere le docce, i diffusori delle docce ed i rompigetto dei rubinetti puliti e privi di incrostazioni, sostituendoli all'occorrenza;

e) pulire e disinfettare regolarmente (almeno 2 volte l'anno) le torri di raffreddamento ed i condensatori evaporativi delle unità di condizionamento dell'aria;

f) svuotare, disincrostare e disinfettare i serbatoi di accumulo dell'acqua calda (compresi gli scalda acqua elettrici) almeno due volte all'anno e ripristinarne il funzionamento dopo accurato lavaggio;

g) disinfettare il circuito dell'acqua calda con cloro ad elevata concentrazione (cloro residuo libero pari a 50 ppm per un'ora o 20 ppm per due ore) o con altri metodi di comprovata efficacia dopo interventi sugli scambiatori di calore e all'inizio della stagione turistica;

h) pulire e disinfettare tutti i filtri dell'acqua regolarmente ogni 1-3 mesi;

i) ispezionare mensilmente i serbatoi dell'acqua, le torri di raffreddamento e le tubature visibili. Accertarsi che tutte le coperture siano intatte e correttamente posizionate;

j) se possibile, ispezionare l'interno dei serbatoi d'acqua fredda, e comunque disinfettare almeno una volta l'anno con 50mg/l di cloro per un'ora. Nel caso ci siano depositi o sporcizia, provvedere prima alla pulizia. La stessa operazione deve essere effettuata a fronte di lavori che possono aver dato luogo a contaminazioni o a un possibile ingresso di acqua non potabile;

k) accertarsi che eventuali modifiche apportate all'impianto, oppure nuove installazioni, non creino bracci morti o tubature con assenza di flusso dell'acqua o flusso intermittente. Ogni qualvolta si proceda a operazioni di bonifica, occorre accertarsi che subiscano il trattamento di bonifica anche: bracci morti costituiti dalle tubazioni di spurgo o prelievo, le valvole di sovrapressione e i rubinetti di bypass presenti sugli impianti;

l) in presenza di attrezzature per idromassaggio, occorre assicurarsi che le stesse siano sottoposte al controllo da personale esperto, che deve provvedere alla effettuazione e alla registrazione delle operazioni di pulizia e di corretta prassi igienica come:

sostituire almeno metà della massa di acqua ogni giorno;

trattare continuamente l'acqua con 2-3mg/l di cloro;

pulire e risciacquare giornalmente i filtri per la sabbia;

controllare almeno tre volte al giorno la temperatura e la concentrazione del cloro;

assicurare una operazione di disinfezione accurata almeno una volta a settimana.

Oltre a queste misure, per un'efficace prevenzione è necessario che in ogni struttura turistico-ricettiva venga

(1) Un modo pratico di verifica del «molto caldo al tatto» è il seguente: non deve essere possibile tenere le mani sotto l'acqua corrente per più di qualche secondo.

effettuata periodicamente un'analisi del rischio, secondo quanto descritto nel prossimo paragrafo 3.2. Questa analisi diventa urgente in presenza di un caso di legionellosi.

3.2. *Analisi del rischio.*

Quando si effettua una valutazione del rischio, tra i fattori da considerare si ricordano:

a) la fonte di approvvigionamento dell'acqua dell'impianto;

b) i possibili punti di contaminazione dell'acqua all'interno dell'edificio;

c) le caratteristiche di normale funzionamento dell'impianto;

d) le condizioni di funzionamento non usuali, ma ragionevolmente prevedibili (es.: rotture);

e) le prese d'aria per gli edifici (che non dovrebbero essere situate vicino agli scarichi delle torri di raffreddamento).

3.2.1. *Nomina di un responsabile.*

Ogni struttura turistico-ricettiva deve individuare una persona responsabile per l'identificazione e la valutazione del rischio potenziale di infezione, che sia esperto e che comprenda l'importanza della prevenzione e dell'applicazione delle misure di controllo.

3.2.2. *Fattori di rischio.*

Il rischio di acquisizione della legionellosi dipende da un certo numero di fattori. Tra questi ricordiamo quelli più importanti:

1) la presenza e la carica di legionella;

2) le condizioni ideali per la moltiplicazione del microrganismo (ad esempio: temperatura compresa tra 20 e 50 °C, presenza di una fonte di nutrimento come alghe, calcare, ruggine o altro materiale organico);

3) la presenza di tubature con flusso d'acqua minimo o assente;

4) l'utilizzo di gomma e fibre naturali per guarnizioni e dispositivi di tenuta;

5) la presenza di impianti in grado di formare un aerosol capace di veicolare la legionella (un rubinetto, un nebulizzatore, una doccia, una torre di raffreddamento, ecc.);

6) la presenza (e il numero) di soggetti sensibili per abitudini particolari (es. fumatori) o caratteristiche peculiari (età, patologie croniche, ecc.).

3.2.3. *Ispezione della struttura.*

Una corretta valutazione del rischio correlato ad una struttura turistico-ricettiva deve partire dall'analisi di uno schema aggiornato (se disponibile) dell'impianto, per individuarne i punti critici.

In base alla mappa si può prevedere quali siano le sezioni dell'impianto che possono presentare un rischio per gli ospiti o per i dipendenti. L'ispezione della struttura deve essere accurata per poter evidenziare eventuali fonti di rischio e valutare l'intero impianto, non solamente i singoli componenti. A questo deve seguire la valutazione dell'uso delle varie sezioni o parti dell'impianto, alla ricerca di bracci morti o comunque soggetti a ristagno di acqua o a un suo defluire intermittente. Una particolare attenzione deve essere posta nel valutare l'utilizzo delle differenti aree o ali della struttura, in funzione di una loro possibile bassa occupazione, che potrebbe favorire la proliferazione del batterio.

3.2.4. *Periodicità.*

L'analisi del rischio deve essere effettuata regolarmente (almeno ogni 2 anni) e ogni volta che ci sia motivo di pensare che la situazione si sia modificata. L'analisi deve, comunque, essere rifatta ad ogni segnalazione di un possibile caso di legionellosi.

3.2.5. *Registro degli interventi.*

Ogni struttura turistico-ricettiva deve istituire un registro per la documentazione degli interventi di valutazione del rischio e di manutenzione, ordinari e straordinari, sugli impianti idrici e di climatizzazione.

Tutti gli interventi devono essere approvati e firmati dal responsabile.

4. *Misure da porre in essere in presenza di rischio*

Se in una struttura turistico-ricettiva si evidenzia la presenza di un potenziale rischio (es.: la temperatura dell'acqua calda è inferiore a quella raccomandata; la concentrazione di disinfettante non raggiunge il livello necessario per l'abbattimento della carica batterica; o altro) si deve effettuare un campionamento dell'acqua per la ricerca di legionella, in un numero di siti che sia rappresentativo di tutto l'impianto idrico, e comunque non inferiore a sei.

4.1. *Siti di campionamento.*

I siti da cui effettuare il campionamento sono i seguenti:

Rete dell'acqua fredda:

a) serbatoio dell'acqua (possibilmente dalla base);

b) il punto più distale dal serbatoio.

Rete dell'acqua calda:

a) la base del serbatoio dell'acqua calda vicino alle valvole di scarico;

b) ricircolo dell'acqua calda;

c) almeno 2 siti di erogazione lontani dal serbatoio dell'acqua calda (docce, rubinetti).

4.2. *Esiti del campionamento.*

4.2.1. *Esiti negativi dell'esame batteriologico.*

Se il campionamento risulta negativo, ma non è possibile adottare le raccomandazioni elencate al paragrafo 3.1, esso deve essere ripetuto con cadenza da stabilirsi sulla base di un'analisi del rischio e inserito in un piano di autocontrollo.

In una prima fase il campionamento deve essere ripetuto mensilmente per almeno sei mesi, e comunque le analisi devono essere sempre ripetute prima dell'apertua stagionale della struttura ricettiva.

Nel caso in cui il campionamento risulti negativo e vengano effettuati gli interventi necessari a rimuovere potenziali fattori di rischio dall'impianto ed adottate le procedure riportate nella lista di controllo, non è necessario ripetere il campionamento mensilmente, ma solo ad intervalli dipendenti dai risultati dell'analisi del rischio.

4.2.2. *Esiti positivi dell'esame batteriologico.*

Se il campionamento è positivo, oltre a quanto specificato nella lista di controllo, occorre mettere in atto le misure elencate nella tabella 1 di cui al punto 5 del presente accordo, a seconda della carica di legionella riscontrata all'esame batteriologico.

Diagramma riassuntivo dell'analisi del rischio

1. Effettuare eventuali interventi strutturali sull'impianto idrico
2. Effettuare interventi riportati in tabella 1 a seconda della carica batterica riscontrata
3. Attenersi alla lista di controllo

1. Effettuare eventuali interventi strutturali sull'impianto idrico
2. Attenersi alla lista di controllo

In base ai risultati complessivi dell'analisi del rischio, è quindi opportuno preparare, con l'ausilio di personale tecnico qualificato, un protocollo scritto per il controllo e la manutenzione degli impianti che specifichi gli interventi (fisici o chimici) da mettere in atto, le procedure di pulizia e disinfezione e la loro periodicità.

Per maggiori informazioni sui possibili trattamenti di disinfezione si rimanda all'accordo Stato-regioni del 4 aprile 2000, recante «Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi», pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2000, oppure alle «European guidelines for control and prevention of travel associated legionnaire's disease» disponibili sul sito internet www.ewgli.org

È opportuno che l'efficacia delle misure di controllo venga verificata periodicamente.

5. *Interventi da effettuare al verificarsi di un caso o un cluster di casi di legionellosi in una struttura ricettiva.*

5.1. Indagine epidemiologica e ambientale - campionamenti analisi microbiologica.

5.1.1. Ogni volta che si verifica un caso o un cluster di casi associati ad una struttura ricettiva:

le autorità sanitarie locali devono condurre un'accurata indagine epidemiologica ed ambientale;

devono essere eseguiti dei campionamenti di acqua, al fine di confermare o escludere la struttura ricettiva come possibile fonte d'infezione;

il numero dei campioni da prelevare è proporzionale alle dimensioni dell'impianto;

la visita di controllo ed il campionamento si svolgono alla presenza del responsabile definito al punto 3.2.1 e/o del tecnico che gestisce gli impianti.

5.1.2. In presenza di un cluster, l'analisi microbiologica deve essere effettuata dal laboratorio regionale di riferimento (www.ministerosalute.it) in grado di identificare legionella spp e sottogruppi, poiché l'individuazione della presenza e del tipo di legionelle è tecnicamente complessa e richiede competenze di laboratorio specializzate.

Il campionamento permette di effettuare una valutazione della contaminazione dell'impianto idrico della struttura, distinguendo fra una colonizzazione locale ed una sistemica, e di identificare i punti a maggior rischio.

Anche se è difficile definire il limite massimo di legionelle presenti in un impianto al di sotto del quale la probabilità di contrarre la malattia sia assente, si considera comunemente che, in presenza di una carica inferiore o uguale a 10^2 unità formanti colonia (UFC)/litro, la probabilità di essere infettati sia estremamente bassa.

TABELLA 1. Tipo di intervento a seconda della concentrazione di legionella (UFC/L) nell'impianto idrico

Legionella (UFC/L)	Intervento richiesto
Minore di 100 UFC/L	Nessun intervento
Maggiore di 100 UFC/L ma minore o uguale a 1000 UFC/L	Verificare che siano in atto le misure di controllo elencate al punto 3.1. Negli stabilimenti termali effettuare comunque una bonifica
Maggiore di 1000 UFC/L ma minore o uguale a 10.000 UFC/L	In assenza di casi, verificare che siano in atto le misure di controllo elencate al punto 3.1 ed effettuare una valutazione del rischio. In presenza di un caso singolo o di un cluster rivedere le misure di controllo messe in atto ed effettuare una bonifica
Maggiore di 10.000 UFC/L	Contaminazione importante: mettere in atto immediatamente misure di bonifica, sia in presenza che in assenza di casi. Successiva verifica dei risultati, sia immediatamente dopo la bonifica, sia periodicamente per verificare l'efficacia delle misure adottate.

Per quanto riguarda le torri di raffreddamento, gli interventi da effettuare in base alle concentrazioni di legionelle per litro, sono riportati in tabella 2.

TABELLA 2. Tipo di intervento a seconda della concentrazione di legionella (UFC/L) nelle torri di raffreddamento

Legionella (UFC/L)	Intervento richiesto
Minore di 1000 UFC/L	Nessun intervento
Maggiore di 1000 UFC/L ma minore o uguale a 10.000 UFC/L	In assenza di casi, verificare che siano in atto le misure di controllo elencate al punto 3.1 ed effettuare una valutazione del rischio. In presenza di un caso singolo o di un cluster rivedere le misure di controllo messe in atto ed effettuare una bonifica
Maggiore di 10.000 UFC/L	Contaminazione importante: mettere in atto immediatamente misure di bonifica, sia in presenza che in assenza di casi. Successiva verifica dei risultati, sia immediatamente dopo la bonifica, sia periodicamente per verificare l'efficacia delle misure adottate.

L'indagine ambientale consente quindi di identificare sia gli interventi di emergenza da mettere in atto immediatamente, sia quelli a lungo termine, necessari per prevenire il verificarsi di ulteriori casi di legionellosi.

6. *Interventi di controllo.*

6.1. Interventi di emergenza in presenza di un cluster o di un caso singolo.

A) In presenza di un cluster:

gli interventi di controllo devono essere intrapresi tempestivamente, ma solo dopo che siano stati raccolti i campioni;

a scopo preventivo, tutte le attrezzature non essenziali, come piscine per idromassaggio e torri di raffreddamento degli impianti dell'aria condizionata, devono essere disattivate immediatamente, fino a che vengano effettuati gli accertamenti analitici del caso;

una volta ultimati gli accertamenti, qualora gli stessi risultino positivi, deve essere effettuata al più presto la bonifica ambientale, seguita dalla successiva verifica della sua efficacia secondo quanto indicato nelle linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi, di cui al citato accordo Stato-regioni del 4 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2000.

B) In presenza di un caso singolo:

la bonifica ambientale viene raccomandata in caso di positività dell'analisi dei campioni alle concentrazioni indicate nelle tabelle 1 e 2.

6.1.1. *Sospensione dell'attività della struttura turistico-ricettiva.*

La decisione se chiudere o meno la struttura turistico-ricettiva, in ogni caso, sia in presenza di un caso singolo che di un cluster, deve essere presa dalle autorità sanitarie locali sulla base dell'accurata valutazione del rischio di cui al punto 3.2 e della verifica dell'attuazione delle misure raccomandate nel punto 3.1.

6.2. *Interventi di controllo a lungo termine.*

La scelta degli interventi preventivi a lungo termine deve essere basata su una approfondita valutazione del rischio, combinata con i dati epidemiologici disponibili. Il controllo a lungo termine è efficace solo se l'applicazione delle misure preventive è rigorosa. Esse possono richiedere modifiche dell'impianto idrico ed un miglioramento del monitoraggio, oltre ad un miglioramento della gestione dell'impianto stesso e della formazione del personale addetto.

7. *Stabilimenti termali.*

Le strutture termali sono considerate tra i luoghi più favorevoli alla insorgenza di legionellosi perché:

frequentati da persone a rischio di contrarre l'infezione;

per la possibilità di esposizione diretta ad aerosol, prodotto da specifiche apparecchiature o prodotto da piscine o vasche per idromassaggio;

per la presenza di acque, che spesso sgorgano ad una temperatura ideale per la crescita di legionella.

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, oltre alle misure di prevenzione e controllo elencate nel paragrafo 3.1 per quanto applicabili, ogni 6 mesi, e ogni volta che ci sia una ripresa dell'attività dopo un periodo di chiusura dello stabilimento, deve essere effettuato un monitoraggio degli impianti per la ricerca di legionella e, nel caso in cui il campionamento ambientale rilevi la presenza di legionella ad una concentrazione superiore a 10^2 UFC/L deve essere attuato un intervento di bonifica.

In presenza di attrezzature per terapia inalatoria, i dispositivi per i trattamenti individuali devono essere ovviamente sostituiti per ogni paziente o sottoposti a sterilizzazione.

Roma, 13 gennaio 2005

Il presidente: LA LOGGIA

05A01730

PROVVEDIMENTO 13 gennaio 2005

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero della salute e i presidenti delle regioni e delle province autonome, avente ad oggetto «Linee guida recanti indicazioni ai laboratori con attività di diagnosi microbiologica e controllo ambientale della legionellosi ».

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella odierna seduta del 13 gennaio 2005:

Visti gli articoli 2, comma 1, lettera *b)* e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuiscono a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra il Governo e le regioni e le province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Rilevato che le infezioni da Legionella sono sottoposte a sorveglianza speciale da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), della Comunità europea in cui è operante l'European Working Group for Legionella Infections (EWGLI) e dell'Istituto superiore di sanità del nostro Paese;

Visto il proprio atto rep. n. 936 del 4 aprile 2000, recante linee-guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi, con il quale Governo e regioni e province autonome hanno concordato sulla necessità di attivare sul territorio nazionale misure di prevenzione e controllo, ferma restando l'autonomia delle regioni e delle province autonome nell'adottare le soluzioni organizzative più idonee, in relazione alle esigenze della loro programmazione;

Vista la proposta di accordo, pervenuta dal Ministero della salute il 12 ottobre 2004, nel testo predisposto dal Dipartimento di malattie infettive, parassitarie ed immunomediate dell'Istituto superiore di sanità, che tiene conto delle linee guida di cui al citato atto rep. n. 936 del 4 aprile 2000;

Considerati gli esiti dell'incontro tecnico intervenuto sull'argomento il 18 novembre 2004, nel corso del quale i rappresentanti del Ministero della salute e delle regioni e delle province autonome hanno congiuntamente perfezionato il testo della proposta di accordo in esame;

Acquisito l'assenso del Ministro della salute e delle regioni e delle province autonome sul testo del presente accordo;

Sancisce accordo

tra il Ministro della salute e i presidenti delle regioni e delle province autonome, nei termini sotto riportati:

1. *Obiettivo.*

Il presente accordo:

si propone di organizzare e orientare le attività dei laboratori nel settore della diagnostica della legionellosi e del controllo ambientale di Legionella;

è rivolto agli operatori di sanità pubblica, ai microbiologi laboratoristi ed a tutto il personale comunque coinvolto nel controllo della legionellosi in Italia.

2. *Generalità su Legionella e legionellosi.*

2.1 Il genere Legionella è composto attualmente da 48 specie di batteri Gram-negativi che comprendono 70 distinti sierogruppi. Le legionelle sopravvivono come parassiti intracellulari nei protozoi di acqua dolce o nei biofilms.

La *Legionella pneumophila*, composta da 15 sierogruppi, è la specie predominante nella patologia umana. Dagli ambienti acquatici naturali, laghi, corsi d'acqua, acque termali, la Legionella può contaminare gli ambienti acquatici artificiali, acque condottate cittadine, impianti idrici degli edifici, piscine e fontane.

2.2 L'infezione avviene principalmente per via respiratoria, mediante inalazione o microaspirazione di goccioline o particelle di polvere umida. Le vie di trasmissione sono prevalentemente tutti i sistemi generanti aerosol (docce, rubinetti, idromassaggi, fontane, sistemi di condizionamento dell'aria, torri di raffreddamento). Anche l'uso di apparecchiature per la respirazione assistita è spesso causa di infezione.

Il rischio dell'acquisizione della malattia è prevalentemente correlato a due fattori: la suscettibilità del soggetto esposto e l'intensità di esposizione (virulenza, carica batterica infettante e tempo di esposizione).

Fattori predisponenti la malattia, legati al soggetto, sono l'età avanzata, il fumo di sigaretta, la presenza di malattie croniche e l'immunodeficienza.

2.3. L'infezione da legionelle può dar luogo a due distinti quadri clinici: la febbre di Pontiac e la malattia dei legionari:

la febbre di Pontiac è la manifestazione sintomatologica acuta non polmonare dell'infezione da Legionella. Ha un'incubazione molto breve, 36-48 ore, ed ha caratteristiche simil-influenzali;

la malattia dei legionari ha un esordio brusco con un'incubazione da 2 a 10 giorni. Si manifesta con un interessamento polmonare lombare di discreta o notevole gravità. A volte vengono riportati sintomi extrapolmonari, quali dolori gastrointestinali, alterazione dello stato mentale e disturbi cardiaci.

Le legionelle sono responsabili dell'1-5% dei casi totali di polmonite comunitaria e del 20-30% di tutte le polmoniti nosocomiali. Nel 2001 l'incidenza della malattia è stata pari a 5,7 casi per milione di abitanti, con una letalità totale del 13% che raggiunge il 22% nei casi nosocomiali.

3. *I Laboratori.*

3.1 Articolazione dei laboratori.

La ricerca di Legionella nei campioni clinici ed ambientali è fondamentale per il controllo della legionellosi. A tale scopo i laboratori con attività di diagnosi e controllo ambientale per Legionella si organizzano in tre livelli gerarchici, con ordine crescente di responsabilità diagnostica, attività e strutture:

1) laboratori di base;

2) laboratori regionali di riferimento;

3) laboratorio nazionale di riferimento.

3.2 Laboratori di base.

Rappresentano la base della piramide funzionale della rete di sorveglianza della legionellosi. Essi sono distribuiti in tutto il territorio nazionale come sezione funzionale separata all'interno di un laboratorio pubblico di analisi ospedaliero o di sanità pubblica o ambientale.

3.2.1 Funzioni.

I laboratori di base:

effettuano diagnosi microbiologica di Legionella da campioni clinici e/o ambientali;

comunicano al livello superiore, ovvero al laboratorio regionale di riferimento, i campionamenti effettuati e i loro risultati;

inviano i campioni clinici ed ambientali al laboratorio regionale di riferimento in caso di diagnosi dubbia e/o per l'identificazione a livello di singola specie e/o sierogruppo.

3.2.2 Requisiti.

Per svolgere queste funzioni, il laboratorio di base deve possedere i seguenti requisiti:

3.2.2.1 Strutture ed attrezzature:

a) locali ed attrezzature compatibili almeno con un livello di contenimento 2, cappa a flusso laminare di classe 2 con filtri HEPA;

b) locali confinati al solo personale autorizzato (con divieto di consumare cibi e bevande);

c) dispositivi di protezione individuali (camici, guanti, maschere, schermi od occhiali);

d) incubatore a 37 °C con 2,5% di CO_2;

e) bagno termostatico;

f) autoclavi per smaltire adeguatamente campioni ambientali e biologici potenzialmente infetti;

g) terreni di coltura per *Legionella species* sottoposti a controllo di qualità per ogni lotto, verificando la crescita sia di *Legionella pneumophila* che di *Legionella bozemani*;

h) reagenti per discriminare Legionella in: *Lp1, Lp2-14* e *Legionella species;*

i) procedure per l'invio di campioni ambientali o biologici ai laboratori regionali di riferimento (contenitori, confezionamento, mezzi di trasporto, ecc.);

j) kit per la determinazione dell'antigene urinario e per la determinazione del titolo anticorpale (nei laboratori dove si effettua diagnosi anche su campioni clinici);

k) un congelatore, a - 20 °C o a -35 °C per la conservazione dei ceppi.

3.2.2.2 Personale

Il laboratorio deve:

a) possedere personale tecnico, laureato o diplomato, con le capacità di:

isolare Legionella da campioni ambientali e biologici;

quantificarla (nel caso di campioni ambientali);

identificarla a livello di specie;

b) possedere e garantire al personale il possesso di procedure operative standard, sulla base di quelle fornite dall'Istituto superiore di sanità o da altri organismi scientifici riconosciuti a livello internazionale, per l'isolamento e la quantificazione di Legionella su campioni ambientali e/o clinici;

c) partecipare a controlli di qualità organizzati dai laboratori regionali di riferimento;

d) dare la possibilità al personale di ricevere formazione ed aggiornamento sull'argomento.

3.3 *Laboratori regionali di riferimento.*

I laboratori regionali di riferimento, che devono essere individuati da ciascuna Regione, costituiscono un punto di riferimento per i laboratori di base, ed operano in stretta collaborazione con il laboratorio nazionale di riferimento, Essi utilizzano metodiche aggiornate e validate, per poter confrontare i risultati con i laboratori degli altri Paesi membri della Comunità europea.

3.3.1 Funzioni.

I laboratori regionali di riferimento:

a) intervengono sempre in caso di cluster e/o di caso singolo, e ogni qualvolta i laboratori di base non sono in grado di identificare con certezza la contaminazione da Legionella o confermare la diagnosi presuntiva da campioni clinici o ambientali;

b) verificano periodicamente le proprie capacità di isolamento, identificazione e quantificazione attraverso un controllo di qualità interno ed un controllo di qualità esterno, inviato dal laboratorio nazionale di riferimento;

c) inviano i ceppi di Legionella al laboratorio nazionale di riferimento dell'Istituto superiore di sanità, quando richiesto;

d) organizzano corsi di formazione per i laboratori di base, in collaborazione con il laboratorio nazionale di riferimento;

e) agiscono anche da laboratorio di base, ove necessario o in situazioni di emergenza;

f) trasmettono tempestivamente i risultati delle analisi all'ASL di competenza, per consentire gli interventi necessari in merito alla prevenzione della legionellosi.

3.3.2 Requisiti.

Per svolgere queste funzioni, il laboratorio regionale di riferimento, oltre a tutto quanto già previsto per i laboratori di base, in termini di personale, strutture e attrezzature, deve possedere gli ulteriori seguenti requisiti:

3.3.2.1 personale:

a) avere un responsabile o un referente.

3.3.2.2 strutture e attrezzature:

a) tutta la strumentazione indicata per i laboratori di base corredata di registri di manutenzione, livello di contenimento di classe 2ª ed una sezione dedicata alla diagnosi di Legionella;

b) un microscopio che permetta l'osservazione in fluorescenza;

c) un personal computer per una facile e rapida archiviazione e consultazione dei dati;

d) reagenti (anticorpi monoclonali o policlonali) per l'identificazione di Legionella a livello di singola specie e di singolo sierogruppo.

3.4 Laboratorio nazionale di riferimento.

Il laboratorio nazionale di riferimento è situato presso il Dipartimento di malattie infettive, parassitarie ed immunomediate dell'Istituto Superiore di Sanità.

3.4.1 Funzioni.

Il laboratorio nazionale di riferimento svolge i seguenti compiti:

a) tipizza i ceppi di Legionella inviati dai laboratori di riferimento regionale su base:

antigenica: discriminando a livello di sierogruppo e di sottotipo monoclonale;

genomica: mediante le opportune tecniche molecolari;

b) mantiene una ceppoteca con tutti i ceppi ricevuti dai laboratori regionali di riferimento e confermati come Legionella. I ceppi conservati a 80 °C sono corredati di schede informative, raccolte in una banca dati;

c) effettua attività di ricerca, per migliorare le conoscenze ed informazioni su aspetti patogenetici, clinici, diagnostici ed ambientali della legionellosi;

d) partecipa all'European Working Group for Legionella Infections (EWGLI);

e) mantiene un registro nazionale della legionellosi in cui sono registrate tutte le informazioni anagrafiche, cliniche, microbiologiche ed epidemiologiche di ogni singolo caso notificato;

f) svolge in collaborazione con altri dipartimenti e centri dell'Istituto superiore di sanità e del Ministero della salute, la sorveglianza epidemiologica internazionale della legionellosi associata ai viaggi;

g) effettua attività di formazione sulle metodiche di analisi di campioni ambientali clinici per i dipendenti tecnici e laureati di pubbliche istituzioni (ARPA, ASL, Università);

h) fornisce consulenze ed expertise tecnica, laddove richiesto, al Ministero della salute ed alle regioni;

i) interviene in situazioni epidemiche particolari in supporto o in sostituzione dei laboratori regionali di riferimento;

j) organizza insieme ai laboratori regionali di riferimento i controlli di qualità della diagnostica di Legionella.

3.4.2 Requisiti.

3.4.2.1 Il laboratorio nazionale di riferimento deve avere un responsabile.

3.4.2.2 Il laboratorio nazionale di riferimento possiede tutte le strutture e le strumentazioni dei livelli inferiori ed una sezione esclusivamente dedicata alla legionellosi.

Roma, 13 gennaio 2005

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

05A01730-*bis*

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 31 gennaio 2005.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003. Liquidazione delle spese di somma urgenza, di prima assistenza alla popolazione e degli oneri connessi all'impiego del volontariato. (Ordinanza n. A/17).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto che per gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre 2003 il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 29 settembre 2003 ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 settembre 2004, poi prorogato fino al 31 dicembre 2005 con decreto-legge n. 355/2003 convertito con legge 27 febbraio 2004, n. 47;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 con la quale l'assessore alla protezione civile della regione Toscana è stato nominato commissario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le competenze attribuite al commissario ai sensi degli articoli 1 e 6 dell'ordinanza sopra richiamata;

Considerato che l'art. 6 della medesima ordinanza assegna al commissario, per lo svolgimento di tali competenze, la somma di euro 10.000.000,00 e che in base a quanto previsto dal decreto-legge n. 355/2003 sopra citato è stato stipulato un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per un finanziamento di euro 2.733.347,73 a valere sull'annualità 2005 e di altrettanti euro 2.733.347,73 a valere sull'annualità 2006;

Preso atto che tali risorse sono state ripartite tra le varie tipologie di interventi inizialmente con l'ordinanza commissariale n. A/1 del 18 dicembre 2003 e successivamente con l'ordinanza commissariale n. A/4 del 19 aprile 2004;

Visto che il commissario con la predetta ordinanza A/1 ha destinato in particolare:

euro 1.200.000,00 alle iniziative di sostegno finanziario per i nuclei familiari, le cui abitazioni di residenza siano oggetto di provvedimento di inagibilità nella forma di contributi per l'autonoma sistemazione e di contributi finalizzati al rientro dei medesimi nelle proprie abitazioni, tramite recupero della agibilità degli edifici e il ripristino dei beni mobili essenziali;

euro 180.000,00 di cui 163.000,00 al rimborso delle spese sostenute dal comune di Carrara per i primi interventi diretti al soccorso della popolazione e 17.000,00 come quantificazione provvisoria in corso di accertamento per il rimborso degli oneri connessi all'utilizzo del volontariato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001 «Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile»;

euro 5.320.000,00, di cui il 90% dell'importo a favore del comune di Carrara e il 10% dell'importo a favore del comune di Massa, a copertura parziale delle spese per gli interventi di somma urgenza riportati nell'allegato 1 della medesima ordinanza eseguiti dagli enti locali per un totale di euro 18.423.203,42;

Preso atto che con successiva ordinanza n. A/4 del 19 aprile 2004 il commissario, in base alle ulteriori risorse assegnate con ordinanza DPC n. 3332 del 19 gennaio 2004, ha disposto di destinare una parte di queste ultime per complessivi 2.500.000,00 euro alla copertura delle spese di somma urgenza in proporzione agli importi che residuavano da rimborsare e precisamente: euro 1.535.381,70 al comune di Carrara, euro 430.319,58 al comune di Massa, euro 534.298,72 alla provincia di Massa Carrara;

Richiamata altresì l'ordinanza n. A/2 del 28 gennaio 2004 con cui il commissario ha approvato le disposizioni per l'attivazione delle «Iniziative di sostegno finanziario a favore dei nuclei familiari evacuati a seguito dell'evento alluvionale del 23 settembre 2003 nella provincia di Massa Carrara» e ha tra l'altro previsto un limite massimo per il contributo di prima assistenza per il rientro nelle abitazioni inagibili di euro 15.000,00, poi elevato dal commissario con successiva ordinanza A/8 del 5 agosto 2004 a euro 35.000,00 al fine di consentire la realizzazione degli interventi necessari per il rientro medesimo;

Visto che il commissario con ordinanza n. A/11 del 4 novembre 2004 ha provveduto al rimborso a favore del comune di Carrara di una prima parte delle spese di somma urgenza per un importo di euro 802.934,30 e con successiva ordinanza A/13 del 6 dicembre 2004 di una ulteriore parte delle predette spese per un importo di euro 170.301,76;

Richiamata la nota commissariale prot. n. 120/8907/10.3.2 del 19 marzo 2004 con cui sono stati indicati i documenti necessari per la rendicontazione delle predette spese di somma urgenza da parte degli enti locali e le relative modalità di presentazione agli uffici regionali;

Verificata la regolarità e completezza della documentazione presentata dal comune di Carrara a fronte di ulteriori spese di somma urgenza come risulta dalla nota trasmessa dall'URTT di Massa Carrara prot. n. 143766 del 18 novembre 2004, agli atti dell'ufficio;

Ritenuto quindi di procedere alla liquidazione a favore del comune di Carrara delle spese sostenute per questi ulteriori interventi di somma urgenza indicati nell'allegato *A* alla presente ordinanza per un importo di euro 1.349.376,94;

Vista la nota prot. n. 2038 del 17 dicembre 2004 con la quale il comune di Carrara richiede il rimborso di una parte delle spese di prima assistenza pari a euro 4.750,00;

Richiamata la nota commissariale prot. n. 120/21730/10.3.2. del 29 luglio 2004 con cui sono stati indicati i documenti necessari per la rendicontazione delle spese di prima assistenza alla popolazione;

Verificato da parte della struttura regionale competente che la predetta documentazione risulta completa e regolare ai fini della liquidazione;

Ritenuto quindi di procedere alla liquidazione a favore del comune di Carrara della somma di euro 4.750,00 quale quota parte a copertura delle spese di prima assistenza alla popolazione;

Richiamato il decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001 che all'art. 9 prevede tra l'altro il rimborso ai datori di lavoro delle somme equivalenti agli emolumenti versati ai dipendenti impegnati in attività di soccorso e di assistenza autorizzate dal Dipartimento della protezione civile;

Considerato altresì che l'art. 10 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001 prevede il rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute in occasione degli interventi di soccorso, sulla base di idonea documentazione;

Tenuto conto che ai sensi del citato art. 10 possono essere ammessi a rimborso, anche parziale e sulla base di idonea documentazione, gli oneri derivanti dal reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attività autorizzate;

Tenuto altresì conto che i predetti rimborsi avvengono su istanza dei soggetti interessati;

Vista la nota prot. n. DPC/VRE/0041099 del 24 settembre 2003 con la quale il Dipartimento della protezione civile ha concesso l'autorizzazione alla applicazione dei benefici normativi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001;

Acquisite agli atti le istanze di rimborso degli oneri connessi all'utilizzo del volontariato presentate dai datori di lavoro di cui all'allegato *B* e dalle organizzazioni di volontariato di cui all'allegato *C* alla presente ordinanza;

Considerato che per quanto riguarda le richieste di rimborso dei datori di lavoro, si è ritenuta idonea documentazione la copia della busta paga del dipendente relativa al periodo di partecipazione all'emergenza in oggetto, l'indicazione del numero di matricola aziendale e l'attestazione da parte del comune di Carrara della presenza del volontario all'evento;

Considerato che per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato, si è ritenuta idonea documentazione, oltre l'attestazione da parte del comune di Carrara della loro presenza all'evento, le ricevute in originale delle spese dichiarate;

Verificata da parte della struttura regionale competente la regolarità e completezza della documentazione, conservata agli atti;

Ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, alla liquidazione a favore dei datori di lavoro indicati nella tabella allegato *B* alla presente ordinanza, della somma a fianco di ciascuno indicata e secondo le modalità previste, per un importo complessivo pari a euro 7.220,82;

Ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, alla liquidazione a favore delle organizzazioni di volontariato indicate nella tabella allegato *C* alla presente ordinanza, della somma a fianco di ciascuno indicata e secondo le modalità previste, per un importo complessivo pari a euro 299,20;

Ritenuto di rimandare a successiva ordinanza il rimborso degli oneri connessi all'impiego del volontariato per i quali l'istruttoria non si è ancora conclusa;

Valutato quindi di procedere alla liquidazione complessiva, a favore dei soggetti interessati, delle predette spese di somma urgenza, di prima assistenza alla popolazione e degli oneri connessi all'utilizzo del volontariato ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001 per la somma totale di euro 1.361.646,96;

Ordina:

1. Di liquidare l'importo complessivo pari a euro 1.361.646,96 come di seguito specificato:

a) euro 1.349.376,94 a favore del comune di Carrara per il rimborso delle spese di somma urgenza, rendicontate dal comune medesimo e verificate dalla competente struttura regionale, per una ulteriore parte degli interventi di cui all'allegato 1 dell'ordinanza n. A/1 del 18 dicembre 2003 come individuati nell'allegato *A* alla presente ordinanza;

b) euro 4.750,00 a favore del comune di Carrara per il rimborso di spese sostenute per il contributo di prima assistenza;

c) euro 7.220,82 a favore dei datori di lavoro di cui all'allegato *B* alla presente ordinanza per il rimborso degli oneri connessi all'utilizzo del volontariato ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001;

d) euro 299,20 a favore delle organizzazioni di volontariato di cui all'allegato *C* alla presente ordinanza per il rimborso degli oneri connessi all'utilizzo del volontariato ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001.

2. Di imputare la suddetta liquidazione per l'importo complessivo di euro 1.361.646,96 a favore dei predetti soggetti, sulle risorse depositate sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato presso la Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale di Firenze n. 3959, destinate ai sensi dell'ordinanza PCM n. 3325/2003.

3. Di comunicare la presente ordinanza ai soggetti sopraddetti e di disporne la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 31 gennaio 2005

Il commissario delegato: FRANCI

05A01588

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.18165-XV.J(3552) del 3 febbraio 2005, i manufatti esplosivi denominati:

«Spacco misto con 7 colpi Marano cal. 80» (peso massa attiva g 355);

«Spacco misto con botto Marano cal. 90» (peso massa attiva g 408,5);

«Spacco misto con 8 colpi Marano cal. 90» (peso massa attiva g 423,5);

«Bomba a 5 colpi Marano cal. 90» (peso massa attiva g 443);

«Bomba a 2 riprese Marano cal. 90» (peso massa attiva g 431);

«Bomba multicolpo Marano cal. 90 (peso massa attiva g 353,5),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Marano Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Montemiletto - Contrada Orno, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.18167-XV.J(3550) del 3 febbraio 2005, i manufatti esplosivi denominati:

«Sfera 5» multicolore Marano cal. 127» (peso massa attiva g 490);
«Sfera 6» multicolore Marano cal. 160» (peso massa attiva g 1316);
«Sfera 8» multicolore Marano cal. 210» (peso massa attiva g 2426);
«Sfera 10» multicolore Marano cal. 250» (peso massa attiva g 4057);
«Rendino Marano Ø 22» (peso massa attiva g 15,5);
«Rendino Marano Ø 30» (peso massa attiva g 28);
Stella Marano Ø 5 verde (peso massa attiva g 0,60);
Stella Marano Ø 5 rosso (peso massa attiva g 0,60);
Stella Marano Ø 5 blu (peso massa attiva g 0,60);
Stella Marano Ø 5 bianco (peso massa attiva g 0,60);
Stella Marano Ø 5 viola (peso massa attiva g 0,60);
Stella Marano Ø 5 giallo (peso massa attiva g 0,60);
Stella Marano Ø 5 tremolante (peso massa attiva g 0,60);
Stella Marano Ø 5 salice (peso massa attiva g 0,60);
Stella Marano Ø 6 verde (peso massa attiva g 0,65);
Stella Marano Ø 6 rosso (peso massa attiva g 0,65);
Stella Marano Ø 6 blu (peso massa attiva g 0,65);
Stella Marano Ø 6 bianco (peso massa attiva g 0,65);
Stella Marano Ø 6 viola (peso massa attiva g 0,65);
Stella Marano Ø 6 giallo (peso massa attiva g 0,65);
Stella Marano Ø 6 tremolante (peso massa attiva g 0,65);
Stella Marano Ø 6 salice (peso massa attiva g 0,65);
Stella Marano Ø 7 verde (peso massa attiva g 0,70);
Stella Marano Ø 7 rosso (peso massa attiva g 0,70);
Stella Marano Ø 7 blu (peso massa attiva g 0,70);
Stella Marano Ø 7 bianco (peso massa attiva g 0,70);
Stella Marano Ø 7 viola (peso massa attiva g 0,70);
Stella Marano Ø 7 giallo (peso massa attiva g 0,70);
Stella Marano Ø 7 tremolante (peso massa attiva g 0,70);
Stella Marano Ø 7 salice (peso massa attiva g 0,70);
Stella Marano Ø 8 verde (peso massa attiva g 0,75);
Stella Marano Ø 8 rosso (peso massa attiva g 0,75);
Stella Marano Ø 8 blu (peso massa attiva g 0,75);
Stella Marano Ø 8 bianco (peso massa attiva g 0,75);
Stella Marano Ø 8 viola (peso massa attiva g 0,75);
Stella Marano Ø 8 giallo (peso massa attiva g 0,75);
Stella Marano Ø 8 tremolante (peso massa attiva g 0,75);
Stella Marano Ø 8 salice (peso massa attiva g 0,75);
Stella Marano Ø 9 verde (peso massa attiva g 0,85);
Stella Marano Ø 9 rosso (peso massa attiva g 0,85);
Stella Marano Ø 9 blu (peso massa attiva g 0,85);
Stella Marano Ø 9 bianco (peso massa attiva g 0,85);
Stella Marano Ø 9 viola (peso massa attiva g 0,85);
Stella Marano Ø 9 giallo (peso massa attiva g 0,85);
Stella Marano Ø 9 tremolante (peso massa attiva g 0,85);
Stella Marano Ø 9 salice (peso massa attiva g 0,85);
Stella Marano Ø 10 verde (peso massa attiva g 1);
Stella Marano Ø 10 rosso (peso massa attiva g 1);
Stella Marano Ø 10 blu (peso massa attiva g 1);
Stella Marano Ø 10 bianco (peso massa attiva g 1);
Stella Marano Ø 10 viola (peso massa attiva g 1);
Stella Marano Ø 10 giallo (peso massa attiva g 1);
Stella Marano Ø 10 tremolante (peso massa attiva g 1);
Stella Marano Ø 10 salice (peso massa attiva g 1);
Stella Marano Ø 11 verde (peso massa attiva g 1,20);
Stella Marano Ø 11 rosso (peso massa attiva g 1,20);
Stella Marano Ø 11 blu (peso massa attiva g 1,20);
Stella Marano Ø 11 bianco (peso massa attiva g 1,20);
Stella Marano Ø 11 viola (peso massa attiva g 1,20);
Stella Marano Ø 11 giallo (peso massa attiva g 1,20);
Stella Marano Ø 11 tremolante (peso massa attiva g 1,20);
Stella Marano Ø 11 salice (peso massa attiva g 1,20);
Stella Marano Ø 12 verde (peso massa attiva g 1,50);
Stella Marano Ø 12 rosso (peso massa attiva g 1,50);
Stella Marano Ø 12 blu (peso massa attiva g 1,50);
Stella Marano Ø 12 bianco (peso massa attiva g 1,50);
Stella Marano Ø 12 viola (peso massa attiva g 1,50);
Stella Marano Ø 12 giallo (peso massa attiva g 1,50);
Stella Marano Ø 12 tremolante (peso massa attiva g 1,50);
Stella Marano Ø 12 salice (peso massa attiva g 1,50);
Stella Marano Ø 13 verde (peso massa attiva g 1,80);
Stella Marano Ø 13 rosso (peso massa attiva g 1,80);
Stella Marano Ø 13 blu (peso massa attiva g 1,80);
Stella Marano Ø 13 bianco (peso massa attiva g 1,80);
Stella Marano Ø 13 viola (peso massa attiva g 1,80);
Stella Marano Ø 13 giallo (peso massa attiva g 1,80);
Stella Marano Ø 13 tremolante (peso massa attiva g 1,80);
Stella Marano Ø 13 salice (peso massa attiva g 1,80);
Stella Marano Ø 14 verde (peso massa attiva g 2,40);
Stella Marano Ø 14 rosso (peso massa attiva g 2,40);
Stella Marano Ø 14 blu (peso massa attiva g 2,40);
Stella Marano Ø 14 bianco (peso massa attiva g 2,40);
Stella Marano Ø 14 viola (peso massa attiva g 2,40);
Stella Marano Ø 14 giallo (peso massa attiva g 2,40);
Stella Marano Ø 14 tremolante (peso massa attiva g 2,40);
Stella Marano Ø 14 salice (peso massa attiva g 2,40);
Stella Marano Ø 15 verde (peso massa attiva g 3,40);
Stella Marano Ø 15 rosso (peso massa attiva g 3,40);
Stella Marano Ø 15 blu (peso massa attiva g 3,40);
Stella Marano Ø 15 bianco (peso massa attiva g 3,40);
Stella Marano Ø 15 viola (peso massa attiva g 3,40);
Stella Marano Ø 15 giallo (peso massa attiva g 3,40);
Stella Marano Ø 15 tremolante (peso massa attiva g 3,40);
Stella Marano Ø 15 salice (peso massa attiva g 3,40);
Stella Marano Ø 16 verde (peso massa attiva g 4,80);

Stella Marano Ø 16 rosso (peso massa attiva g 4,80);
Stella Marano Ø 16 blu (peso massa attiva g 4,80);
Stella Marano Ø 16 bianco (peso massa attiva g 4,80);
Stella Marano Ø 16 viola (peso massa attiva g 4,80);
Stella Marano Ø 16 giallo (peso massa attiva g 4,80);
Stella Marano Ø 16 tremolante (peso massa attiva g 4,80);
Stella Marano Ø 16 salice (peso massa attiva g 4,80);
Stella Marano Ø 17 verde (peso massa attiva g 6,20),
Stella Marano Ø 17 rosso (peso massa attiva g 6,20);
Stella Marano Ø 17 blu (peso massa attiva g 6,20);
Stella Marano Ø 17 bianco (peso massa attiva g 6,20);
Stella Marano Ø 17 viola (peso massa attiva g 6,20);
Stella Marano Ø 17 giallo (peso massa attiva g 6,20);
Stella Marano Ø 17 tremolante (peso massa attiva g 6,20);
Stella Marano Ø 17 salice (peso massa attiva g 6,20);
Stella Marano Ø 18 verde (peso massa attiva g 7,80);
Stella Marano Ø 18 rosso (peso massa attiva g 7,80);
Stella Marano Ø 18 blu (peso massa attiva g 7,80);
Stella Marano Ø 18 bianco (peso massa attiva g 7,80);
Stella Marano Ø 18 viola (peso massa attiva g 7,80),
Stella Maraino Ø 18 giallo (peso massa attiva g 7,80);
Stella Marano Ø 18 tremolante (peso massa attiva g 7,80);
Stella Marano Ø 18 salice (peso massa attiva g 7,80);
Stella Marano Ø 19 verde (peso massa attiva g 9,60);
Stella Marano Ø 19 rosso (peso massa attiva g 9,60);
Stella Marano Ø 19 blu (peso massa attiva g 9,60);
Stella Marano Ø 19 bianco (peso massa attiva g 9,60);
Stella Marano Ø 19 viola (peso massa attiva g 9,60);
Stella Marano Ø 19 giallo (peso massa attiva g 9,60);
Stella Marano Ø 19 tremolante (peso massa attiva g 9,60);
Stella Marano Ø 19 salice (peso massa attiva g 9,60);
Stella Marano Ø 20 verde (peso massa attiva g 11,6);
Stella Marano Ø 20 rosso (peso massa attiva g 11,6);
Stella Marano Ø 20 blu (peso massa attiva g 11,6);
Stella Marano Ø 20 bianco (peso massa attiva g 11,6);
Stella Marano Ø 20 viola (peso massa attiva g 11,6);
Stella Marano Ø 20 giallo (peso massa attiva g 11,6);
Stella Marano Ø 20 tremolante (peso massa attiva g 11,6);
Stella Marano Ø 20 salice (peso massa attiva g 11,6);
Stella Marano Ø 21 verde (peso massa attiva g 13,7);
Stella Marano Ø 21 rosso (peso massa attiva g 13,7);
Stella Marano Ø 21 blu (peso massa attiva g 13,7);
Stella Marano Ø 21 bianco (peso massa attiva g 13,7);
Stella Marano Ø 21 viola (peso massa attiva g 13,7);
Stella Marano Ø 21 giallo (peso massa attiva g 13,7);
Stella Marano Ø 21 tremolante (peso massa attiva g 13,7);
Stella Marano Ø 21 salice (peso massa attiva g 13,7);
Stella Marano Ø 22 verde (peso massa attiva g 16,10);
Stella Marano Ø 22 rosso (peso massa attiva g 16,10);
Stella Marano Ø 22 blu (peso massa attiva g 16,10);
Stella Marano Ø 22 bianco (peso massa attiva g 16,10);
Stella Marano Ø 22 viola (peso massa attiva g 16,10);
Stella Marano Ø 22 giallo (peso massa attiva g 16,10);
Stella Marano Ø 22 tremolante (peso massa attiva g 16,10);
Stella Marano Ø 22 salice (peso massa attiva g 16,10);
Stella Marano Ø 23 verde (peso massa attiva g 18,70),
Stella Marano Ø 23 rosso (peso massa attiva g 18,70);
Stella Marano Ø 23 blu (peso massa attiva g 18,70);
Stella Marano Ø 23 bianco (peso massa attiva g 18,70);
Stella Marano Ø 23 viola (peso massa attiva g 18,70);
Stella Marano Ø 23 giallo (peso massa attiva g 18,70);
Stella Marano Ø 23 tremolante (peso massa attiva g 18,70);
Stella Marano Ø 23 salice (peso massa attiva g 18,70);
Stella Marano Ø 24 verde (peso massa attiva g 21,50);
Stella Marano Ø 24 rosso (peso massa attiva g 21,50);
Stella Marano Ø 24 blu (peso massa attiva g 21,50);
Stella Marano Ø 24 bianco (peso massa attiva g 21,50);
Stella Marano Ø 24 viola (peso massa attiva g 21,50);
Stella Marano Ø 24 giallo (peso massa attiva g 21,50);
Stella Marano Ø 24 tremolante (peso massa attiva g 21,50);
Stella Marano Ø 24 salice (peso massa attiva g 21,50);
Stella Marano Ø 25 verde (peso massa attiva g 24,50);
Stella Marano Ø 25 rosso (peso massa attiva g 24,50);
Stella Marano Ø 25 blu (peso massa attiva g 24,50);
Stella Marano Ø 25 bianco (peso massa attiva g 24,50);
Stella Marano Ø 25 viola (peso massa attiva g 24,50);
Stella Marano Ø 25 giallo (peso massa attiva g 24,50);
Stella Marano Ø 25 tremolante (peso massa attiva g 24,50);
Stella Marano Ø 25 salice (peso massa attiva g 24,50);
Stella Marano Ø 26 verde (peso massa attiva g 27,70);
Stella Marano Ø 26 rosso (peso massa attiva g 27,70);
Stella Marano Ø 26 blu (peso massa attiva g 27,70);
Stella Marano Ø 26 bianco (peso massa attiva g 27,70);
Stella Marano Ø 26 viola (peso massa attiva g 27,70);
Stella Marano Ø 26 giallo (peso massa attiva g 27,70);
Stella Marano Ø 26 tremolante (peso massa attiva g 27,70);
Stella Marano Ø 26 salice (peso massa attiva g 27,70);
Stella Marano cilindrica Ø 15 verde (peso massa attiva g 5);
Stella Marano cilindrica Ø 15 rosso (peso massa attiva g 5);
Stella Marano cilindrica Ø 15 blu (peso massa attiva g 5);
Stella Marano cilindrica Ø 15 bianco (peso massa attiva g 5);
Stella Marano cilindrica Ø 15 viola (peso massa attiva g 5);
Stella Marano cilindrica Ø 15 giallo (peso massa attiva g 5);
Stella Marano cilindrica Ø 15 tremolante (peso massa attiva g 5);
Stella Marano cilindrica Ø 15 salice (peso massa attiva g 5);
Stella Marano cilindrica Ø 30 verde (peso massa attiva g 20);
Stella Marano cilindrica Ø 30 rosso (peso massa attiva g 20);
Stella Marano cilindrica Ø 30 blu (peso massa attiva g 20);
Stella Marano cilindrica Ø 30 bianco (peso massa attiva g 20);
Stella Marano cilindrica Ø 30 viola (peso massa attiva g 20);
Stella Marano cilindrica Ø 30 giallo (peso massa attiva g 20);
Stella Marano cilindrica Ø 30 tremolante (peso massa attiva g 20);
Stella Marano cilindrica Ø 30 salice (peso massa attiva g 20);
Stella Marano cilindrica Ø 50 verde (peso massa attiva g 100);
Stella Marano cilindrica Ø 50 rosso (peso massa attiva g 100);
Stella Marano cilindrica Ø 50 blu (peso massa attiva g 100);
Stella Marano cilindrica Ø 50 bianco (peso massa attiva g 100);
Stella Marano cilindrica Ø 50 viola (peso massa attiva g 100);
Stella Marano cilindrica Ø 50 giallo (peso massa attiva g 100);
Stella Marano cilindrica Ø 50 tremolante (peso massa attiva g 100);
Stella Marano cilindrica Ø 50 salice (peso massa attiva g 100);
Stella Marano cilindrica Ø 60 verde (peso massa attiva g 150);
Stella Marano cilindrica Ø 60 rosso (peso massa attiva g 150);
Stella Marano cilindrica Ø 60 blu (peso massa attiva g 150);
Stella Marano cilindrica Ø 60 bianco (peso massa attiva g 150);
Stella Marano cilindrica Ø 60 viola (peso massa attiva g 150);
Stella Marano cilindrica Ø 60 giallo (peso massa attiva g 150);
Stella Marano cilindrica Ø 60 tremolante (peso massa attiva g 150);
Stella Marano cilindrica Ø 60 salice (peso massa attiva g 150);
Stella Marano cilindrica Ø 70 verde (peso massa attiva g 200);
Stella Marano cilindrica Ø 70 rosso (peso massa attiva g 200);
Stella Marano cilindrica Ø 70 blu (peso massa attiva g 200);
Stella Marano cilindrica Ø 70 bianco (peso massa attiva g 200);
Stella Marano cilindrica Ø 70 viola (peso massa attiva g 200);

Stella Marano cilindrica Ø 70 giallo (peso massa attiva g 200);

Stella Marano cilindrica Ø 70 tremolante (peso massa attiva g 200);

Stella Marano cilindrica Ø 70 salice (peso massa attiva g 200),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Marano Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Montemiletto - Contrada Orno, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Sugli artifizi sarà applicata l'etichetta, come da modello depositato presso il Ministero dell'interno, nella quale sarà indicato oltre agli ordinari elementi identificativi degli stessi, il peso netto della massa attiva.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS.XVJ/3/14/2004-CE/9 del 3 febbraio 2005, relativo alla materia esplosiva n.a.s. denominata: «PETN con almeno il 9% di acqua», è classificata, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nelle categorie dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU, come di seguito indicato:

Numero di identificazione	Denominazione	Codice di classificazione	Classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0475	PETN con almeno 9% di acqua	1.1.D	II

Sull'imballaggio di tale esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 14 aprile 2003 attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero di certificazione «CE del tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice Pravisani S.p.a. con sede legale ed amministrativa in Udine e stabilimento in Sequals (Pordenone) ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» n. 0589.EXP.0099/03 del 14 aprile 2003, rilasciato dall'organismo notificato «Bundesanstalt für materialforschung - prüfung (BAM)» su richiesta della società fabbricante «Dynamit Nobel GmbH explosivstoff-und systemtechnickl sede di Schelebusch-Leverkusen».

Con decreto ministeriale n. 557/PAS.XVJ/2/63/2004-CE/8 del 3 febbraio 2005, i prodotti esplodenti di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nelle categorie dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU, come di seguito indicato:

Numero di identificazione	Denominazione	Codice di classificazione	Classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0360	DYNASHOC con connessione SD nelle versioni 65,100 MS	1.1.B	III
0360	DYNASHOC DUODET nelle versioni 500/25 MS ovvero DYNASHOC SP tempo 20 + connessione SD 25	1.1.B	III

Sull'imballaggio di tale esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 14 aprile 2003 attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero di certificazione «CE del tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice Pravisani S.p.a. con sede legale ed amministrativa in Udine ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» n. 25 59 01 del 19 giugno 2001, rilasciato dall'ente notificato «SP Swedish National Testing and Research Institute» n. 0402 su richiesta della società fabbricante «Orica GermanyWGMBH Kaiserstrasse-D53840, Troisdorf, Germany».

05A01791

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Autorizzazione, alla società GUTAB S.a.s. di Guglielmo Guglielmi & C. di Roma, ad istituire un deposito, per la distribuzione dei tabacchi lavorati a destinazioni, in esenzione d'imposta, in Roma.

Con decreto direttoriale n. 2004/70391 COA/CDF del 21 dicembre 2004 la Soc. GUTAB S.a.s. di Guglielmo Guglielmi & C. di Roma, è stata autorizzata ad istituire un deposito, per la distribuzione dei tabacchi lavorati a destinazioni in esenzione d'imposta, in Roma - Via Trionfale, 179 - cod. Accisa RMT00038E, con affidamento della gestione al sig. Guglielmo Guglielmi, nato a Roma il 24 gennaio 1941.

05A01862

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 28 febbraio 2005

Dollaro USA	1,3257
Yen giapponese	138,04
Corona danese	7,4430
Lira Sterlina	0,68975
Corona svedese	9,0576
Franco svizzero	1,5392
Corona islandese	80,33
Corona norvegese	8,2200
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5838
Corona ceca	29,743
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	241,84
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4315
Zloty polacco	3,9066
Leu romeno	36433
Tallero sloveno	239,70
Corona slovacca	37,874
Lira turca	1,7009
Dollaro australiano	1,6730
Dollaro canadese	1,6340
Dollaro di Hong Kong	10,3396
Dollaro neozelandese	1,8178
Dollaro di Singapore	2,1562
Won sudcoreano	1333,79
Rand sudafricano	7,6734

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A02054

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 1/2004 del 6 ottobre 2004 adottata dall'ENPAIA - Gestione separata periti agrari

Con ministeriale n. 24/0000372/ENP-PA-L-13 del 2 febbraio 2005 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera dell'ENPAIA n. 1/2004, adottata dal comitato amministratore della gestione separata dei periti agrari in data 6 ottobre 2004, concernente modifiche agli articoli 1, 4, 5 e 7 del regolamento contenente i criteri per il riscatto contributivo per i periodi antecedenti l'entrata in vigore della legge istitutiva di cui all'art. 26 del regolamento della gestione separata.

05A01792

Istruttoria per la sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Soc. Coop.va Recapita a r.l.», in Motta Visconti

È in corso l'istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario della seguente società cooperativa attualmente in liquidazione volontaria: Soc. Coop.va Recapita a r.l., in Motta Visconti; sede legale Motta Visconti (Milano), via San Luigi, 12, costituita per rogito notaio dott. Marco Lanzavecchia di Novi Ligure in data 11 marzo 1999, repertorio n. 3712, raccolta n. 1045, B.U.S.C. n. 19535/284532, codice fiscale n. 01827430065 che dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit 8 - tel. 02-6792316 - fax 02.6792349 - 20124 Milano, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A01861

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Ritiro dal mercato di alcuni tipi di macchine in applicazione dell'articolo 7 della direttiva 98/37/CE

Considerate le comunicazioni della Commissione europea n. 4385/1 def del 19 novembre 2004, n. 4385/2 final del 19 novembre 2004 e n. 1778 def del 16 novembre 2004 con le quali sono state ritenute giustificate le misure di proibizione adottate, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 98/37/CE - direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine, cosiddetta «direttiva macchine», dalle autorità di controllo del mercato dei seguenti stati membri per i prodotti appresso indicati:

Attrezzatura da giardino - tosaerba a motore - tosaerba a benzina - marchio MTD Gutbrod - tipo HB 48 L - fabbricata e commercializzata dalla ditta MTD Products AG, Industriestrasse 23 - D 66129 Saarbrucken - Germania;

Attrezzatura da giardino - tosaerba a motore - tosaerba a benzina - marchio Castelgarden - tipo TD 484 - fabbricato e commercializzato dalla ditta Castelgarden S.p.a. - via del Lavoro, 6 - Castelfranco Veneto - Italia;

Macchina per la lavorazione del legno - macchina combinata per la lavorazione del legno del tipo C 50 - fabbricata e commercializzata dalla ditta Sicar S.p.a. - via Lama, 50 - 41012 Carpi (Modena) - Italia.

Sono risultate non conformi alle prescrizioni dettate dai requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute (RES) di cui all'art. 3 della direttiva 98/37/CE in particolare:

tosaerba marchio MT Gutbrod - tipo HB 48 L - come in precedenza meglio specificato - non conforme ai RES di cui ai punti 1.3.3 e 1.3.7 dell'allegato I della direttiva 98/37/CE in quanto il dispositivo di protezione posteriore del tosaerba non risponde alle prescrizioni di progettazione previste ai punti 4.2.1.1 e 4.2.1.2 della norma EN 836:1997, pertanto tale mancanza di conformità costituisce un grave rischio di lesioni per l'utente della macchina, nonché per terze persone;

tosaerba marchio Castelgarden - tipo TD 484 - come in precedenza meglio specificato - non conforme al RES 1.3.3 dell'allegato I della direttiva 98/37/CE in quanto i dispositivi di aerazione della ricettrice del tosaerba sono concepiti in maniera da consentire che oggetti proiettati possano attraversarli e, quindi, non rispondenti alle prescrizioni di progettazione previsti al punto 4.2.1.1.3 della norma EN 836:1997, pertanto tale mancanza di conformità costituisca un grave rischio di lesioni per le persone causato dalla proiezione di oggetti dal telaio del dispositivo di taglio;

macchina combinata per la lavorazione del legno - tipo C50 - come in precedenza meglio specificato - non conforme ai RES di cui ai punti 1.3.5, 1.4.1, 1.4.2.3, 1.7.2 e 1.7.4 dell'allegato I della direttiva 98/37/CE relativamente al rischio di perdita di equilibrio per l'utilizzatore; ai requisiti generali per la protezione e i dispositivi di protezione; alle protezioni regolabili che limitano l'accesso alle parti degli elementi mobili indispensabili alla lavorazione; alle avvertenze figuranti sulle macchine e le istruzioni fornite, pertanto tali non conformità costituiscono una minaccia per la sicurezza degli utilizzatori di questa macchina.

Richiama l'attenzione degli importatori, dei distributori e degli utilizzatori dei prodotti sopra individuati, affinché assumano le misure di rispettiva competenza ai fine di ristabilire un corretto funzionamento del mercato nello spazio Comune europeo.

05A02019

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Irpinia-Colline dell'Ufita».

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata l'istanza ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta per l'olio extravergine di oliva «Irpinia-Colline dell'Ufita», ai sensi del Regolamento (CEE) 2081/92, presentata dal Comitato Promotore DOP «Irpinia-Colline dell'Ufita», con sede in Ariano Irpino (Avellino), Vico Lapronia n. 8, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificità - QTC III - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'OLIO EXTRAVERGINE A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «IRPINIA - COLLINE DELL'UFITA».

Art. 1.

Denominazione

La Denominazione di Origine Protetta «Irpinia Colline dell'Ufita» è riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo e caratteristiche al consumo

La Denominazione di Origine Protetta «Irpinia Colline dell'Ufita» è riservata all'olio di oliva extravergine ottenuto dalle olive prodotte negli oliveti delle aziende all'interno del territorio ricadente nel successivo art. 3 e composti, nell'ambito aziendale, dalle varietà:

«Ravece» presente in misura non inferiore al 60%;

«Ogliarola», «Marinese», «Olivella», «Ruveia», «Vigna della Corte» da sole o congiuntamente in misura non superiore al 40%;

eventualmente, «Leccino» e «Frantoio» in misura non superiore al 10%.

Caratteristiche al consumo:

l'olio extravergine di oliva a Denominazione di Origine Protetta «Irpinia Colline dell'Ufita» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: da giallo paglierino a verde più o meno intenso;

Caratteristiche organolettiche:

Descrittore	Mediana*
Difetti	0
Fruttato di oliva	3-6
Amaro	2-6
Piccante	2-6
Pomodoro	2-5

Caratteristiche chimico-fisiche:

acidità %: inferiore o uguale a 0,5;

indice di perossidi mEq O_2/kg: inferiore o uguale a 10;

spettrometria UV K_{232}: inferiore o uguale a 2,2;

spettrometria UV K_{270}: inferiore o uguale a 0,2;

spettrometria Delta K: inferiore o uguale a 0,01;

polifenoli totali: superiore o uguale a 100 p.p.m.

Gli esami chimico-fisici ed organolettici devono essere effettuati secondo le metodiche di cui al Regolamento CEE n. 2568/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione, comprende l'intero territorio dei seguenti comuni in provincia di Avellino: 1-Ariano Irpino, 2-Bonito, 3-Carife, 4-Casalbore, 5-Castel Baronia, 6-Castelfranci, 7-Flumeri, 8-Fontanarosa, 9-Frigento, 10-Gesualdo, 11-Greci, 12-Grottaminarda, 13-Lapio, 14-Luogosano, 15-Melito Irpino, 16-Mirabella Eclano, 17-Montaguto, 18-Montecalvo Irpino, 19-Montefusco, 20-Montemiletto, 21-Paternopoli, 22-Pietradefusi, 23-San Nicola Baronia, 24-San Sossio Baronia, 25-Sant'Angelo all'Esca, 26-Savignano Irpino, 27-Scampitella, 28-Sturno, 29-Taurasi, 30-Torella dei Lombardi, 31-Torre le Nocelle, 32-Trevico, 33-Vallata, 34-Vallesaccarda, 35-Venticano, 36-Villamaina, 37-Villanova del Battista, 38-Zungoli.

Art. 4.

Origine

L'Olio Extravergine di Oliva «Irpinia-Colline dell'Ufita» DOP possiede singolari qualità organolettiche che lo differenziano nettamente da altri oli, dimostrate da una ampia documentazione storica e dovute in particolare alla secolare dedizione degli olivicoltori e frantoiani dell'Irpinia, che hanno saputo legare questa produzione alle particolari condizioni pedoclimatiche della zona di produzione.

*CVr% minore o uguale a 20

In particolare, l'aggettivo «Ravece» è già presente nella platea «Urbis a Foranea» redatta dal Vescovo Diomede Carafa nel 1517 da cui apprendiamo che la Cappella di San Nicola costruita nella parrocchiale Chiesa di San Matteo «Have un hortale de ravei ala Sala».

La tracciabilità del prodotto è garantita da una serie di adempimenti a cui si sottoporranno i produttori, in particolare l'organismo di controllo terra un elenco degli agricoltori, dei frantoiani e degli imbottigliatori.

L'organismo verificherà tutte le fasi del processo produttivo.

Art. 5.

Caratteristiche di coltivazione

1 - Le condizioni pedoclimatiche, ambientali e di coltura degli oliveti, destinati alla produzione dell'olio a Denominazione di Origine Protetta, devono essere quelle specifiche della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le tradizionali caratteristiche qualitative, organolettiche e chimico-fisiche stabilite dal presente disciplinare. Sono, pertanto, da ritenersi idonei gli oliveti compresi nella zona di cui al precedente art. 3, i cui terreni derivano da substrati di origine calcarea, marnosa o argillosa, marnosa per i rilievi, e da substrati alluvionali, sciolti, per i terreni pianeggianti.

2 - I nuovi impianti devono essere di tipo specializzato, con l'utilizzazione di almeno l'85% della varietà: «Ravece».

3 - Nella concimazione è ammesso l'utilizzo di fertilizzanti organici e/o di sintesi.

4 - Per la gestione del suolo, si eseguono delle lavorazioni meccaniche superficiali che risultano utili anche per il controllo delle erbe infestanti. È consentita la pratica dell'inerbimento.

5 - Gli oliveti normalmente sono condotti in asciutto, tuttavia in annate particolarmente siccitose è ammessa l'irrigazione di soccorso.

6 - I trattamenti antiparassitari devono essere eseguiti nel rispetto del disciplinare di lotta integrata emanati dalla regione Campania.

7 - La raccolta delle olive deve essere effettuata manualmente o meccanicamente entro il 31 dicembre di ogni anno ad eccezione delle varietà «Marinese» e «Leccino» da raccogliere non oltre il 10 novembre. La raccolta deve essere effettuata a mano oppure con l'impiego di macchine, a condizione che durante l'operazione sia evitata la permanenza delle drupe sul terreno. In ogni caso devono essere utilizzate le reti o altri sistemi di captazione, mentre è vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente sul terreno e quella sulle reti permanenti. È vietato l'uso di prodotti chimici che provochino o agevolino l'abscissione dei frutti (cascolanti).

8 - Il trasporto deve avvenire in cassette forate o, comunque, in contenitori rigidi, forati. È fatto divieto assoluto, nel trasporto e nella conservazione delle olive, l'uso di sacchi di qualsiasi materiale.

9 - La produzione di olive non può superare i 60 kg a pianta. La resa massima di olio da olive non può superare il 20% del peso di olive.

10 - Le olive devono essere conservate presso il frantoio in locali areati, in recipienti rigidi e forati, fino alla fase di molitura, che deve avvenire entro 48 ore dalla raccolta.

Art. 6.

Modalità di oleificazione

1 - Le operazioni di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a Denominazione di Origine Protetta «Irpinia Colline dell'Ufita» devono essere effettuate presso i frantoi localizzati entro il territorio così come delimitato all'art. 3 del presente disciplinare.

2 - Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.

3 - È vietato il metodo di trasformazione noto col nome di «ripasso», è, inoltre, vietato il ricorso a prodotti ad azione chimica o biochimica (enzimi) nell'ambito del processo di estrazione. Durante tale fase è altresì vietato l'uso del «talco».

4 - Dopo l'estrazione l'olio deve essere conservato in recipienti di acciaio inox, o in cisterne di terracotta con smaltatura per alimenti, perfettamente puliti ed in locali igienici.

5 - È consentito l'ottenimento dell'olio extravergine «Irpinia Colline dell'Ufita» D.O.P. con metodo biologico.

Art. 7.

Legame con l'ambiente

La tipicità dell'olio extravergine di oliva «Irpinia Colline dell'Ufita» D.O.P. ci giunge dalla specifica piattaforma varietale, dai fattori naturali dell'areale di produzione quali il microclima, il terreno, nonché dalle particolari tecniche di coltivazione e di produzione tramandate nei secoli dagli olivicoltori irpini. L'insieme di tali fattori concorre a differenziarlo, nelle sue caratteristiche chimiche ed organolettiche. In particolare, la specificità dell'olio «Irpinia Colline dell'Ufita» deriva soprattutto dalla varietà predominante, che non ha altrove una così intensa diffusione.

La cultivar «Ravece», è infatti nata in questo territorio e solo qui si è affermata per la sua capacità di adattamento alle diverse condizioni climatiche. L'influenza diretta del clima mite ma con eccezionali punte di freddo, nonché la ubicazione degli oliveti ad altitudini elevate, sono stati la causa principale che ha determinato il consolidarsi nel territorio di questa cultivar di olivo, capace di resistere alle gelate ed alle nevicate, invernali e primaverili.

Si tratta di un'area in cui l'olivo risulta presente sin dai tempi dei romani, e viene coltivato in terreni collinari con una pendenza intorno al 20%, terreni più o meno argillosi, mediamente fertili e poveri di risorse idriche.

Gli inverni, non estremamente rigidi, e le estati non eccessivamente calde, hanno conferito alla zona nel suo complesso un clima particolarmente favorevole all'insediamento dell'olivo nel corso dei secoli.

La piovosità è di circa 700 mm annui, le temperature raramente scendono al di sotto dello zero, con punte di – 4º C per brevissimi periodi; mediamente la temperatura è di 18º C.

L'insieme di tali fattori concorre a differenziarle l'olio nelle sue caratteristiche chimiche ed organolettiche, da qualsiasi altro olio extravergine d'oliva, rendendolo quindi unico e pertanto meritevole di valorizzazione e tutela.

Art. 8.

Struttura di controllo

L'olio «Irpinia Colline dell'Ufita» D.O.P. per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione sarà controllato da un organismo autorizzato, in conformità all'art. 10 del regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 9.

Designazione, presentazione e confezionamento

1 - Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compreso gli aggettivi: tipo fine, scelto, selezionato, superiore, genuino e similari.

2 - È consentito l'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione, solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda.

3 - Il nome della Denominazione di Origine Protetta «lrpinia Colline dell'Ufita» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle altre indicazioni che in essa compaiono. Sull'etichetta deve inoltre essere riportato il logotipo descritto all'art. 10 ed il logo comunitario della DOP.

4. I recipienti in cui è confezionato l'olio extravergine «Irpinia Colline dell'Ufita» ai fini dell'immissione al consumo devono essere: bottiglie di vetro scuro, ceramica e terracotta smaltata o recipienti in banda stagnata di capacità non superiore a litri 5, sigillati e provvisti di etichetta.

5. Sono ammesse confezioni in bustine monodose di laminato metallico di alluminio ed idonei materiali sintetici consentiti dalla legge, della capacità di 10 ml, recanti indicazioni previste dalla normativa vigente più una numerazione progressiva attribuita dall'Organismo di controllo.

6. L'imbottigliamento deve avvenire nella zona di produzione per garantire il controllo e la rintracciabilità.

Art. 10.

Logotipo

L'etichetta dovrà riportare il logo della D.O.P. «Irpinia Colline dell'Ufita» come di seguito descritto: il logo per l'olio extravergine di oliva è costituito da un fiore a 13 petali, tratto da un decoro su ceramica arianese dipinto a mano, nei colori giallo - arancio - rosso bruno - marrone, che fa dà corona circolare alla dicitura «Irpinia Colline dell'Ufita». Tale dicitura è scritta con carattere «Post Medieval» nella versione tipografica «Medium», in bianco circolarmente, su fondo marrone scuro. Al centro della composizione, un cerchio bianco con sottile bordo color arancio contiene in forma circolare la dicitura «OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA D.O.P.», in nero su sfondo bianco, scritta in carattere «Rotis Semisans», nella versione tipografica «Extra bold». Al centro, in nero, con la dicitura «RAVECE», in carattere manuale tratto da un'antica forma di scrittura carolingia - beneventana.

Sottostante al cerchio bianco, sovrapposta inferiormente al fiore esterno, è inserita la sagoma dell'Italia con un pallino marrone che identifica l'area dell'Ufita.

È consentita il riferimento all'olio ottenuto con metodo biologico.

05A01794

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluvoxamina EG»

Estratto determinazione n. 47 del 15 febbraio 2005

Medicinale: FLUVOXAMINA EG.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., via D. Scarlatti n. 31 - 20124 Milano.

Confezioni:

50 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister - A.I.C. n. 034669010/M (in base 10) 1120GL (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister - A.I.C. n. 034669022/M (in base 10) 1120GY (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister - A.I.C. n. 034669034/M (in base 10) 1120HB (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister - A.I.C. n. 034669046/M (in base 10) 1120HQ (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister - A.I.C. n. 034669059/M (in base 10) 1120J3 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister - A.I.C. n. 034669061/M (in base 10) 1120J5 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister - A.I.C. n. 034669073/M (in base 10) 1120JK (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister - A.I.C. n. 034669085/M (in base 10) 1120JX (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister - A.I.C. n. 034669097/M (in base 10) 1120K9 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister - A.I.C. n. 034669109/M (in base 10) 1120KP (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 250 compresse in blister - A.I.C. n. 034669111/M (in base 10) 1120KR (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 1000 compresse in blister - A.I.C. n. 034669123/M (in base 10) 1120L3 (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister - A.I.C. n. 034669135/M (in base 10) 1120LH (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister - A.I.C. n. 034669147/M (in base 10) 1120LV (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister - A.I.C. n. 034669150/M (in base 10) 1120LY (in base 32).

100 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister - A.I.C. n. 034669162/M (in base 10) 1120MB (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister - A.I.C. n. 034669174/M (in base 10) 1120MQ (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister - A.I.C. n. 034669186/M (in base 10) 1120N2 (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister - A.I.C. n. 034669198/M (in base 10) 1120NG (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister - A.I.C. n. 034669200/M (in base 10) 1120NJ (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister - A.I.C. n. 034669212/M (in base 10) 1120NW (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister - A.I.C. n. 034669224/M (in base 10) 1120P8 (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 250 compresse in blister - A.I.C. n. 034669236/M (in base 10) 1120PN (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 1000 compresse in blister - A.I.C. n. 034669248/M (in base 10) 1120Q0 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: 1 compressa da 50 e 100 mg contiene:

principio attivo: fluvoxamina maleato 50 mg e 100 mg;

eccipienti: amido di mais, gel di silice colloidale (anidro), amido pre-gelatinizzato, sodio stearil fumarato, mannitolo, macrogol 6000, talco, titanio diossido (E171), ipromellosa.

Produzione:

Rottendorf Pharma Gmbh - Ostenfelder Strasse, 51-61 - 59320 Ennigerloh, Germania.

Confezionamento: Stada Arzneimittel AG - Stadastrasse 2-18 - 61118 Bad Vilbel Germania - MPF B.V. - Appelhof, 13 - 8465 RX Oudehaske Paesi Bassi.

Rilascio dei lotti: Stada Arzneimittel AG - Stadastrasse 2-18 - 61118 Bad Vilbel Germania.

Indicazioni terapeutiche:

episodi depressivi maggiori;

disturbi ossessivo-compulsivo (DOC).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister - A.I.C. n. 034669059/M (in base 10) 1120J3 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,33;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,80.

Confezione:

100 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister - A.I.C. n. 034669174/M (in base 10) 1120MQ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 9,58;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 15,82.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le condizioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste all'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01770

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glucosio e potassio cloruro Pierrel Medical Care».

Estratto determinazione AIC/N. 52 del 21 febbraio 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO PIERREL MEDICAL CARE, con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale, anche nella forma e confezione: «II soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml.

Titolare A.I.C.: Pierrel Medical Care S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Tito Scalo - Potenza, zona industriale, c.a.p. 85050, codice fiscale n. 02790010967.

Confezione: «II soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml - AIC n. 031372067 (in base 10) 0XXDT3 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo - Potenza, zona industriale (completa).

Composizione: ogni flacone da 500 ml contiene:

principio attivo: glucosio monoidrato 55 g; potassio cloruro 1,5 g;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 500 ml.

Indicazioni terapeutiche: nelle patologie che richiedono un ripristino delle condizioni di idratazione in associazione ad un apporto calorico e a una correzione della kaliemia. Ripristino delle concentrazioni ematiche di glucosio in caso di ipoglicemia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

A.I.C. n. 031372067 (in base 10) 0XXDT3 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per rifusione.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 031372067 «II soluzione per rifusione» 20 flaconi 500 ml - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

Decorrenza di efficacia della determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01859

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metadone Cloridrato Afom»

Estratto determinazione AIC/N n. 54 del 21 febbraio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC:

è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: METADONE CLORIDRATO AFOM anche nella forma e confezione: «1 mg/1 ml soluzione orale» flacone da 3000 ml.

Titolare A.I.C.: A.F.O.M. Medical S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Washington n. 72, c.a.p. 20146, Italia, codice fiscale 01039760010.

Confezione: «1 mg/1 ml soluzione orale» flacone da 3000 ml;

A.I.C. n. 029927249 (in base 10) 0WK9UK (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione orale;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore e controllore finale: A.F.O.M. Medical S.p.a., stabilimento sito in Brandizzo (Torino), via Torino n. 448;

Composizione: 1 flacone contiene:

principio attivo: metadone cloridrato 3 g;

eccipienti: saccarosio 1200 g; acido citrico 3 g; aroma limone 4,5 g; sodio benzoato 3 g; acqua depurata quanto basta a 3000 ml.

Indicazioni terapeutiche: sindromi dolorose di entità severa in pazienti che non rispondono più ad un trattamento sequenziale con farmaci analgesici, antinfiammatori non steroidei, steroidei, oppioidi deboli. Trattamento di disassuefazione da narcotico stupefacenti. Il trattamento disintossicante ed il trattamento di mantenimento devono essere eseguiti sotto controllo medico. Se il metadone viene somministrato per il trattamento dell'eroino-dipendenza per più di tre settimane, il procedimento passa dal trattamento della sindrome acuta da astinenza alla terapia di mantenimento.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «1 mg/1 ml soluzione orale» flacone da 3000 ml;

A.I.C. n. 029927249 (in base 10) 0WK9UK (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (Iva esclusa): € 36,36;

prezzo al pubblico (Iva inclusa): € 60,01.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 029927249 «1 mg/1 ml soluzione orale» flacone da 3000 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero;

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01855

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lormetazepam ABC»

Estratto determinazione AIC/N n. 56 del 21 febbraio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LORMETAZEPAM ABC nella forma e confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml.

Titolare A.I.C.: ABC Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 72 - c.a.p. 10121, codice fiscale 08028050014.

Confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml.

A.I.C. n. 036076014 (in base 10) 12DYHG (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.c. a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone) Strada Paduni n. 240 (produzione completa).

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: lormetazepam 250 mg;

eccipienti: saccarina sodica 1 g; glicerolo 85% 25 g; etanolo 96% 8 g; aroma arancio 0,35 g, limone essenza 0,1 g; aroma caramello 0,05 g; glicole propilenico quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: disturbi dell'addormentamento e della continuità del sonno, specialmente su base ansiosa.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice 036041, relativo al farmaco «Serelor» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 036076014 (in base 10) 12DYHG (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036076014 «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01856

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lorazepam Union Health»

Estratto determinazione AIC/N n. 62 del 21 febbraio 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LORAZEPAM UNION HEALTH nelle forme e confezioni: «1 mg compresse rivestite con film: 20 compresse divisibili e «2,5 mg compresse rivestite con film «20 compresse divisibili.

Titolare A.I.C.: Union Health S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Roccamandolfi n. 1, cap 00156, codice fiscale n. 06831491003.

Confezione: «1 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili - A.I.C. n. 035749011 (in base 10) 122Z4M (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Doppel farmaceutici stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese n. 118 (tutte).

Composizione: ogni compressa rivestita con film da 1 mg contiene:

princio attivo: Lorazepam 1 mg;

eccipienti: Lattosio monoidrato 67,65 mg; cellulosa microcristallina 30 mg; Polacrilin potassio 1 mg; Magnesio stearato 0,35 mg;

film di rivestimento: Ipromellosa 0,3 mg; Macrogol 6000 0,02 mg; Titanio diossido 0,07 mg; Talco 0,025 mg.

Confezione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili - A.I.C. n. 035749023 (in base 10) 122Z4Z (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Doppel farmaceutici stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese n. 118 (tutte).

Composizione: ogni compressa rivestita con film da 2,5 mg contiene:

princio attivo: Lorazepam 2,5 mg;

eccipienti: Lattosio monoidrato 134,8 mg; cellulosa microcristallina 60 mg; Polacrilin potassio 2 mg; Magnesio stearato 0,7 mg;

film di rivestimento: Ipromellosa 0,48 mg; Macrogol 6000 0,11 mg; Titanio diossido 0,04 mg; Talco 0,025 mg.

Indicazioni teraupetiche: disturbi d'ansia. Insonnia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «1 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili - A.I.C. n. 035749011 (in base 10) 122Z4M (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili - A.I.C. n. 035749023 (in base 10) 122Z4Z (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 035749011 «1 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 035749023 «2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01857

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glucosio Pierrel Medical Care»

Estratto determinazione AIC/N n. 63 del 21 febbraio 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune GLUCOSIO PIERREL MEDICAL CARE anche nelle forme e confezioni: «20% soluzione per infusione» 24 flaconi 250 ml e «20% soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml.

Titolare A.I.C.: Pierrel Medical Care S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Tito Scalo - Potenza, zona industriale, cap 85050, codice fiscale n. 02790010967.

Confezione: «20% soluzione per infusione» 24 flaconi 250 ml - A.I.C. n. 030748305 (in base 10) 0XBCNK (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo - Potenza, Zona industriale (completa).

Composizione: ogni flacone da 250 ml contiene:

principio attivo: glucosio monoidrato 55 g;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 250 ml.

Confezione: «20% soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 030748317 (in base 10) 0XBCNX (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo - Potenza, Zona industriale (completa).

Composizione: ogni flacone da 500 ml contiene:

principio attivo: glucosio monoidrato 110 g;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 500 ml.

Indicazioni terapeutiche: nelle patologie che richiedono un ripristino delle condizioni di idratazione in associazione ad un apporto calorico, specialmente nei pazienti che non necessitano di sali o in cui questi vadano evitati. Ripristino delle concentrazioni ematiche di glucosio in caso di ipoglicemia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «20% soluzione per infusione» 24 flaconi 250 ml - A.I.C. n. 030748305 (in base 10) 0XBCNK (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «20% soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 030748317 (in base 10) 0XBCNX (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 030748305 «20% soluzione per infusione» 24 flaconi 250 ml - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

Confezione: A.I.C. n. 030748317 «20% soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

Decorrenza di efficacia della determinazione: ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01858

Modificazione dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Osipine»

Estratto provvedimento UPC/II/1702 del 14 febbraio 2005

Specialità medicinale: OSIPINE.

Confezioni:

A.I.C. n. 035145010/M - 28 capsule a rilascio modificato in blister PVC/AL da 10 mg;

A.I.C. n. 035145022/M - 28 capsule a rilascio modificato in blister PVC/AL da 20 mg.

Titolare A.I.C.: Yamanouchi Europe B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0197/001-002/ W002 W03.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di un sito di produzione del principio attivo (Sankio Chemical Co., Ltd. Hirono Factory 1-34, Iwasaka, Kamikitaba, Hirono, Futuba-Gun - Giappone) e conseguente modifica del processo di sintesi e delle specifiche della sostanza attiva. Nuovi controlli in process sulla forma cristallina.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01853

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Filena»

Estratto determinazione n. 66 del 21 febbraio 2005

Medicinale: FILENA.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Orion Pharma A/S, con sede in Bogeskovvej 9, 3490 Kvistgaard, Danimarca.

Confezione:

A.I.C. n. 028758011 - «compresse» 21 compresse;

A.I.C. n. 028758023 - «compresse» 3×21 compresse.

È ora trasferita alla società: Orion Corporation, con sede in Orionintie, 1, 02100 Espoo, Finlandia.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01854

Integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2001.

Nuovi principi attivi e confezioni di riferimento non presenti in elenco:

ATC - J01DD02;

principio attivo: Ceftazidima;

Confezione di riferimento:

1 unità 500 mg - uso parenterale;

1 unità 1000 mg - uso parenterale.

05A01849

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante: «Interventi urgenti nel settore agroalimentare.».
(Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 1° marzo 2005)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 5, seconda colonna, all'art. 1, comma 5, nella parte in cui viene sostituito il comma 6 dell'art. 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al quart'ultimo rigo, dove è scritto: «... dei controlli di cui *all'articolo* 1-*bis*», leggasi: «... dei controlli di cui al *comma* 1-*bis*...»;

ed ancora, alla pag. 6, prima colonna, all'art. 2, comma 3, lettera *a)*, nella parte in cui viene sostituita la lettera *b)* dell'art. 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, al terz'ultimo rigo, dove è scritto: «... dello stesso articolo 10, paragrafo *21*, ...», leggasi: «... dello stesso articolo 10, paragrafo *2*,...».

05A02053

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501051/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.